

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 marzo 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 102. Sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Procedimento pretorile - Confessione dell'imputato resa nel corso dell'interrogatorio - Esclusione dell'applicazione del giudizio direttissimo - Irragionevolezza ed ingiustificata discriminazione di identiche situazioni processuali - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P.P., art. 566, nono comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 9

N. 103. Sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Iciap - Anno 1989 - Imposizione in ordine alla effettiva redditività dell'attività - Possibilità di fornire la prova contraria da parte dei soggetti d'imposta - Divieto - Richiamo alle sentenze nn. 42/1980 e 28/1987 - Incontrollabilità della applicazione del tributo - Illegittimità costituzionale.

(D.-I. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni).

Imposta in genere - Iciap - Comuni - Potere di determinare la misura del tributo - Disomogeneità di deliberazioni da comune a comune per situazioni identiche - Richiamo alla sentenza n. 159/1985 - Autonomia degli enti locali in materia - Non fondatezza.

(D.-I. 2 marzo 1989, n. 66, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144)

11

N. 104. Sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Sottufficiali delle FF.AA. - Formazione del giudicato penale - Proscioglimento - Attivazione del procedimento disciplinare - Mancata previsione di termini decadenziali anche in ordine alla effettuazione di ulteriori atti di procedura e ai relativi termini dilatori - Irragionevole manifesta disparità di trattamento con gli impiegati civili dello Stato - Richiamo alle sentenze nn. 490/1989, 145/1976, 1128/1988 e 264/1990 - Ingiustificata deteriore situazione dello *status* militare - Illegittimità costituzionale.

(Legge 31 luglio 1954, n. 599, artt. 20, 64, 65, 72 e 74)

» 14

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 127. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, del 12 giugno 1990.
Pensioni - Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi di tempo corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, qualora come condizione necessaria per l'ammissione in servizio sia richiesto il diploma di laurea ed in aggiunta, quello di specializzazione - Mancata previsione dell'ammissibilità a riscatto del periodo di durata dei corsi di reclutamento della Scuola superiore della p.a. - Irrazionale esclusione della riscattabilità di detto periodo, attesa l'equivalenza ora stabilita, con l'art. 5 del d.P.R. n. 44/1990, del corso di reclutamento presso la Scuola superiore della p.a. ai corsi di specializzazione post-laurea - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 104/1990, di non fondatezza di identica questione, sollevata nello stesso giudizio dal giudice rimettente, decisione ritenuta però superabile alla luce della sopravvenuta citata normativa.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).
 (Cost., art. 3) Pag. 19
- N. 128. Ordinanza del tribunale di Torino dell'8 novembre 1990.
Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Interpretazione formulata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 247/1989: necessità di un'attività fraudolenta) - Difformità dall'interpretazione della Corte di cassazione, sezioni unite (sentenza 6 luglio-23 ottobre 1990) - Disparità di trattamento - Violazione del principio della tassatività delle fattispecie penali.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma) » 21
- N. 129. Ordinanza del tribunale di sorveglianza della corte di appello di Torino del 5 ottobre 1990.
Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 327/1989.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).
 (Cost., artt. 3 e 27) » 23
- N. 130. Ordinanza del tribunale di sorveglianza della corte di appello di Torino del 5 ottobre 1990.
Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 327/1989.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).
 (Cost., artt. 3 e 27) » 28
- N. 131. Ordinanza del tribunale di sorveglianza della corte di appello di Torino del 5 ottobre 1990.
Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 327/1989.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).
 (Cost., artt. 3 e 27) » 33

N. 132. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Roma del 6 febbraio 1990.

Imposta Irpef - Indennità di buonuscita - Dipendenti dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato - Inclusione nella base imponibile ai fini del calcolo della buonuscita della percentuale afferente in via virtuale alla contribuzione (4% dell'80% dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per *ex* combattente) - Prospettato contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 178/1986).

(Legge 26 settembre 1985, n. 485, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., art. 53)

Pag. 38

N. 133. Ordinanza del tribunale di Milano del 5 dicembre 1990.

Processo penale - Giudizio direttissimo - Richiesta di rito abbreviato - Consenso del p.m. condizionato a disposizione di consulenza tecnica - Preclusione per il mutamento del rito - Obbligo per il p.m. di procedere preventivamente agli accertamenti tecnici in caso di adizione del rito direttissimo - Omessa previsione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex* art. 442, secondo comma, del c.p.p. - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 449 e 452).

(Cost., artt. 3 e 101)

» 39

N. 134. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale dell'Umbria del 28 febbraio 1990.

Tributi in genere - Imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni (Iciap) - Capacità contributiva desunta dalla superficie utilizzata per le attività produttive anziché dal reddito percepito - Asserito contrasto della normativa impugnata che pone una presunzione assoluta di redditività, con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, i quali impongono che il prelievo tributario debba avere causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori della capacità contributiva.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, artt. 1 e 2, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 40

N. 135. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Biella del 19 novembre 1990.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) - Rendite vitalizie corrisposte a *ex* deputati, senatori e categorie equiparate (componenti della Corte costituzionale, nonché di regioni, province e comuni) - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento di privilegio per altre categorie di alti funzionari in quiescenza (alti ufficiali dell'Esercito, alti magistrati, ecc.) - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6-*bis*, in relazione al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 1; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 24, secondo comma, 29, penultimo comma; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, lett. *h*), primo comma; d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 33, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 53, primo comma)

» 42

N. 136. Ordinanza del pretore di Ferrara del 26 gennaio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni Enpav - Pensione di reversibilità - Esclusione dal diritto a pensione del coniuge superstite nell'ipotesi di matrimonio contratto successivamente alla data del pensionamento per vecchiaia dell'altro coniuge poi deceduto - Irrazionalità del trattamento di sfavore del tardivo coniugio e violazione dei principi della tutela del matrimonio e della famiglia, nonché dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 123/1990 relativa al tardivo coniugio di pensionati statali.

(Legge 18 agosto 1962, n. 1357, art. 22).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 38)

» 44

N. 137. Ordinanza della corte di appello di Perugia del 21 dicembre 1990.

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Impugnazione - Esclusione per il p.m. - Violazione del principio di parità tra le parti nel processo nonché dell'interesse all'applicazione di una «giusta» pena.

(C.P.P. 1988, art. 443, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27)

Pag. 46

N. 138. Ordinanza del tribunale di Roma dell'8 gennaio 1990.

Riforma fondiaria e agraria - Terreni anticipatamente riscattati *ex lege* n. 379/1967 e terre automaticamente affrancate *ex lege* n. 386/1976 - Previsione di un perpetuo vincolo di indivisibilità solo per la prima categoria di terreni e non per la seconda in relazione alla quale allo scadere del trentennio dalla assegnazione è prevista la divisibilità - Irragionevole previsione per le stesse terre di riforma di una diversa disciplina.

(Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 10, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 48

N. 139. Ordinanza del tribunale di Roma del 6 dicembre 1989.

Riforma fondiaria e agraria - Terreni anticipatamente riscattati *ex lege* n. 379/1967 e terre automaticamente affrancate *ex lege* n. 386/1976 - Previsione di un perpetuo vincolo di indivisibilità solo per la prima categoria di terreni e non per la seconda in relazione alla quale allo scadere del trentennio dalla assegnazione è prevista la divisibilità - Irragionevole previsione per le stesse terre di riforma di una diversa disciplina.

(Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 10, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 51

N. 140. Ordinanza della Corte di cassazione del 10 dicembre 1990.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Diverso regime di impugnazione a seconda che sia emessa a seguito delle sole indagini preliminari (appello o ricorso per cassazione del minore e del p.g.) o a seguito dell'udienza preliminare (opposizione al tribunale per i minorenni del p.m. o del difensore) - Lamentata esclusione, nel secondo caso, per il p.g. del potere di impugnazione - Disparità di trattamento.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma).

(Cost., art. 3)

» 54

N. 141. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia del 12 dicembre 1990.

Paesaggio (tutela del) - Regione Friuli-Venezia Giulia - Zone sottoposte al vincolo paesistico di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985 - Esclusione, con legge regionale, della necessità della specifica autorizzazione per gli interventi nelle suddette zone situate nei comuni il cui strumento urbanistico è adeguato al piano urbanistico regionale - Conseguente esclusione di ogni possibilità di controllo statale su detti interventi - Legiferazione su di una materia (tutela paesistica) in ordine alla quale alla regione spetta solo una competenza integrativa ed attuativa delle leggi statali.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, art. 6, terzo comma).

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 6)

57

N. 142. Ordinanza del tribunale di Foggia del 22 gennaio 1991.

Elezioni - Ineleggibilità e incompatibilità - Cause di ineleggibilità a consigliere comunale - Domanda di dimissioni dalla carica incompatibile - Efficacia dalla data di accettazione, o, in mancanza del provvedimento formale di accettazione, dal quinto giorno successivo a quello di presentazione della domanda - Mancata previsione dell'efficacia immediata dalle dimissioni come previsto per gli altri casi di incompatibilità disciplinati dalla norma impugnata - Incidenza sul diritto di elettorato passivo.

(Legge 23 aprile 1981, n. 54, art. 2, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 51)

Pag. 63

N. 143. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 22 ottobre 1990.

Processo penale - Udienza preliminare - Questione pregiudiziale civile inerente allo *status* di fallito - Sospensione del giudizio penale - Omessa previsione - Possibile conflitto tra giudicato civile e decisione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 2 e 3, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 65

N. 144. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 7 dicembre 1990.

Processo penale - Rinvio a giudizio - Fascicolo del dibattimento da formarsi su prescrizioni del g.i.p. - Inserimento nello stesso degli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale a querela, istanza, richiesta di parte - Atti relativi alla procedibilità d'ufficio (rapporto penale - denuncia) - Omessa previsione per l'inserimento di tali atti - Intralcio per la speditezza del dibattimento - Irrazionale lesione del buon andamento e dell'organizzazione degli uffici della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 431, lett. a).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

» 66

N. 145. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 6 dicembre 1990.

Processo penale - Udienza preliminare - Discussione - Acquisizione di prove (nella specie: prova per testi, verbalizzante della g.d.f.) - Richiesta del p.m. - Omessa previsione - Possibilità solo in caso di manifesta o evidente decisività o su impulso del g.i.p. - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Disparità di trattamento rispetto alla figura di p.m. come inquadrata dagli artt. 326 e 358 del c.p.p.

Processo penale - Udienza preliminare - Discussione - Richiesta del p.m. di ricitazione del verbalizzante per chiarimenti - Omessa previsione - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Paventato mutamento dell'obbligatorietà dell'azione penale in discrezionalità.

(C.P.P. 1988, art. 421, primo comma, in relazione al c.p.p. 1988, artt. 326, 358 e 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 112)

» 68

N. 146. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Asti del 22 novembre 1990.

Processo penale - Richiesta di archiviazione del p.m. - Avviso alla parte offesa finalizzata all'opposizione a tale richiesta - Mancato adempimento - Nullità del decreto di archiviazione - Omessa previsione - Inammissibilità dell'opposizione della p.o. a tale richiesta per tardività - Conseguente lesione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze nn. 132/1968 e 445/1990.

(C.P.P. 1988, art. 178, lett. c).

(Cost., art. 24)

» 70

- N. 147. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, del 6 dicembre 1990.

Regione Sicilia - Riscossione delle imposte - Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate - Possibilità di conferimento della concessione del servizio di riscossione alle società per azioni costituite soltanto da istituti ed aziende di credito - Mancata previsione della possibilità di conferimento di detta concessione anche alle società per azioni costituite da persone fisiche con capitale interamente versato non inferiore ad un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio ed il cui statuto preveda l'inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento delle azioni non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze, come stabilito dalla legislazione statale (art. 1, primo comma, lett. e), punto 3, della legge n. 657/1986 e art. 31, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988) - Asserita violazione del limite dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 959/1988.

(Legge regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, art. 20, primo comma, lett. c).

(Statuto regione Sicilia, art. 17)

Pag. 71

- N. 148. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 5 novembre 1990.

Processo penale - Richiesta di archiviazione non condivisa dal g.i.p. - Restituzione degli atti al p.m. per ulteriori indagini - Mancata o parziale ottemperanza - «Natura ordinatoria e imperativa» dell'ordinanza di restituzione - Omessa previsione - Lamentata carenza normativa in materia - Lesione del principio di buona amministrazione della giustizia - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Richiesta di archiviazione non condivisa dal g.i.p. - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione o per ulteriori indagini - Mancata ottemperanza - Obbligatoria avocazione del p.g. - Omessa previsione - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 409, quarto comma, 412, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 112)

» 75

- N. 149. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 13 novembre 1990.

Processo penale - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Limiti - Possibilità di proporre solo su impulso del g.i.p. - Impossibilità per lo stesso di nomina del c.t.u. - Lesione del diritto di difesa - Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio del buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 97)

» 82

- N. 150. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 26 novembre 1990.

Processo penale - Arresto o fermo - Emissione da parte del p.m. del decreto di rimessione in libertà ex art. 121, primo comma, norme di attuazione - Udienza di convalida - Ritenuta impossibilità per il p.m. di chiedere misure cautelari all'esito dell'interrogatorio eventualmente reso dall'indagato in tale sede o all'esito di eventuali ulteriori indagini svolte nelle more - Lamentata inutile formalità dal risultato scontato - Conseguente violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 121, secondo comma).

(Cost., artt. 97 e 101, secondo comma)

» 83

- N. 151. Ordinanza del pretore di Pordenone del 25 ottobre 1990.

Affissioni pubbliche - Distruzione di scritti fatti affiggere dalle autorità pubbliche o ecclesiastiche - Previsto assoggettamento a sanzione penale anche nel caso in cui tali scritti sono affissi fuori dei luoghi a ciò destinati - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla ipotesi di distruzione di scritti fatti affiggere da privati, nel qual caso la punibilità è ammessa solo se gli scritti siano affissi nei luoghi suddetti.

(C.P., art. 664, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 86

- N. 152. Ordinanza del tribunale di Torino dell'11 ottobre 1990.
Assicurazione (contratto di) - Assicurazione contro danni - Diritto di surroga dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili - Mancata previsione dell'esclusione, dal regresso dell'ente assicuratore, delle somme dovute per titoli di danni autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato - Asserita violazione del diritto fondamentale alla salute, quando (come nel caso di specie) si tratti di danni che su di esso incidono, attesa la nullificazione del compenso dovuto per il danno biologico ed il danno morale - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 88/1979, 132/1985 e 319/1989.
(C.C., art. 1916).
(Cost., artt. 2, 3, 32 e 38) Pag. 87
- N. 153. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 12 novembre 1990.
Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione (13 agosto 1990) - Opposizione della parte offesa (13 settembre 1990) in termini perché concomitante con la sospensione feriale degli stessi (1° agosto 1990-15 settembre 1990) ma inammissibile perché successiva all'emissione del decreto di archiviazione (3 settembre 1990) - Richiesta di revoca del p.m. «in base a nuove valutazioni degli stessi fatti» - Inammissibilità - Possibilità solo per esigenze di nuove investigazioni - Conseguente violazione del diritto di difesa della p.o.
(C.P.P. 1988, art. 409).
(Cost., art. 24) » 90
- N. 154. Ordinanza della Corte di cassazione del 10 gennaio 1991.
Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale - Appello - Inammissibilità - Conseguente improponibilità di impugnazione per motivi di merito - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono di tale beneficio.
(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).
(Cost., art. 3) » 94
- N. 155. Ordinanza del pretore di Verona del 28 gennaio 1991.
Locazione - Immobili urbani - Locazione immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita di avviamento - Esclusione di detta indennità per gli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici - Mancata previsione dell'esclusione anche dei rapporti di locazione relativi a immobili interni o complementari a case di cura - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni aventi la medesima *ratio* normativa - Irragionevole limite alla proprietà privata, atteso il non giustificato sacrificio cui è sottoposto il locatore - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/1983.
(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 35).
(Cost., artt. 3 e 42) » 95
- N. 156. Ordinanza del pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, del 10 gennaio 1991.
Procedimento civile - Procedimento *ex art. 700 del cod. proc. civ.* - Notifica alla controparte del decreto emesso *inaudita altera parte* - Termini - Perentorietà - Inosservanza per causa non ascrivibile al ricorrente - Non consentita rimessione in termini - Violazione del diritto di difesa.
(C.P.C., artt. 153, 690, secondo comma).
(Cost., art. 24) » 97
- N. 157. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cosenza del 19 gennaio 1991.
Processo penale - Indagini preliminari - Reato perseguibile a querela - Sequestro preventivo - Richiesta del p.m. - Necessità - Impossibilità per il g.i.p. di concederlo su richiesta della sola parte offesa - Violazione dei diritti di difesa.
(C.P.P. 1988, art. 321).
(Cost., art. 24) » 99

N. 158. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cosenza del 19 gennaio 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Reato perseguibile a querela - Sequestro preventivo - Richiesta del p.m. - Necessità - Impossibilità per il g.i.p. di concederlo su richiesta della sola parte offesa - Violazione dei diritti di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 321).

(Cost., art. 24)

Pag. 100

N. 159. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 14 dicembre 1990.

Processo penale - Indagini e udienza preliminare - Acquisizione di prove su richiesta delle parti (nella specie: imputato) - Omessa previsione - Possibilità solo in caso di manifesta o evidente decisività o su impulso del g.i.p. - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di soggezione del giudice alla sola legge e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 422, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 97 e 101, secondo comma)

» 101

N. 160. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 5 dicembre 1990.

Processo penale - Contrasto interpretativo, su norma relativa all'efficacia del decreto di irreperibilità, tra g.i.p. e giudice collegiale - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Restituzione degli atti al g.i.p. per ritenuta nullità del provvedimento di rinvio a giudizio - Conseguente, dovuta ed ultronea attività dello stesso - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, artt. 28, primo comma, 160, primo comma, e 431).

(Cost., artt. 2, 3 e 97)

102

N. 161. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio dell'11 giugno 1990.

Edilizia ed urbanistica - Opere abusive eseguite dal terzo detentore del bene immobile - Inottemperanza da parte di questi all'ordine di demolizione del manufatto abusivo - Sanzione dell'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del comune - Operatività anche nei confronti del proprietario estraneo alla commissione - Irragionevolezza - Lesione del diritto di proprietà.

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 42)

104

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 102

Sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Procedimento pretorile - Confessione dell'imputato resa nel corso dell'interrogatorio - Esclusione dell'applicazione del giudizio direttissimo - Irragionevolezza ed ingiustificata discriminazione di identiche situazioni processuali - Illegittimità costituzionale parziale.

(C.P.P., art. 566, nono comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 agosto 1990 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a carico di Cazzarotto Stefano, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Cazzarotto Stefano, il Pretore di Grosseto ha sollevato, con ordinanza del 9 agosto 1990, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale (secondo cui «fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro»), in quanto esclude l'applicabilità al procedimento pretorile della disciplina del rito direttissimo di cui all'art. 449 del codice di procedura penale, con particolare riferimento all'ipotesi di cui al quinto comma di quest'ultimo articolo (confessione dell'imputato).

Osserva preliminarmente il giudice *a quo* che la presunta ragione della limitazione del giudizio direttissimo nel processo pretorile al solo caso di cui alla lettera *a*) della direttiva n. 43 della legge-delega (giudizio contestuale alla convalida dell'arresto in flagranza) — ragione individuata nella peculiarità del processo pretorile stesso — non appare fondata, in quanto essa manterrebbe la sua valenza solo ove fosse consentita la facoltà di scelta tra il procedimento direttissimo di cui all'art. 566 del codice di procedura penale e quello direttissimo cosiddetto ordinario regolato dall'art. 449 dello stesso codice: ma ciò è escluso dalla disposizione in questione.

Ciò posto, la norma impugnata violerebbe, ad avviso del remittente, i sopra indicati parametri costituzionali, in quanto l'imputato di reato di competenza pretorile, in caso di identico comportamento, quale l'aver reso piena confessione, verrebbe a soffrire una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato di reato di competenza del tribunale, sia per la maggiore durata del giudizio in sé, da instaurare con rito ordinario e quindi con termini più lunghi, sia per il protrarsi della custodia cautelare, come avviene nel caso di specie.

Quanto alla rilevanza, il Pretore osserva che dalla decisione della proposta questione dipende la natura del giudizio con il quale definire il procedimento.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Grosseto dubita della legittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, in quanto esclude l'applicabilità, nel procedimento pretorile, del giudizio direttissimo nella ipotesi — prevista nell'art. 449, quinto comma, dello stesso codice in ordine al procedimento davanti al tribunale — di confessione resa dall'imputato nel corso dell'interrogatorio; la norma violerebbe, ad avviso del remittente, gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irrazionale disparità di trattamento tra imputati confessi, a seconda che il reato sia di competenza del tribunale o del pretore, in quanto in quest'ultima ipotesi, dovendosi procedere col rito ordinario, l'imputato verrebbe a soffrire tempi di durata maggiore del processo.

2. — La questione è fondata.

L'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, prevede — con disposizione specifica che esclude l'applicabilità della generale norma di rinvio di cui all'art. 549 — che «Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro» (cioè nei modi ordinari). L'instaurazione del giudizio direttissimo dinanzi al pretore viene, perciò, circoscritta alle sole ipotesi disciplinate nel medesimo art. 566: vale a dire quella del giudizio contestuale alla convalida dell'arresto in flagranza e quella (quinto comma) del giudizio su consenso dell'imputato e del pubblico ministero in caso di mancata convalida.

Rispetto alla disciplina dettata dall'art. 449 del codice di procedura penale per il procedimento davanti al tribunale, restano pertanto esclusi, nel processo pretorile, i casi di giudizio direttissimo previsti dai commi quarto e quinto di detto articolo, già contemplati rispettivamente nelle lettere *b)* e *c)* della direttiva n. 43 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81: cioè quello del giudizio separato (entro quindici giorni dall'arresto in flagranza) dalla convalida dell'arresto e quello, che qui particolarmente interessa, al quale il pubblico ministero può procedere — per una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato — «nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione».

In ordine alla descritta disciplina del rito direttissimo nel procedimento davanti al pretore, dai lavori preparatori risulta che le ragioni della mancata previsione in tale sede delle ipotesi da ultimo indicate risiedono, in generale, nella peculiarità del procedimento pretorile, informato a criteri di snellezza e speditezza, con conseguente tendenza alla massima disincentivazione del dibattimento. In particolare, per il caso del giudizio entro quindici giorni dall'arresto si è ritenuto che esso sarebbe finito col diventare l'ipotesi normale, con conseguente arretramento rispetto alla normativa del codice di procedura penale abrogato (art. 505) e mancato rispetto del principio della massima semplificazione del procedimento di pretura (direttiva n. 103 della legge-delega), nel quale la regola è invece la contestualità tra convalida e giudizio direttissimo. Quanto al caso di confessione, si è osservato che tale forma di giudizio direttissimo rimaneva «assorbita — se così si può dire — dalle forme di definizione anticipata del procedimento, che nel processo di pretura saranno il rito ordinario in caso appunto di evidenza della prova o di confessione dell'imputato», e la sua adozione è parsa «non praticabile» poiché «il procedimento pretorile — celere e snello — consente di raggiungere risultati sostanzialmente analoghi» (cfr., in tal senso, rispettivamente, le relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo).

3. — Premesso che il nuovo codice di procedura penale è caratterizzato da un evidente *favor* nei confronti dei procedimenti differenziati, nell'ambito dei quali, in particolare, le possibilità di ricorso al giudizio direttissimo sono state ampliate rispetto al codice abrogato, anche in considerazione della «accentuata caratterizzazione [di tale giudizio] sugli schemi del processo accusatorio» (v. relazione al progetto preliminare), va osservato che l'esclusione nel processo di pretura del rito direttissimo in alcune ipotesi andrebbe sorretta, onde evitare ingiuste discriminazioni, da una adeguata *ratio*, strettamente connessa con la struttura e le caratteristiche del processo pretorile volute dal legislatore delegante. Ora, le motivazioni sopra riportate che hanno indotto il legislatore delegato ad escludere in tale processo il ricorso al rito direttissimo nel caso di confessione (che è la sola ipotesi qui in discussione, anche sotto il profilo della rilevanza nel giudizio *a quo*) si rivelano inadeguate allo scopo, anche perché basate in gran parte su considerazioni meramente empiriche.

In realtà, non sono rinvenibili nel sistema valide ragioni giustificative della disciplina impugnata. Il giudizio direttissimo assomma in sé i vantaggi (che tali sono innanzitutto per lo stesso imputato) della estrema celerità, dovendosi l'udienza dibattimentale tenere — nel caso in esame — entro quindici giorni dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, e della pubblicità: l'aver precluso al pubblico ministero presso la pretura, nel caso di particolare evidenza della prova qual è quello dell'avvenuta confessione dell'imputato, la possibilità di ottenere un tale rapidissimo sbocco dibattimentale del processo, nonché all'imputato stesso di usufruirne, è una scelta che non può

ritenersi razionalmente sorretta dalla considerazione (addotta nella relazione al progetto preliminare) secondo cui il rito in questione verrebbe assorbito dalle forme di definizione anticipata del procedimento, le quali presentano, invece, caratteristiche del tutto differenti. La norma impugnata si rivela, dunque, irragionevole ed ingiustificatamente discriminatoria di identiche situazioni processuali, e pertanto, pur prescindendo dalla sua dubbia compatibilità con le direttive nn. 43 e 103 della legge-delega (questione non prospettata dal giudice remittente), ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale *in parte qua* per violazione dell'art. 3 della Costituzione, con conseguente assorbimento del profilo di censura relativo all'art. 24 della Costituzione stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 449, quinto comma, dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0311

N. 103

Sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Iciap - Anno 1989 - Imposizione in ordine alla effettiva redditività dell'attività - Possibilità di fornire la prova contraria da parte dei soggetti d'imposta - Divieto - Richiamo alle sentenze nn. 42/1980 e 28/1987 - Incontrollabilità della applicazione del tributo - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, con modificazioni).

Imposta in genere - Iciap - Comuni - Potere di determinare la misura del tributo - Disomogeneità di deliberazioni da comune a comune per situazioni identiche - Richiamo alla sentenza n. 159/1985 - Autonomia degli enti locali in materia - Non fondatezza.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, promossi con ordinanze emesse il 22 dicembre 1989 dal Tribunale di Napoli, il 17 gennaio 1990 (con tre ordinanze), dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, iscritte rispettivamente ai nn. 671, 717, 726 e 739 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 44, 49 e 50, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Guerrieri Luigi ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1 — Nel corso di un procedimento civile promosso da professionisti per l'accertamento negativo dell'obbligo tributario in relazione alla I.C.I.A.P. (imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni), il Tribunale di Napoli (ord. n. 671 del 22 dicembre 1989), dichiarata con sentenza non definitiva la giurisdizione del giudice ordinario, ha sollevato questione di legittimità costituzionale «degli artt. da 1 a 2 della legge 24 aprile 1989, n. 144» (*recte* decreto-legge 11 marzo 1989, n. 66, convertito in legge con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144, istitutivo della imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese), nella parte in cui, quale parametro e indice di rilevazione della capacità contributiva, si assume la superficie dei locali utilizzati per l'esercizio di una professione, di un'arte e di un'impresa, senza consentire prova contraria, in riferimento all'art. 53 Cost., nonché nella parte in cui è attribuita all'ente impositore (Comune) la facoltà di aumentare o ridurre discrezionalmente la misura base dell'importo consentendo di colpire con aliquote non omogenee attività identiche, esercitate in Comuni diversi, in riferimento all'art. 3 Cost.

Il Collegio *a quo* deduce che il dato obiettivo della superficie dei locali utilizzati è «illogico» indice rivelatore della capacità contributiva, desumibile viceversa «dalla qualità e quantità della clientela, dall'abitudine della stessa, dalla competenza professionale del titolare e dei suoi collaboratori, dall'organizzazione dell'attività e del servizio».

1.2 — È intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità della questione. Si osserva infatti che il Tribunale ha sollevato la questione sulla normativa «così come mod. dal decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332»: ma tale provvedimento si applicherebbe «dall'anno 1990», mentre la fattispecie oggetto del giudizio *a quo* concerne la denuncia I.C.I.A.P. 1989.

L'inammissibilità della questione deriverebbe anche dal difetto di giurisdizione dell'A.G.O. *ex* art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638 (richiamato dall'art. 4, ottavo comma, decreto-legge 2 marzo 1989 n. 66).

Nel merito la questione sarebbe infondata. In primo luogo perché il legislatore avrebbe attribuito circoscritte potestà impositive agli enti locali proprio per accrescerne l'autonomia. E poi nell'area tributaria molti sarebbero gli elementi, gli indicatori di capacità contributiva tenuti presenti dal legislatore al quale la Costituzione lascia in merito ampia discrezionalità. L'esercizio di un'impresa o di una professione sarebbe «di per sé indice rivelatore di ricchezza», e il dato relativo alla «superficie utilizzata» renderebbe ancora più concreto detto indice, rivelando la dimensione dell'attività esercitata.

In definitiva, sarebbe stata scelta la soluzione di un tributo (I.C.I.A.P.) «ipersemplificato e un po' rozzo», in considerazione della modesta entità media del tributo; della sua attribuzione alla finanza locale non dotata di uffici attrezzati; dell'esigenza di non caricare il «presupposto-reddito» di ulteriori compiti di rivelatore di ricchezza.

Infatti, «affidare solo all'IRPEF il compito di attuare l'art. 53 comma secondo Cost.» comporterebbe «inevitabilmente una riduzione dell'effettività del sistema».

2.1 — Con tre ordinanze di pari data (717, 726, 739 del 17 gennaio 1990), il T.a.r. per l'Umbria ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli stessi artt. 1 e 2 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 conv. in legge 24 aprile 1989 n. 144, nella parte in cui, identicamente, fanno irrazionale riferimento, per determinare la misura del tributo, alla superficie dell'immobile utilizzato e affidano all'Ente impositore la determinazione della misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella tabella allegata alla legge, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.

Le ordinanze, che ripetono gli argomenti indicati *sub* 1.1, risultano emesse nel corso di giudizi promossi avverso la delibera (27 febbraio 1989 n. 733) della Giunta del Comune di Perugia (ord. n. 717 e 739), nonché (ord. n. 726) avverso la delibera consiliare del Comune di Pietralunga (31 marzo 1989, n. 14), con le quali, in applicazione di quanto disposto dalla normativa sull'I.C.I.A.P., è stata fissata nel massimo la misura del tributo dovuto.

2.2 — Si sono costituiti taluni ricorrenti osservando che le modifiche migliorative apportate dal decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332, conv. nella legge 27 novembre 1989 n. 384, ma a decorrere dal 1990, dimostrerebbero l'indubbia incostituzionalità della normativa precedente, corretta nel senso di consentire prova *in adverso*, nonché spettare ai Comuni solo la facoltà di ridurre o elevare, entro certi limiti, i livelli di reddito per determinate riduzioni o aumenti della misura dell'imposta.

In particolare, si insiste per l'incostituzionalità dell'art. 1, sesto comma, decreto-legge n. 66 in quanto riferisce il prelievo ad una (pretesa) manifestazione di capacità contributiva non effettiva, in contrasto con l'art. 53 Cost. e con la relativa giurisprudenza costituzionale.

2.3 — L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei tre giudizi, ha dedotto l'inammissibilità della questione sotto il profilo che «l'eventuale accoglimento del ricorso (annullamento della delibera con cui si stabilisce la misura massima del tributo) condurrebbe soltanto alla applicazione dell'I.C.I.A.P. nella misura minima, non alla totale esclusione della debenza del tributo (argomento quest'ultimo sul quale ha giurisdizione, dopo fase amministrativa, il Giudice ordinario)».

In ordine all'infondatezza vengono richiamati gli argomenti dedotti *sub* 1.2.

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze concernono una identica questione: i relativi giudizi vanno riuniti, in conseguenza, per formare oggetto di un'unica pronuncia.

2.1 — Il Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi per l'accertamento negativo di obbligo tributario da parte di soggetti colpiti dall'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 24 aprile 1989, n. 144 (*recte* decreto-legge 1° marzo 1989, n. 66 convertito in legge, con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144) recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Con le riferite norme si è istituita, e a decorrere dall'anno 1989, l'imposta di cui trattasi: la relativa misura è rimessa all'ente locale interessato, con possibilità di fissazione di aliquote diverse tra Comune e Comune per attività identiche e conseguente asserita irrazionale disomogeneità del sistema impositivo. Sistema poi che fa derivare il prelievo unicamente dal dato oggettivo della superficie dei locali usufruiti con disarticolazione da qualsivoglia indice reddituale, rivelatore, cioè, di capacità contributiva. Né resta in tal modo consentito ai soggetti della obbligazione tributaria di fornire prova contraria.

2.2 — Analoghe argomentazioni sono svolte dal Tribunale amministrativo dell'Umbria su ricorsi avverso le deliberazioni comunali di fissazione, nel massimo, dell'aliquota di prelievo dell'imposta.

3. — L'inammissibilità della questione proposta dal Tribunale di Napoli (*supra* 2.1) è sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato sotto un duplice profilo:

a) ancorché si verta in causa sui criteri di applicabilità delle norme per l'anno 1989, l'incidente avrebbe riferimento anche a norme migliorative successive in vigore dal 1990, avendo il giudice *a quo* denunciato le precedenti disposizioni «così come modificate dalla legge 27 novembre 1989, n. 344» (*recte* decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 — Misure fiscali urgenti — convertito in legge, con modificazioni, 27 novembre 1989, n. 384);

b) nei termini della dedotta pretesa, così come processualmente introdotta, il giudice ordinario difetterebbe di giurisdizione.

Entrambe le censure non hanno pregio: non la prima perché il contesto dell'ordinanza di rimessione appare inequivocamente circoscritto alle disposizioni applicabili solo per l'anno 1989 (artt. 1 e 2 d.-l. 1° marzo 1989, n. 66 e relativa legge di conversione). Quanto poi alla seconda eccezione, il Collegio remittente ha espressamente affermato in causa la propria giurisdizione, il che è bastevole, per le finalità del processo costituzionale, a dare ingresso alla successiva disamina del merito (cfr. sentenza n. 414 del 1989).

Tali conclusioni consentono di affrontare nel merito le questioni anche nella prospettiva degli incidenti sollevati dal Tribunale amministrativo dell'Umbria (*supra* 2.2), restando ininfluyente la relativa eccezione posta dall'Avvocatura.

4. — Viene dapprima all'esame l'assunta disomogeneità di deliberazione, da Comune a Comune, per situazioni identiche. La questione non è fondata.

La Corte ha già avuto modo di considerare che si è di fronte, in casi del genere, alle inevitabili conseguenze del fatto che gli enti locali impositori godono di autonomia e possono esercitarla, nelle loro scelte, con valutazioni diverse a seconda delle rispettive differenti situazioni ambientali che sono variabili da territorio a territorio, senza che tanto abbia, e per ciò solo, a comportare censura, (cfr. sentenza n. 159 del 1985).

5. — Fondata è la questione attinente al riferimento, quale indice per l'assoggettamento all'imposta, unicamente alla superficie dei locali adibiti all'esercizio di attività.

Giova ricordare all'uopo che le presunzioni tributarie, e di ciò in effetti si tratta, intanto possono legittimamente operare quali rivelatrici di ricchezza in quanto restino collegate in qualche modo a elementi concreti di redditività ancorché di non semplice accertamento. In altri termini, l'applicazione del tributo che ne deriva non può riposare su basi del tutto incontrollabili per i fini che si ripropongono, quando non addirittura fittizie (sentenze n. 42 del 1980 e n. 283 del 1987).

E infatti, per ciò che attiene all'odierno esame, il parametro è stato inteso come rapporto unico — in assoluto — di causa ed effetto rispetto al volume d'affari conseguito, essendo in ordine a questo privo di qualsivoglia collegamento o riscontro.

Né vale obiettare, come fa l'Avvocatura, che si tratterebbe di un sistema originato da necessità di ipersemplicificazione, essendo contraddetta l'asserzione stessa dalla immediata introduzione di correttivi, a valere tuttavia dal successivo anno 1990. Conclusivamente la presunzione di cui trattasi, in quanto preclusiva di prova *in adverso*, è insuscettibile, per la irrazionalità che ne deriva, di porsi come fonte rivelatrice di una concreta capacità contributiva.

Al che consegue l'accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito in legge, con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui — relativamente all'applicazione per l'anno 1989 dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del Comune, di arti e professioni e di imprese — non consente ai soggetti d'imposta di fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito in legge, con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144, per la parte in cui è attribuito ai Comuni, nei confronti dell'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni e di imprese, il potere di determinarne la misura, sollevata dal Tribunale di Napoli nonché dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0312

N. 104

Sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati militari - Sottufficiali delle FF.AA. - Formazione del giudicato penale - Proscioglimento - Attivazione del procedimento disciplinare - Mancata previsione di termini decadenziali anche in ordine alla effettuazione di ulteriori atti di procedura e ai relativi termini dilatori - Irragionevole manifesta disparità di trattamento con gli impiegati civili dello Stato - Richiamo alle sentenze nn. 490/1989, 145/1976, 1128/1988 e 264/1990 - Ingiustificata deteriore situazione dello *status* militare - Illegittimità costituzionale.

(Legge 31 luglio 1954, n. 599, artt. 20, 64, 65, 72 e 74).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, 64, 65, 66, 67, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954, n. 599 («Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Arma aerea»), promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1990 dal Tribunale Amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Vitali Sabatino contro il Ministero delle Finanze, iscritta al n. 664 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Vitali Sabatino;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1991 il giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

1. — Nel giudizio promosso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria da Vitali Sabatino (già brigadiere della Guardia di finanza) per l'annullamento del decreto ministeriale 12 febbraio 1988 n. 264967 — con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, (art. 60, punto 6, legge 31 luglio 1954 n. 599) con conseguente cessazione dal servizio, all'esito di un procedimento disciplinare iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado della Corte d'appello di Venezia emessa il 30 gennaio 1986, che aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per intervenuta prescrizione dei reati (di contrabbando e corruzione) — il Tribunale amministrativo regionale adito ha sollevato, con ordinanza del 5 luglio 1990 in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 64, 65, 66, 67, 72 e 74 della citata legge n. 599 del 1954, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono termini per l'attivazione del procedimento disciplinare a carico dei sottufficiali delle Forze Armate e per la effettuazione degli ulteriori atti di procedura e non garantiscono termini dilatori prima della comparizione dell'inquisito innanzi alla Commissione di disciplina.

Il Tribunale amministrativo regionale — dopo aver premesso che il ricorrente lamentava sia che il procedimento disciplinare era stato attivato nei suoi confronti oltre un anno dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello, sia che gli era stato dato preavviso di soli sette giorni della data di trattazione orale del procedimento innanzi alla commissione di disciplina, sia infine che il procedimento stesso era stato ripetutamente interrotto per periodi superiori a 90 giorni — escludeva che potesse effettuarsi una automatica trasposizione dei termini procedurali previsti dal d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (artt. 97, 111, 120), trattandosi di normativa applicabile agli impiegati civili dello Stato e non anche ai militari, ma riteneva non giustificabile tale disparità di trattamento pur tenendo conto della peculiarità dello *status* dei sottufficiali delle Forze Armate.

Secondo il giudice *a quo*, le disposizioni impugnate, applicabili al caso di specie in virtù del rinvio operato dall'art. 1 della legge 17 aprile 1957 n. 260, sarebbero, poi, anche in contrasto con l'art. 2 Cost., in quanto la soggezione a procedimento disciplinare potenzialmente senza limiti di tempo determinerebbe una effettiva compressione dei diritti fondamentali dell'inquisito; sia con l'art. 52 Cost., secondo cui l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

2. — La predetta ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, del 7 novembre 1990 n. 44.

3. — Si è costituita la parte privata Sabatino Vitali aderendo sostanzialmente alle argomentazioni svolte dal giudice *a quo*.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 20, 64, 65, 66, 67, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954 n. 599 contrastino con gli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione nella parte in cui non prevedono termini decadenziali sia per l'attivazione del procedimento disciplinare a carico dei sottufficiali delle Forze Armate, sia per l'esecuzione degli ulteriori atti d'impulso procedimentale, nonché nella parte in cui non sono garantiti termini dilatori prima della comparizione dell'inquisito davanti alla commissione di disciplina.

2. — La questione è fondata.

Oggetto del giudizio *a quo* è la fattispecie costituita dal procedimento disciplinare instaurato a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento con formula non pienamente liberatoria nei confronti dei sottufficiali della Guardia di finanza, per i quali trova applicazione la disciplina impugnata (dettata per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Arma aerea) in forza del rinvio operato dall'art. 1 della legge 17 aprile 1957 n. 260 (Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza).

L'art. 20 della legge n. 599 del 1954 cit. infatti — dopo aver previsto che il sottufficiale, il quale sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale — prescrive che, se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti, mentre in ogni altro caso di proscioglimento con formula diversa da quelle (ampiamente liberatorie) suddette la sospensione è revocata solo se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare.

I successivi artt. 64, 65, 67, 72 e 74 dettano poi norme in ordine al procedimento disciplinare in genere e sono quindi applicabili anche alla fattispecie in esame. Tale normativa contempla uno sviluppo del procedimento disciplinare articolato in distinti momenti, ben individuati nei contenuti, ma non cadenzati nei tempi. Infatti, limitatamente a quanto rileva ai fini del decidere, può notarsi che è prevista un'iniziale inchiesta formale con l'obbligo per l'Autorità procedente (variamente individuata dall'art. 65 cit. secondo precisi criteri di competenza) di contestare gli addebiti al sottufficiale inquisito, che ha facoltà di presentare sue discolpe (art. 64, primo comma, cit.). Conclusasi l'inchiesta formale con la raccolta degli elementi di prova dell'addebito contestato, l'autorità procedente, ove ritenga il sottufficiale passibile della sanzione della perdita del grado (cui consegue, ex art. 26, lett. g, della stessa legge n. 599 del 1954, la cessazione dal servizio permanente e quindi la perdita del posto di lavoro) ne ordina il deferimento alla Commissione di disciplina (art. 66 cit.) e della convocazione di questa stessa dà comunicazione all'inquisito (art. 72, terzo comma, cit.).

La seduta della Commissione di disciplina è celebrata in contraddittorio con il sottufficiale inquisito, assistito da un ufficiale difensore e si conclude con il giudizio, espresso dalla Commissione in ordine al quesito se il sottufficiale meriti, o meno, di conservare il grado. Peraltro i tempi del procedimento disciplinare possono ulteriormente dilatarsi nell'ipotesi in cui ci sia un ritorno alla fase dell'inchiesta ove la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria; in tal caso il presidente rinvia gli atti all'autorità che ha disposto la convocazione del sottufficiale a chiusura dell'inchiesta formale perché provveda alle ulteriori indagini (art. 74, ottavo comma, cit.).

Esaurito infine il procedimento innanzi alla Commissione di disciplina, gli atti sono trasmessi al Ministro della difesa che provvede con decreto.

3. — Questa essendo (per la parte che interessa) la successione dei momenti del procedimento disciplinare che sfocia nel decreto ministeriale con cui è irrogata la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, risulta in generale (pur in presenza di innegabili garanzie di difesa e salva l'innovazione introdotta dalla legge n. 19 del 1990, di cui si dirà *infra*) la totale mancanza di una qualche scansione dei termini del procedimento stesso, mancanza che quindi si riscontra anche nella fattispecie particolare del procedimento disciplinare iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o di proscioglimento con formula non liberatoria.

Né, secondo l'opinione espressa dal giudice di merito in conformità alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sono applicabili a quest'ultima fattispecie — unico oggetto del presente giudizio di costituzionalità — le disposizioni dettate dagli artt. 97, 111 e 120 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 per gli impiegati civili dello Stato, disposizioni che invece assicurano (a tutela del dipendente) una precisa scansione dei termini del procedimento disciplinare. Prevedono infatti che: *a*) il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento (art. 97, terzo comma, cit.); *b*) la data della seduta fissata per la trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina deve essere comunicata all'impiegato inquisito almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive (art. 111, ultimo comma, cit.); *c*) il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto che sia stato compiuto (art. 120, primo comma, cit.).

4. — Tale evidenziata disparità di trattamento tra gli impiegati civili dello Stato (per i quali soccorre la garanzia dei termini acceleratori e dilatori suddetti) ed i sottufficiali delle Forze Armate (nei confronti dei quali invece il procedimento disciplinare potrebbe iniziare anche dopo un lungo periodo di tempo dalla sentenza di proscioglimento e potrebbe perdurare senza l'argine di alcun termine acceleratorio o dilatorio) non trova giustificazione nelle peculiarità proprie dello *status* militare, avendo questa Corte già evidenziato «la generale tendenza al maggiore possibile avvicinamento dei diritti del cittadino militare a quelli del cittadino che tale non è» (sentenza n. 490 del 1989).

L'orientamento di questa Corte si è evoluto in uno sviluppo coerente e dall'iniziale affermazione che esigenze di civiltà giuridica richiedono che l'azione disciplinare «deve essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza dei fatti cui si riferisce» (sentenza n. 145 del 1976) è approdata a più pregnanti puntualizzazioni allorché ha ritenuto che «la sperimentabilità *sine die* del procedimento disciplinare costituisce di certo un eccesso di tutela del prestigio», nella specie, della istituzione universitaria, «cedevole a fronte

delle garanzie dovute al singolo (sentenza n. 1128 del 1988); tali garanzie — ha ulteriormente precisato la Corte (nella sentenza n. 264 del 1990) — «costituiscono espressione di un principio generale ricollegabile all'esigenza che i procedimenti disciplinari abbiano svolgimento e termine in un arco di tempo ragionevole, onde evitare che il pubblico dipendente rimanga indefinitamente esposto alla irrogazione di sanzioni disciplinari».

Da ultimo la Corte, nel ribadire il «principio di una sollecita definizione della posizione dell'incolpato» ha enucleato un vero e proprio «diritto alla decisione» (ricadente peraltro nell'ambito della copertura costituzionale garantita dall'art. 24 Cost.).

In questo contesto omogeneo la progressiva valorizzazione delle garanzie del pubblico dipendente sottoposto a procedimento disciplinare si estende alla esigenza della previsione di termini che garantiscano all'incolpato un tempestivo e sollecito svolgimento del procedimento disciplinare.

5. — Questa esigenza si puntualizza nella fattispecie in esame con una connotazione di ulteriore evidenza dopo la legge 7 febbraio 1990 n. 19. Ed infatti l'art. 9 di quest'ultima contempla una regolamentazione uniforme per tutti i pubblici dipendenti della destituzione di diritto, con l'abrogazione dell'automatismo per cui quest'ultima seguiva direttamente la sentenza penale irrevocabile di condanna, e quindi conferma l'impossibilità di differenziare, al fine *de quo*, la posizione dei dipendenti pubblici civili da quella dei dipendenti pubblici militari (in particolare per i sottufficiali delle Forze Armate l'art. 60, primo comma, n. 7, lett. b, della legge 599 del 1954 cit., prevede un'ipotesi di automatica perdita del grado a seguito di condanna penale con conseguente cessazione dal servizio permanente). Né d'altra parte alcuna differenziazione opera la citata norma nel prevedere la destituzione (non più di diritto, ma) all'esito di un procedimento disciplinare e nello stabilire, a garanzia del dipendente il termine di 180 giorni (dalla data in cui l'amministrazione abbia avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna) per l'inizio (o la prosecuzione) del procedimento disciplinare e di 90 giorni per la conclusione dello stesso.

Uguale garanzia quindi sotto il profilo dei termini del procedimento risulta approntata sia ai dipendenti civili dello Stato, sia ai militari quanto alla fattispecie del procedimento disciplinare che segua una sentenza di condanna, talché maggiormente ingiustificata e lesiva del canone di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. si appalesa la denunciata disparità di trattamento quanto alla parallela fattispecie del procedimento disciplinare che segua una sentenza di assoluzione o di proscioglimento con formula non liberatoria essendo previsti per i dipendenti civili dello Stato, ma non anche per i militari, i termini acceleratori e dilatori sopra indicati.

Il riequilibrio delle posizioni non può pertanto avvenire altrimenti che parificando le garanzie dei militari (nella specie, sottufficiali delle Forze Armate) a quelle dei dipendenti civili dello Stato quanto sia al termine di 180 giorni di cui all'art. 97, terzo comma, prima parte (per iniziare il procedimento disciplinare), sia al termine di 20 giorni di cui all'art. 111, ultimo comma, (per la previa comunicazione della data della seduta fissata per la trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina), sia al termine di 90 giorni di cui all'art. 120, primo comma (quale intervallo massimo tra un atto ed il successivo del procedimento).

6. — Sono conseguentemente assorbiti i profili di incostituzionalità delle norme censurate in relazione agli artt. 2 e 52 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954 n. 599 («Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica») nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule «perché il fatto non sussiste» o «perché l'imputato non lo ha commesso», trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 («Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

1576/1991

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 127

Ordinanza emessa 12 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 febbraio 1991) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, sul ricorso proposto da Zingale Pino contro Ministero del tesoro

Pensioni - Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi di tempo corrispondenti alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, qualora come condizione necessaria per l'ammissione in servizio sia richiesto il diploma di laurea ed in aggiunta, quello di specializzazione - Mancata previsione dell'ammissibilità a riscatto del periodo di durata dei corsi di reclutamento della Scuola superiore della p.a. - Irrazionale esclusione della riscattabilità di detto periodo, attesa l'equivalenza ora stabilita, con l'art. 5 del d.P.R. n. 44/1990, del corso di reclutamento presso la Scuola superiore della p.a. ai corsi di specializzazione post-laurea - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 104/1990, di non fondatezza di identica questione, sollevata nello stesso giudizio dal giudice rimettente, decisione ritenuta però superabile alla luce della sopravvenuta citata normativa.

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al n. 3/C del registro di segreteria, promosso dal dott. Pino Zingale avverso il decreto del Ministro del tesoro n. 31472 del 22 maggio 1987;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 giugno 1990 il relatore, consigliere dott. Giuseppe Cozzo e il vice procuratore generale dott. Antonio Dagnino;

RITENUTO IN FATTO

Il dott. Pino Zingale, con il ricorso in epigrafe impugnava il provvedimento con cui il Ministero del tesoro aveva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il diniego del riscatto ai fini pensionistici del corso di reclutamento di cui al d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni, sostenendo di averne diritto ai sensi degli artt. 13 e 15 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. La sezione, disatteso il primo dei motivi proposti con il ricorso giurisdizionale, sollevò con ordinanza n. 17/1989 del 15 novembre 1988, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del predetto d.P.R. n. 1092, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non dispone l'ammissibilità a riscatto del periodo di durata di detto corso.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 104/1990, dichiarò tale questione non fondata. Riassunto il giudizio davanti a questa Corte, il dott. Zingale, dopo avere rilevato che nelle more del procedimento giudiziale, è entrato in vigore il d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, che, all'art. 5, nono comma, stabilisce l'equivalenza del superamento dei corsi-concorsi di cui al d.P.R. n. 472 del 1972 al superamento di un corso di specializzazione post-laurea per ciò che concerne i requisiti di accesso alla ottava qualifica funzionale, ha chiesto che sia affermato, in conseguenza della predetta dichiarazione legislativa di equivalenza, il suo diritto ad ottenere il riscatto ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973; in subordine, ha eccepito, sulla base dello *ius superveniens*, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 13, rinvenendo nella stessa pronuncia della Corte costituzionale le ragioni di una nuova proposizione della questione di costituzionalità.

Il procuratore generale nelle conclusioni scritte, confermate all'udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La tesi del ricorrente secondo cui il periodo di durata del corso di reclutamento presso la S.S.P.A. dovrebbe essere ammesso a riscatto ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, in conseguenza della dichiarazione di equivalenza contenuta nell'art. 5, nono comma, del d.P.R. n. 44/1990, non può essere accolta.

Infatti, la normativa sopravvenuta non sancisce in assoluto l'equipollenza dei diversi titoli, ma semplicemente ne dispone l'equivalenza al limitato effetto dell'accesso dall'esterno ai profili professionali di ottava qualifica professionale, mantenendo per il resto, e cioè a tutti gli altri effetti legali, distinta la loro entità e il loro valore giuridico.

Detta normativa introduce, però, nuovi elementi di giudizio che inducono dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, sotto profili del tutto differenti e nuovi rispetto a quelli prospettati nell'ordinanza n. 17/1989 del 15 novembre 1988. In quella ordinanza, la sezione ha sostenuto che i corsi in discussione, ancorché non possano identificarsi con quelli universitari di specializzazione, né con i corsi universitari, partecipano della natura degli uni e degli altri. La sostanziale uguaglianza del livello didattico dei corsi di reclutamento rispetto a quelli di laurea o post-universitari di perfezionamento, desumibile dalla normativa che li disciplina, avrebbe comportato, secondo il remittente che la norma censurata, omettendo di includere tra i titoli ammessi a riscatto, violasse gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Con la sentenza n. 104 del 1990, la Corte costituzionale, dopo avere ricordato di avere avuto occasione varie volte di sottolineare che la tendenza legislativa in materia evolve nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato prima dell'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale e di avere perciò in passato dichiarato l'incostituzionalità di norme irrazionalmente discriminatorie e divergenti da detta tendenza evolutiva, ha, però, precisato che, per quanto concerne in particolare la partecipazione a corsi di specializzazione o perfezionamento, sono state ritenute illegittime le disposizioni discriminatorie o irrazionali purché, tuttavia, in linea con l'anzidetta legislazione, i titoli di specializzazione acquisiti costituissero indispensabile requisito per l'ammissione in servizio». Nella specie, ha osservato il giudice delle leggi, i corsi tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sono essi stessi, in caso di esito positivo dall'esame di fine corso, un mezzo diretto di accesso nelle pubbliche amministrazioni e, soprattutto, costituiscono una forma di reclutamento di pubblici impiegati alternativa a quella dell'ordinario concorso. Conseguentemente, non possono annoverarsi tra i corsi il cui titolo finale è richiesto come condizione imprescindibile per l'ammissione in servizio, né, quindi, essere assimilati a quelli previsti dalla norma ordinaria denunciata d'incostituzionalità.

La decisione della Corte costituzionale, in sostanza, ha tenuto nella debita considerazione il fatto che, alla stregua della disciplina allora vigente, il superamento dei corsi di reclutamento della S.S.P.A. non costituiva titolo finale che fosse richiesto come condizione imprescindibile per l'ammissione in servizio e, pertanto, per questo aspetto, l'omessa previsione della sua riscattabilità ai fini pensionistici appariva in linea con la legislazione ordinaria.

La situazione è ora profondamente modificata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 5, nono comma, del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, che statuisce, ai fini di quanto richiesto per l'accesso dall'esterno ai profili professionali di ottava qualifica funzionale, l'equivalenza del corso-concorso di cui agli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 472/1972 al superamento di un corso di specializzazione *post-laurea*. Da questa nuova disposizione derivano, infatti, implicazioni e considerazioni che fanno ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

In primo luogo, la norma suddetta contiene una dichiarazione di equivalenza del corso in discussione con un corso di specializzazione *post-laurea*, che costituisce una chiara ed esplicita ammissione *ex lege* della loro sostanziale uguaglianza a determinati fini. Trovano, per questa via, conferma le considerazioni svolte al riguardo da questa Sezione nella ordinanza n. 17/1989 prima citata, nella quale si sottolineavano, quali indici rivelatori: il grado elevato di carriera ai quali il superamento dei corsi consentiva di accedere, l'alta qualificazione professionale richiesta nei riguardi del personale docente; il regime di reclutamento dei docenti; il tipo e il livello dell'insegnamento impartito; il sistema di gestione dei corsi e dello svolgimento degli esami finali; la validità degli esami ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

In secondo luogo, ove si consideri che ai sensi del d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il possesso di un corso di specializzazione *post-laurea* è richiesto, tra gli altri requisiti, come titolo imprescindibile per l'accesso dall'esterno al profilo di funzionario amministrativo contabile della ottava qualifica funzionale, il superamento del corso-reclutamento costituisce ora, per effetto dell'art. 5 del d.P.R. n. 44/1990, anch'esso, alla stessa stregua del corso di specializzazione *post-laurea*, titolo e requisito indispensabile per l'ammissione in servizio per posti appartenenti alla predetta qualifica.

Alla luce delle considerazioni precedenti e tenuto conto dei principi in materia elaborati dalla Corte costituzionale, va dunque sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non dispone l'ammissibilità a riscatto del periodo di durata del corso di reclutamento degli impiegati delle carriere direttive e amministrative dello Stato, tenuti dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni. L'omissione della previsione legislativa, infatti, discrimina irragionevolmente, in presenza di corsi legislativamente dichiarati equivalenti ai fini dell'ammissione in servizio e di attività sostanzialmente assimilabili, i funzionari statali appartenenti all'ottava qualifica funzionale che abbiano superato il corso della S.S.P.A. rispetto a quelli che siano in possesso invece, del titolo di specializzazione *post-laurea*.

La questione di legittimità costituzionale è rilevante ai fini della decisione di merito.

Il dott. Zingale, infatti, nominato consigliere in prova nel ruolo della *ex* carriera direttiva della ragioneria generale dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1985, successivamente, con decreto del Ministro del tesoro n. 146 del 14 novembre 1988, è stato inquadrato, con la medesima decorrenza dell'immissione in ruolo, nel profilo professionale di funzionario amministrativo contabile della ottava qualifica funzionale.

Pertanto, solo nel caso in cui la norma ordinaria denunciata d'incostituzionalità venisse dichiarata illegittima, il ricorrente vedrebbe accolta la sua domanda giudiziale, anche per effetto delle disposizioni sopravvenute nel corso del giudizio, applicabili nella specie in forza del principio di devoluzione, giusta la più recente giurisprudenza (Corte dei conti, sez. III, pensioni civili, n. 61492 del 24 febbraio 1988; n. 61505 del 26 febbraio 1988; n. 61958 del 23 gennaio 1988) condivisa da questa sezione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospeso il giudizio, dispone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale perché provveda sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini esposti in motivazione;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che la medesima sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio del 12 giugno 1990.

Il presidente f.f.: CELI

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, addì 2 agosto 1990

Il direttore della segreteria: DAIDONE

91C0263

N. 128

*Ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Gorra Dario*

Imposte - Infedele dichiarazione dei redditi - Interpretazione formulata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 247/1989: necessità di un'attività fraudolenta) - Difformità dall'interpretazione della Corte di cassazione, sezioni unite (sentenza 6 luglio-23 ottobre 1990) - Disparità di trattamento - Violazione del principio della tassatività delle fattispecie penali. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il contrasto creatosi tra la giurisprudenza della Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 6 luglio-23 ottobre 1990) e quella della Corte costituzionale (sentenza 247/1989) sull'interpretazione della norma penale di cui all'art. 4 n. 7 della legge n. 516/1982, impone a questo tribunale il dovere di sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale della norma stessa.

In altra occasione, la Corte costituzionale aveva dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, sul rilievo che essa era stata decisa e che la stessa Corte di cassazione, esprimendo contrario avviso rispetto ad una sua precedente decisione, aveva accolto l'indirizzo delineato dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza (v. ordinanza n. 279/1990). Senonché, la questione viene adesso nuovamente aperta in tutti i suoi risvolti dalla decisione citata della sezioni unite della Cassazione, che ha fornito un'interpretazione ben diversa da quella della Corte

costituzionale e di quelle decisioni della sezione terza che si erano allineate a quella del supremo giudice costituzionale. Infatti, secondo le sezioni unite non sono necessari ulteriori elementi, per l'integrazione della menzionata fattispecie penale, oltre quelli richiesti palesemente dalla norma, ossia la semplice omissione d'indicazione di componenti positivi di reddito in taluno degli atti indicati nell'art. 4, n. 7. Non è richiesto, insomma, il c.d. *quid pluris*, che, viceversa, richiede la Corte costituzionale come *condicio sine qua non* la conformità dell'impugnata norma ai principi costituzionali.

Tutto questo genera un fortissimo disagio in chi istituzionalmente deve applicare la legge: una norma penale, che peraltro prevede pesanti sanzioni, non può non essere chiara e non può ammettere una duplicità di interpretazioni diametralmente opposte, entrambe — si badi — egualmente plausibili alla stregua dei normali criteri ermeneutici. Se il legislatore non è stato chiaro, se, in altri termini, non si sa bene quale sia la condotta che ha inteso sanzionare penalmente, non si scorge la ragione per la quale la norma (da tutti giudicata d'infelicitissima formulazione) debba continuare a vivere nell'ordinamento. Essa può generare soltanto (come ha generato) deplorevoli disparità di trattamento, nascenti dalle varie interpretazioni che ne sono state date: esigere o meno quell'ulteriore elemento richiesto dalla Corte costituzionale, comporta in moltissimi casi, rispettivamente, l'assoluzione oppure la condanna dell'imputato. È stato detto che il nostro sistema tributario è uno dei più caotici e meno chiari che si conoscano; se ciò è vero, la norma di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 potrebbe esserne il simbolo più perverso.

Sta di fatto, comunque, che l'attuale e più autorevole indirizzo della giurisprudenza della giurisdizione penale ordinaria, che, secondo una felicissima espressione della Corte costituzionale, costituisce il «diritto vivente», è nel senso di escludere la necessità di quel *quid pluris*, che invece la Corte costituzionale richiede perché la norma venga ritenuta conforme dalla Costituzione. E poiché, a parere di questo tribunale, l'interpretazione delle sezioni unite è tutt'altro che priva di fondamento, seguirne adesso l'indirizzo potrebbe comportare di fatto l'applicazione di una norma che nelle presenti condizioni potrebbe essere ritenuta incostituzionale. Ciò non sembra consentito al giudice, che, in questi casi, ha il dovere di rimettere la questione alla Corte costituzionale.

Ora, poiché nel caso di specie la questione è rilevante in quanto, a seconda dell'interpretazione seguita, l'imputato potrebbe essere assolto oppure condannato, dato che gli viene contestato di aver dissimulato componenti positivi di reddito, con una condotta meramente omissiva, per importi tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione, il procedimento va sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale perché decida se l'art. 4, n. 7, citato, così come oggi viene interpretato dalla Corte suprema di cassazione, sia conforme o meno ai principi costituzionali, segnatamente a quello che assicura una parità di trattamento nelle medesime situazioni (art. 3), nonché a quello della punibilità in base ad una legge che delinea in modo preciso la condotta punibile (art. 25, secondo comma, della Costituzione).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 1º marzo 1953, n. 187;

Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione;

Sospende il processo promosso contro Gorra Dario in relazione alla violazione dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge citato e manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma, per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Torino, addì 8 novembre 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

Il segretario: MANFRIN

N. 129

Ordinanza emessa il 5 ottobre 1990 dal tribunale di sorveglianza presso la Corte d'appello di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Mento Paolo

Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 327/1989.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione della liberazione anticipata all'udienza del 5 ottobre 1990 premesso che il detenuto Mento Paolo nato il 30 luglio 1965 a Biella, ristretto nella casa circondariale di Biella in espiazione pena anni 5 di reclusione inflitagli con sentenza 29 dicembre 1988 della corte di appello di Torino difeso dall'avv. di uff. Laudati del foro di Torino;

Visto il parere del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

O S S E R V A

Con sentenza 29 dicembre 1988 Mento Paolo è stato condannato ad anni cinque di reclusione per rapina.

In data 10 marzo 1990 costui ha formulato istanza di liberazione anticipata per tutto il periodo di detenzione in parte espia agli arresti domiciliari ed in parte in carcere.

Pervenuta la relazione della casa circondariale di Biella e le notizie del commissariato di Biella, la camera di consiglio è stato fissata per discutere in ordine alla precitata richiesta.

Le parti hanno concluso come in atti. Con ordinanza 5 ottobre 1990 il Tribunale di Sorveglianza ha concesso una riduzione pena per il periodo 14 gennaio 1988 - 14 febbraio 1988 e 16 gennaio 1990 - 16 maggio 1990 trascorso negli istituti penitenziari con provvedimento separato ha eccepito d'ufficio l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, così come modificato dalla legge n. 663/1986 nella parte in cui è prevista una riduzione di pena per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari (17 febbraio 1988 - 5 gennaio 1990) per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

D I R I T T O

Diverse sono le finalità della pena detentiva che gli studiosi hanno individuato nel corso della storia del diritto penale: retribuzione, afflizione, correzione, prevenzione, intimidazione, difesa sociale, rieducazione.

Il costituente italiano nell'art. 27 ha così delineato le finalità della pena detentiva: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso della umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Questa norma ha dunque evidenziato in modo programmatico una delle finalità della pena: la rieducazione del condannato.

Il legislatore ordinario a sua volta ha dato una risposta positiva al precetto costituzionale disciplinando in modo organico il trattamento rieducativo del detenuto in alcune disposizioni della legge 26 luglio 1975 n. 354 ed in alcune norme del regolamento.

Illuminanti a tale proposito sono le seguenti fondamentali disposizioni: legge n. 354/1975, art. 1, ultimo comma: «Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione nel rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti». Art. 13: «Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che integrato o modificato secondo l'evidenza che si prospettano nel corso dell'esecuzione».

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono iscritte, unitariamente ai dati giudiziari biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento» Art. 15: «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative, e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica». Regolamento: art. 27, primo comma: «L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire dell'intervento del trattamento». Art. 29: «La compilazione del programma di trattamento è effettuato da un gruppo presieduto dal Direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nel precedente articolo. Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. La segreteria tecnica del gruppo è affidata di regola, all'educatore»; art. 48 (Obbligo del lavoro); art. 49 (Attività artigianali, intellettuali o artistiche); art. 56 (Attività culturali, ricreative e sportive); art. 94, secondo comma: «La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari».

Le misure alternative previste nella citata legge a favore dei detenuti, quali l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), la semilibertà (art. 50) e la liberazione anticipata (art. 54) ne indicano il trattamento penitenziario come presupposto fondamentale ed essenziale.

Art. 47 «il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità condotta collegialmente ...».

Art. 50 «l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento ...».

Art. 54 «al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa ...».

Art. 94 Regolamento «la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari».

Dalla lettura delle citate norme risulta evidenziata una correlazione tra il dovere dello Stato di predisporre una serie di interventi nei confronti del detenuto, diretti inequivocabilmente a rieducarlo, e la risposta che il detenuto dà a quest'opera: quando la Magistratura di sorveglianza verifica una corrispondenza fra queste due entità concede le misure alternative sopra illustrate.

Questa disciplina normativa è rispettosa al massimo grado dei precetti contenuti negli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Infatti offrendo a tutti i detenuti definitivi le identiche possibilità trattamentali si rispetta il dettato contenuto nell'art. 3 della Costituzione, che tra l'altro prescrive che tutti i cittadini hanno diritto ad un trattamento normativo identico rispetto a situazioni paritarie.

Le citate norme garantiscono l'accesso alle citate misure alternative ai detenuti che, restando alle occasioni trattamentali previste dall'o.p. (lavoro, attività culturali, ricreative, sportive, rapporti con la famiglia, con i detenuti, instaurazione di rapporti con il mondo esterno, con gli agenti e tutti gli operatori penitenziari), possono così ripensare criticamente il loro vissuto, ed attraverso le misure alternative escono dal carcere con il serio proposito di rispettare la legge.

È evidente dunque che in tal modo lo Stato realizza la finalità indicata nell'art. 27 della Costituzione, concorrendo in modo fattivo alla rieducazione del condannato. La disciplina riguardante l'Istituto della liberazione anticipata è stata concepita nell'ottica di anzi illustrata.

Al riguardo le espressioni contenute nelle citate norme (l'art. 54 della legge e l'art. 94 del regolamento) sono di grande significato.

Peraltro la Cassazione, tutte le volte che è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'interpretazione delle citate norme, ha espresso il seguente orientamento: «La liberazione anticipata può essere concessa soltanto se attraverso un esame globale del comportamento tenuto dal condannato, sin dall'inizio dello stato di detenzione possa ritenersi acquisita la prova che egli abbia volontariamente cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi per un'efficace reinserimento nella società; a tal fine non è sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria, ma occorre una condotta attiva che abbia elementi positivi di valore sintomatico rispetto all'effettivo conseguimento dello scopo rieducativo perseguito dalla legge; pertanto il giudice di merito, pur potendo liberamente apprezzare gli elementi di prova acquisiti deve osservare l'obbligo della motivazione sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nei sensi indicati e non può limitarsi quindi, ad affermazioni apodittiche adattabili a qualsiasi caso» «presupposto indispensabile per la concessione del beneficio di cui all'art. 54 della legge n. 354/1975 e la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, a nulla rilevando la eventuale esistenza di un rapporto informativo, in specie se esso rapporto riguarda soltanto la regolare condotta carceraria del detenuto, che da sola non giustifica la concessione stessa» «l'Istituto della liberazione anticipata postula al pari di tutte le altre misure alternative alla detenzione un congruo periodo di osservazione del condannato al fine di stabilire i progressi compiuti dallo stesso nell'opera di rieducazione».

«Poiché l'osservazione può riferirsi ai condannati, il periodo trascorso in stato di custodia preventiva non può essere valutato ai fini della concessione della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

«A fini della liberazione anticipata la semplice buona condotta è irrilevante, occorrendo la dimostrazione di una partecipazione attiva e consapevole del condannato all'opera di rieducazione attuata nei suoi confronti dai competenti organi carcerari». «Ai fini della riduzione di pena prevista dall'art. 54 della legge 354/1975 il giudizio sulla partecipazione o meno del condannato all'opera di rieducazione va formulato sulla base dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalità ed avendo presente la partecipazione attiva del suddetto al processo di rieducazione e di reinserimento anticipato nella società».

Dalle sentenze sopra illustrate si possono dunque enucleare i seguenti punti fermi in tema di liberazione anticipata:

- 1) il detenuto se vuole ottenere la riduzione pena deve attivarsi rispetto alle occasioni trattamentali che gli sono offerte durante la detenzione;
- 2) la decisione del tribunale di sorveglianza deve fondarsi unicamente alla luce dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo del detenuto;
- 3) è da escludere che il comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria legittimi il detenuto ad ottenere la riduzione pena.

Una siffatta interpretazione è rispettosa della lettera e della *ratio* della legge: la liberazione viene concessa per premiare coloro che assecondano la finalità rieducativa della pena ed è negata a quei detenuti che con il loro comportamento contrastano l'attuazione di detta finalità ovvero svolgono opera di mera acquiescenza al regime penitenziario.

Tutto ciò richiede, a tutta evidenza, da parte dello Stato l'impegno di risorse umane ed economiche notevoli e costanti, e da parte dei detenuti la loro fattiva opera di partecipazione al programma rieducativo.

Con siffatta disciplina si conseguono alcuni risultati coerenti con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

1) Le opportunità trattamentali sono offerte a tutte le persone detenute in istituti di pena (art. 3 della Costituzione).

2) Il coinvolgimento dei detenuti in tale attività è una delle massime espressioni della funzione rieducativa della pena (art. 27 della Costituzione).

3) La pace sociale negli istituti di pena è un dato di fatto incontrovertibile da oltre dodici anni.

Si può dunque affermare che l'istituto della liberazione anticipata è legato indefettibilmente al regime penitenziario.

La Corte di cassazione ha ribadito questo legame con numerose decisioni, escludendo ad esempio che la liberazione anticipata possa essere riconosciuta a favore del libero vigilato durante la liberazione condizionale.

Questa disciplina, il cui fulcro è rappresentato dall'adesione del detenuto alle attività trattamentali del carcere, è stata modificata dalla legge n. 663/1986 che ha previsto la riduzione anche per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare espriato nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.).

Questa innovazione è, a parere del collegio, contrastante con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Con la novella è stata introdotta una disciplina unitaria per situazioni del tutto soggettivamente ed oggettivamente diverse ed avulsa da qualsiasi funzione rieducativa.

Il caso di specie è significativo.

La Polizia di Stato ha così relazionato sul conto del Mento Paolo «il nominato in oggetto durante il periodo degli arresti domiciliari dal 17 febbraio 1988 al 5 gennaio 1990 non ha dato luogo a rilievi con la sua condotta in genere».

Il gruppo di osservazione della casa circondariale di Biella ha così illustrato la condotta del Mento: «Il detenuto in esame è stato ristretto in questo istituto dal 14 aprile 1988 al 5 aprile 1988 e dal 6 gennaio 1990 a tutt'oggi.

Nel corso del primo periodo detentivo il Mento veniva rapportato con conseguente sanzione disciplinare dell'ammonizione. Causa del citato rapporto era un diverbio con alcuni coimputati. Questo episodio, comunque, è rimasto l'unico nell'arco della detenzione che inizialmente è stata interrotta il 17 dicembre 1988 essendogli stati concessi gli arresti domiciliari.

Il Mento, soggetto primario, nel complesso tiene un comportamento corretto e rispettoso con gli operatori penitenziari e con il personale di custodia, rilevandosi al contempo buoni rapporti interpersonali con i compagni di detenzione. Egli pur manifestando carattere introverso, è riuscito ad inserirsi nella comunità penitenziaria e nella vita dell'istituto. Di recente è stato adibito ad attività lavorativa presso la locale lavanderia e l'appuntato degli aa.cc., che ne è il responsabile, definisce buono l'impegno che il Mento dimostra nell'espletare le mansioni assegnatigli. Il soggetto, che è in osservazione finalizzata all'ammissione al lavoro all'esterno ex art. 21 nel corso di numerosi colloqui ha dimostrato buona capacità progettuale e si ritiene che possa gradualmente approdare al primo recupero sociale ed inserirsi attivamente nel suo contesto. In questo è aiutato e stimolato dai rapporti familiari, con i quali effettua regolari colloqui, ma soprattutto dalla moglie la quale aspira ad un definitivo ricongiungimento di tutto il nucleo familiare in seno al quale i due figli sembra abbiano notevole valenza positiva».

Il tribunale di sorveglianza deve dunque formulare il giudizio sul conto del Mento alla luce di due documenti: il primo redatto dal gruppo di osservazione che ha analizzato in modo approfondito la personalità del detenuto e le risposte da costui date alle proposte trattamentali; il secondo redatto in modo estremamente sintetico dal dirigente di P.S. di Biella in cui vi è una semplice frase peraltro molto generica.

Così come sopra è stato illustrato, la Corte di cassazione e la magistratura di sorveglianza nell'interpretare le chiare disposizioni contenute negli artt. 54 della legge e 94 del regolamento hanno ribadito che «la regolare condotta da sola non giustifica la concessione della liberazione anticipata»; per contro con la novella legislativa del 1986 «la regolare condotta durante gli arresti domiciliari» è sufficiente per ottenere la riduzione pena.

Nel caso di specie se nella relazione redatta dal gruppo di osservazione del carcere fosse stato evidenziato che «il detenuto ha tenuto regolare condotta» il tribunale avrebbe dovuto respingere la richiesta di riduzione pena per il periodo detentivo espriato in carcere, mentre avrebbe dovuto accogliere la domanda per il periodo trascorso agli arresti domiciliari sulla base della nota del commissario di Vercelli: «che il Mento durante gli arresti domiciliari non ha dato luogo a rilievi con la sua condotta in genere».

In realtà la relazione redatta in istituto, che illustra la condotta del Mento in modo completo ed esauriente, ha consentito al tribunale di esprimere un motivato giudizio positivo di accoglimento della domanda.

Risulta così evidente che l'innovazione legislativa ha introdotto una disciplina discriminatoria nei confronti dei detenuti che espriano la pena in carcere privilegiando coloro che espriano la pena agli arresti domiciliari.

Tutto ciò ha la sua radice nelle diverse ed antitetiche concezioni che hanno ispirato il legislatore nel disciplinare la liberazione anticipata nell'anno 1975 e nella novella dell'anno 1986.

Con la prima normativa si è inteso perseguire lo scopo della rieducazione del condannato attraverso un trattamento penitenziario esteso a tutti i detenuti definitivi privilegiando coloro che dimostrano di aspirare ad un cambiamento radicale della vita; con la seconda si è inteso unicamente ridurre il periodo detentivo.

Peraltro questa finalità è stata espressa dal relatore della legge con la seguente espressione: «Sempre nella prospettiva del massimo contenimento del ricorso alle pene detentive che costituiscono uno dei principi ispiratori del testo in esame».

In tal modo, mentre con la normativa del 1975 il giudizio del tribunale di Sorveglianza è fondato su di uno strumento conoscitivo di grande rilievo professionale (nel caso di specie relazione redatta dal gruppo di osservazione di Biella); con la normativa dell'anno 1986 si è vincolato detto giudizio ad un parere espresso dal commissariato di p.s. di Biella di poche parole.

Il ruolo di un collegio giudicante è stato così trasformato: da giudice a dispensatore di indulto (nel caso di specie di mesi sei).

Il collegio non ignora che la Corte costituzionale con ordinanza n. 327/1989 ha dichiarato: «la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza 18 aprile 1988».

La motivazione di detta ordinanza è stata così articolata «considerato che, con specifico riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, questa Corte ha già avuto modo di precisare che tale misura "costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione, o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto un trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità di prevenzione e di emenda, proprie della pena", ciò in quanto "il periodo trascorso in affidamento (nell'ambito della durata complessiva, che è e rimane unica, della pena inflitta) comporta per il condannato l'osservanza di prescrizioni restrittive della sua libertà e insieme la soggezione, pur se in un quadro di assistenza, ai costanti controlli del servizio sociale nonché alla vigilanza del magistrato di sorveglianza" (v. sentenza n. 185/1985; e, analogamente, sentenze nn. 312/1985 e 343/1987); che le medesime argomentazioni sono estensibili alla detenzione domiciliare, costituendo anch'essa "non una misura alternativa alla pena", ma una pena "alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena", caratterizzata — al pari dell'affidamento in prova — della soggezione a prescrizioni limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale, il tutto al fine di garantire le finalità rieducative della pena stessa ...».

Questi principi riguardanti la detenzione domiciliare non si possono applicare agli arresti domiciliari. Invero, così come è stato evidenziato dalla Corte costituzionale, durante la detenzione domiciliare si attivano in un costante controllo del detenuto il centro servizio sociale ed il magistrato di sorveglianza. Pertanto quando è formulata un'istanza di liberazione anticipata dalla persona che è in detenzione domiciliare il centro servizio sociale compila una relazione in cui è riassunto il lavoro di controllo e sostegno svolto durante detto periodo.

Per contro nel corso degli arresti domiciliari vengono effettuati saltuari controlli da un agente o carabiniere per verificare se la persona sia in casa. A costoro non è affidato altro compito e pertanto essi nel redigere la relazione richiesta dal Tribunale in occasione della domanda di riduzione pena riferiscono negli stessi termini esemplificati dalla citata nota dell'autorità di P.S. di Biella.

Pertanto si può affermare che durante gli arresti domiciliari non si garantiscono «le finalità rieducative della pena» ed un trattamento identico a quello previsto per coloro che espiano la pena in carcere o in detenzione domiciliare.

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve pertanto denunciare l'illegittimità costituzionale della citata normativa per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 ed all'art. 27 della Costituzione, dell'art. 54, primo comma, della legge n. 354/1975 e modificata dalla legge n. 663/1986 nella espressione «a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare» nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.) e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, così decise in data 5 ottobre 1990.

Il presidente: FORNACE

N. 130

Ordinanza emessa il 5 ottobre 1990 dal tribunale di sorveglianza presso la Corte d'appello di Torino nel procedimento di sorveglianza relativo a Catalano Angelo

Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 327/1989.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione della liberazione anticipata all'udienza del 5 ottobre 1990 premesso che il detenuto Catalano Angelo nato il 25 agosto 1966 a Catania, ristretto nella casa circondariale di Torino in espiazione pene anni 2 mesi 8 di reclusione inflitagli con sentenza 17 giugno 1988 del Tribunale di Torino conf. 7 febbraio 1989 C.A.T. difeso dall'avv. Giriboni di Torino in rapp. avv. Molinengo di fiducia;

Visto il parere favorevole del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m. all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

O S S E R V A

Con sentenza 7 febbraio 1989 della Corte di appello di Torino Catalano Angelo è stato condannato ad anni 2 e mesi 8 di reclusione. In data 22 marzo 1990 Catalano Angelo ha presentato istanza di liberazione anticipata con riferimento al periodo espriato dall'8 giugno 1988 all'8 febbraio 1989 in carcere e dal 9 febbraio 1989 al 13 marzo 1990 agli arresti domiciliari e dal 14 marzo 1990 data del suo riarresto presso la Casa circondariale di Torino.

Il Tribunale di Sorveglianza con ordinanza 5 ottobre 1990 ha concesso la riduzione pena di giorni 90 per il periodo 8 giugno 1988 - 8 febbraio 1989 e 14 marzo 1990 - 14 luglio 1990, trascorsi negli istituti penitenziari.

In pari data il Tribunale con ordinanza a parte ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 o.p. ultima parte che prevede la concessione della riduzione pena per il periodo trascorso dal Catalano agli arresti domiciliari 9 febbraio 1989 - 13 marzo 1990.

D I R I T T O

Diverse sono le finalità della pena detentiva che gli studiosi hanno individuato nel corso della storia del diritto penale: retribuzione, afflizione, correzione, prevenzione, intimidazione, difesa sociale, rieducazione.

Il costituente italiano nell'art. 27 ha così delineato le finalità della pena detentiva: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso della umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Questa norma ha dunque evidenziato in modo programmatico una delle finalità della pena: la rieducazione del condannato.

Il legislatore ordinario a sua volta ha dato una risposta positiva al precetto costituzionale disciplinando in modo organico il trattamento rieducativo del detenuto in alcune disposizioni della legge 26 luglio 1975 n. 354 ed in alcune norme del regolamento.

Illuminanti a tale proposito sono le seguenti fondamentali disposizioni: legge n. 354/1975, art. 1, ultimo comma: «Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi il trattamento è attuato secondo un

criterio di individualizzazione nel rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti». Art. 13: «Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che integrato o modificato secondo l'evidenza che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitariamente ai dati giudiziari biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento» Art. 15: «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative, e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica». Regolamento: art. 27, primo comma: «L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire dell'intervento del trattamento». Art. 29: «La compilazione del programma di trattamento è effettuato da un gruppo presieduto dal Direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nel precedente articolo. Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. La segreteria tecnica del gruppo è affidata di regola, all'educatore»; art. 48 (Obbligo del lavoro); art. 49 (Attività artigianali, intellettuali o artistiche); art. 56 (Attività culturali, ricreative e sportive); art. 94, secondo comma: «La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari».

Le misure alternative previste nella citata legge a favore dei detenuti, quali l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), la semilibertà (art. 50) e la liberazione anticipata (art. 54) ne indicano il trattamento penitenziario come presupposto fondamentale ed essenziale.

Art. 47 «il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità condotta collegialmente ...».

Art. 50 «l'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento ...».

Art. 54 «al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa ...».

Art. 94 Regolamento «la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari».

Dalla lettura delle citate norme risulta evidenziata una correlazione tra il dovere dello Stato di predisporre una serie di interventi nei confronti del detenuto, diretti inequivocabilmente a rieducarlo, e la risposta che il detenuto dà a quest'opera: quando la Magistratura di sorveglianza verifica una corrispondenza fra queste due entità concede le misure alternative sopra illustrate.

Questa disciplina normativa è rispettosa al massimo grado dei precetti contenuti negli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Infatti offrendo a tutti i detenuti definitivi le identiche possibilità trattamentali si rispetta il dettato contenuto nell'art. 3 della Costituzione, che tra l'altro prescrive che tutti i cittadini hanno diritto ad un trattamento normativo identico rispetto a situazioni paritarie.

Le citate norme garantiscono l'accesso alle citate misure alternative ai detenuti che, restando le occasioni trattamentali previste dall'o.p. (lavoro, attività culturali, ricreative, sportive, rapporti con la famiglia, con i detenuti, instaurazione di rapporti con il mondo esterno, con gli agenti e tutti gli operatori penitenziari), possono così ripensare criticamente il loro vissuto, ed attraverso le misure alternative escono dal carcere con il serio proposito di rispettare la legge.

È evidente dunque che in tal modo lo Stato realizza la finalità indicata nell'art. 27 della Costituzione, concorrendo in modo fattivo alla rieducazione del condannato. La disciplina riguardante l'istituto della liberazione anticipata è stata concepita nell'ottica di anzi illustrata.

Al riguardo le espressioni contenute nelle citate norme (l'art. 54 della legge e l'art. 94 del regolamento) sono di grande significato.

Peraltro la Cassazione, tutte le volte che è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'interpretazione delle citate norme, ha espresso il seguente orientamento: «La liberazione anticipata può essere concessa soltanto se attraverso un esame globale del comportamento tenuto dal condannato, sin dall'inizio dello stato di detenzione possa ritenersi acquisita la prova che egli abbia volontariamente cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi per un'efficace reinserimento nella società; a tal fine non è sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria, ma occorre una condotta attiva che abbia elementi positivi di valore sintomatico rispetto all'effettivo conseguimento dello scopo rieducativo perseguito dalla legge; pertanto il giudice di merito, pur potendo liberamente apprezzare gli elementi di prova acquisiti deve osservare l'obbligo della motivazione sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nei sensi indicati e non può limitarsi quindi, ad affermazioni apodittiche adattabili a qualsiasi caso» «presupposto indispensabile per la concessione del beneficio di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 e la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, a nulla rilevando la eventuale esistenza di un rapporto informativo, in specie se esso rapporto riguarda soltanto la regolare condotta carceraria del detenuto, che da sola non giustifica la concessione stessa» «l'istituto della liberazione anticipata postula al pari di tutte le altre misure alternative alla detenzione un congruo periodo di osservazione del condannato al fine di stabilire i progressi compiuti dallo stesso nell'opera di rieducazione».

«Poiché l'osservazione può riferirsi ai condannati, il periodo trascorso in stato di custodia preventiva non può essere valutato ai fini della concessione della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

«A fini della liberazione anticipata la semplice buona condotta è irrilevante, occorrendo la dimostrazione di una partecipazione attiva e consapevole del condannato all'opera di rieducazione attuata nei suoi confronti dai competenti organi carcerari». «Ai fini della riduzione di pena prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975 il giudizio sulla partecipazione o meno del condannato all'opera di rieducazione va formulato sulla base dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalità ed avendo presente la partecipazione attiva del suddetto al processo di rieducazione e di reinserimento anticipato nella società».

Dalle sentenze sopra illustrate si possono dunque enucleare i seguenti punti fermi in tema di liberazione anticipata:

- 1) il detenuto se vuole ottenere la riduzione pena deve attivarsi rispetto alle occasioni trattamentali che gli sono offerte durante la detenzione;
- 2) la decisione del tribunale di sorveglianza deve fondarsi unicamente alla luce dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo del detenuto;
- 3) è da escludere che il comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria legittimi il detenuto ad ottenere la riduzione pena.

Una siffatta interpretazione è rispettosa della lettera e della *ratio* della legge: la liberazione viene concessa per premiare coloro che assecondano la finalità rieducativa della pena ed è negata a quei detenuti che con il loro comportamento contrastano l'attuazione di detta finalità ovvero svolgono opera di mera acquiescenza al regime penitenziario.

Tutto ciò richiede, a tutta evidenza, da parte dello Stato l'impegno di risorse umane ed economiche notevoli e costanti, e da parte dei detenuti la loro fattiva opera di partecipazione al programma rieducativo.

Con siffatta disciplina si conseguono alcuni risultati coerenti con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

1) Le opportunità trattamentali sono offerte a tutte le persone detenute in istituti di pena (art. 3 della Costituzione).

2) Il coinvolgimento dei detenuti in tale attività è una delle massime espressioni della funzione rieducativa della pena (art. 27 della Costituzione).

3) La pace sociale negli istituti di pena è un dato di fatto incontrovertibile da oltre dodici anni.

Si può dunque affermare che l'istituto della liberazione anticipata è legato indefettibilmente al regime penitenziario.

La Corte di cassazione ha ribadito questo legame con numerose decisioni, escludendo ad esempio che la liberazione anticipata possa essere riconosciuta a favore del libero vigilato durante la liberazione condizionale.

Questa disciplina, il cui fulcro è rappresentato dall'adesione del detenuto alle attività trattamentali del carcere, è stata modificata dalla legge n. 663/1986 che ha previsto la riduzione anche per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare espriato nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.).

Questa innovazione è, a parere del collegio, contrastante con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Con la novella è stata introdotta una disciplina unitaria per situazioni del tutto soggettivamente ed oggettivamente diverse ed avulsa da qualsiasi funzione rieducativa.

Il caso di specie è significativo.

Il Comando stazione carabinieri di Torino «Regio parco» in risposta ad una nostra richiesta, così formulata «pregasi inviare relazione sul comportamento tenuto da Catalano Angelo durante gli arresti domiciliari (dal 9 febbraio 1989 al 13 marzo 1990), ha riferito nei seguenti termini: «Si comunica che Catalano Angelo durante gli arresti domiciliari ha mantenuto buona condotta in genere».

A sua volta il gruppo di osservazione della Casa circondariale delle Vallette ha redatto la seguente relazione: «La condotta tenuta dal detenuto nelle diverse fasi della sua vicenda detentiva, può ritenersi regolare, non risultando alcuna sanzione disciplinare a suo carico, sia per quanto riguarda il primo periodo trascorso a Torino, sia per il periodo trascorso a Reggio Emilia. Per quest'ultimo tempo espriato presso questa C.C., a tutt'oggi (19 luglio 1990), risulta solo una ammonizione per danneggiamento del 17 aprile 1990. Già tossicodipendente, il detenuto seguì la terapia a scalare metadonica nel giugno 1988 presso il Centro clinico di questa C.C., non assumendo poi da allora alcuna sostanza stupefacente né altri farmaci sostitutivi. Nell'opera di allontanamento dalla tossicodipendenza, come viene riconosciuto dallo stesso soggetto, un ruolo importante ha svolto la propria famiglia, che si è mostrata disponibile al sostegno morale e materiale anche nei momenti più difficili. Con i familiari i rapporti sono sempre stati buoni e anche oggi vengono effettuati regolari colloqui con tutti i componenti del nucleo familiare, che sono: il padre, ex carpentiere, invalido, in pensione; la madre, dipendente del comune come vigilante; le due sorelle minori, entrambe studentesse. All'interno dell'istituto ha lavorato per circa quindici giorni nel periodo iniziale di detenzione, mentre in seguito ha solo svolto sporadici lavori di tipo volontario e non retribuito. Sul piano delle attività socio-culturali, è un frequentatore piuttosto assiduo della biblioteca, da cui preleva libri vari essendo la lettura il suo passatempo abituale, unitamente all'ascolto di musica; altri libri personali gli vengono riforniti dalle sorelle che studiano. Non prende parte con frequenza ad attività sportive, mentre partecipa a giochi ricreativi e a momenti di socialità con i compagni. Al colloquio, il detenuto si è mostrato disponibile, lucido, piuttosto aperto e franco nel dialogo. Non denota particolari problemi sul piano psicologico, sembra ben disposto ad essere aiutato ed alla collaborazione al trattamento, esprimendo una certa determinazione verso il cambiamento futuro e nuove opportunità di esistenza dignitosa».

Il tribunale di sorveglianza deve dunque formulare il giudizio sul conto del Catalano alla luce di due documenti: il primo redatto dal gruppo di osservazione che ha analizzato in modo approfondito la personalità del detenuto e le risposte da costui date alle proposte trattamentali; il secondo redatto in modo estremamente sintetico dal comandante della stazione carabinieri di Torino in cui vi è una semplice frase peraltro molto generica.

Così come sopra è stato illustrato, la Corte di cassazione e la Magistratura di sorveglianza nell'interpretare le chiare disposizioni contenute negli artt. 54 della legge e 94 del regolamento hanno ribadito che «la regolare condotta da sola non giustifica la concessione della liberazione anticipata»; per contro con la novella legislativa del 1986 «la regolare condotta durante gli arresti domiciliari» è sufficiente per ottenere la riduzione pena.

Nel caso di specie se nella relazione redatta dal gruppo di osservazione del carcere fosse stato soltanto evidenziato che «il detenuto ha tenuto regolare condotta» il tribunale avrebbe dovuto respingere la richiesta di riduzione pena per il periodo detentivo espriato in carcere, mentre avrebbe dovuto accogliere la domanda per il periodo trascorso agli arresti domiciliari sulla base della nota dei carabinieri di Torino: «che il Catalano durante gli arresti domiciliari non ha dato luogo a rilievi con la sua condotta in genere».

In realtà la relazione redatta in istituto, che illustra la condotta del Catalano in modo completo ed esauriente, ha consentito al tribunale di esprimere un motivato giudizio positivo di accoglimento della domanda.

Risulta così evidente che l'innovazione legislativa ha introdotto una disciplina discriminatoria nei confronti dei detenuti che espriano la pena in carcere privilegiando coloro che espriano la pena agli arresti domiciliari.

Tutto ciò ha la sua radice nelle diverse ed antitetiche concezioni che hanno ispirato il legislatore nel disciplinare la liberazione anticipata nell'anno 1975 e nella novella dell'anno 1986.

Con la prima normativa si è inteso perseguire lo scopo della rieducazione del condannato attraverso un trattamento penitenziario esteso a tutti i detenuti definitivi privilegiando coloro che dimostrano di aspirare ad un cambiamento radicale della vita; con la seconda si è inteso unicamente ridurre il periodo detentivo.

Peraltro questa finalità è stata espressa dal relatore della legge con la seguente espressione: «Sempre nella prospettiva del massimo contenimento del ricorso alle pene detentive che costituisce uno dei principi ispiratori del testo in esame».

In tal modo, mentre con la normativa del 1975 il giudizio del tribunale di sorveglianza è fondato su di uno strumento conoscitivo di grande rilievo professionale (nel caso di specie relazione redatta dal gruppo di osservazione di Torino); con la normativa dell'anno 1986 si è vincolato detto giudizio ad un parere espresso dal comandante della stazione dei carabinieri di Torino di poche parole.

Il ruolo di un collegio giudicante è stato così trasformato: da giudice a dispensatore di indulto (nel caso di specie di mesi tre).

Il collegio non ignora che la Corte costituzionale con ordinanza n. 327/1989 ha dichiarato: «la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza 18 aprile 1988».

La motivazione di detta ordinanza è stata così articolata «considerato che, con specifico riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, questa Corte ha già avuto modo di precisare che tale misura "costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione, o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto un trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità di prevenzione e di emenda, proprie della pena", ciò in quanto "il periodo trascorso in affidamento (nell'ambito della durata complessiva, che è e rimane unica, della pena inflitta) comporta per il condannato l'osservanza di prescrizioni restrittive della sua libertà e insieme la soggezione, pur se in un quadro di assistenza, ai costanti controlli del servizio sociale nonché alla vigilanza del magistrato di sorveglianza" (v. sentenza n. 185/1985; e, analogamente, sentenze nn. 312/1985 e 343/1987); che le medesime argomentazioni sono estensibili alla detenzione domiciliare, costituendo anch'essa "non una misura alternativa alla pena", ma una pena "alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena", caratterizzata — al pari dell'affidamento in prova — della soggezione a prescrizioni limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale, il tutto al fine di garantire le finalità rieducative della pena stessa ...».

Questi principi riguardanti la detenzione domiciliare non si possono applicare agli arresti domiciliari. Invero, così come è stato evidenziato dalla Corte costituzionale, durante la detenzione domiciliare si attivano in un costante controllo del detenuto il centro servizio sociale ed il magistrato di sorveglianza. Pertanto quando è formulata un'istanza di liberazione anticipata dalla persona che è in detenzione domiciliare il centro servizio sociale compila una relazione in cui è riassunto il lavoro di controllo e sostegno svolto durante detto periodo.

Per contro nel corso degli arresti domiciliari vengono effettuati saltuari controlli da un agente o carabiniere per verificare se la persona sia in casa. A costoro non è affidato altro compito e pertanto essi nel redigere la relazione richiesta dal Tribunale in occasione della domanda di riduzione pena riferiscono negli stessi termini esemplificati dalla citata nota del comandante la stazione carabinieri di Torino.

Pertanto si può affermare che durante gli arresti domiciliari non si garantiscono «le finalità rieducative della pena» ed un trattamento identico a quello previsto per coloro che espiano la pena in carcere o in detenzione domiciliare.

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve pertanto denunciare l'illegittimità costituzionale della citata normativa per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 ed all'art. 27 della Costituzione, dell'art. 54, primo comma, della legge n. 354/1975 e modificata dalla legge n. 663/1986 nella espressione «a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare» nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.) e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, così deciso in data 5 ottobre 1990.

Il presidente: FORNACE

N. 131

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1990 dal Tribunale di sorveglianza presso la Corte d'appello di Torino.
— nel procedimento di sorveglianza relativo a Piarulli Vito*

Pena - Riduzione - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 327/1989.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione della liberazione anticipata all'udienza del 2 novembre 1990 premesso che il detenuto Piarulli Vito nato il 15 giugno 1948 a Corato (BA), ristretto nella casa circondariale di Torino in espiazione pena anni 3 mesi 8 di reclusione inflitigli con sentenza 18 aprile 1988 della Corte di Appello di Torino difeso dall'avv. di fiducia Anetrini del Foro di Torino;

Visto il parere contrario del p.g.;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del p.m., all'interessato ed al difensore;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

O S S E R V A

In data odierna il tribunale di sorveglianza di Torino ha emesso la seguente ordinanza: «Piarulli Vito è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione con sentenza 18 aprile 1988 della Corte di Appello di Torino. Costui ha espiaato in carcere mesi 2 e gg. 22 dal 22 marzo 1985 al 12 giugno 1985; ed anni 2 e mesi 9 e gg. 29 agli arresti domiciliari dal 13 giugno 1985 al 1° aprile 1988. Il Piarulli 18 ottobre 1989 ha presentato istanza di liberazione anticipata per il periodo trascorso in custodia cautelare. Detta richiesta è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Sorveglianza «in quanto la sentenza di condanna non risulta essere stata messa in esecuzione ed il Piarulli è tuttora libero». Costui è stato arrestato il 14 giugno 1990 su ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale. Sulla rinnovata istanza di liberazione anticipata formulata sempre per il presofferto sono state richieste informazioni alla casa circondariale delle Vallette con nota dell'11 luglio 1990. Dalla direzione della casa circondariale di Torino sono pervenute le seguenti note:

a) Torino 18 settembre 1990: Con riferimento alla nota a margine relativa al nominato in oggetto si comunica che durante la detenzione in questa sede nell'anno 1985 non ha subito rapporti di carattere disciplinare;

b) Torino 17 ottobre 1990: Si fa presente che durante la carcerazione sofferta presso la casa circondariale di Alba dal 22 aprile 1985 al 13 giugno 1985 il soggetto non è incorso in alcuna sanzione disciplinare.

La Corte di cassazione ha sempre affermato il seguente principio: «Ai fini della liberazione anticipata la semplice lineare condotta è irrilevante, occorrendo la dimostrazione di una partecipazione attiva e consapevole del condannato all'opera di rieducazione attuata nei suoi confronti dai competenti organi carcerari».

Alla luce del precitato insegnamento la domanda di liberazione anticipata formulata dal Piarulli per il periodo della custodia cautelare espiaato negli istituti di Torino e Alba deve essere respinto: invero nelle citate brevi relazioni si evidenzia unicamente che il Piarulli «non è incorso in alcuna sanzione disciplinare». Sulla scorta di un siffatto documento il Tribunale ritiene che non sia provata la partecipazione all'opera di rieducazione.

Il Piarulli dopo il 14 dicembre 1990 potrà formulare l'istanza di liberazione per il semestre 14 giugno 1990 - 14 dicembre 1990 trascorso in carcere. In ordine alla richiesta formulata dal Piarulli di riduzione pena per il periodo trascorso agli arresti domiciliari il Collegio con ordinanza a parte ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 54 nuova formulazione introdotta dalla legge n. 663 anno 1986 per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Respinge la domanda di liberazione anticipata per il periodo della custodia cautelare cspiato dal Piarulli negli istituti di pena di Torino ed Alba.

Per il periodo trascorso agli arresti domiciliari è stata richiesta una relazione al Comando stazione carabinieri di Pozzo Strada.

Il maresciallo di detta stazione ha così risposto: «Comunicasi che Piarulli Vito durante gli arresti domiciliari *habet* tenuto buona condotta e non è incorso in pregiudizi penali».

Il Collegio ritiene che la norma (art. 54 O.P.) modificata dalla legge n. 663 anno 1986 secondo cui «a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare» nella parte in cui consente la concessione della riduzione pena per il periodo trascorso agli arresti domiciliari viola gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

DIRITTO

Diverse sono le finalità della pena detentiva che gli studiosi hanno individuato nel corso della storia del diritto pena: retribuzione, afflizione, correzione, prevenzione, intimidazione, difesa sociale, rieducazione.

Il costituente italiano nell'art. 27 ha così delineato le finalità della pena detentiva: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso della umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Questa norma ha dunque evidenziato in modo programmatico una delle finalità della pena: la rieducazione del condannato.

Il legislatore ordinario a sua volta ha dato una risposta positiva al precetto costituzionale disciplinando in modo organico il trattamento rieducativo del detenuto in alcune disposizioni della legge 26 luglio 1975 n. 354 ed in alcune norme del regolamento.

Illuminanti a tale proposito sono le seguenti fondamentali disposizioni: legge n. 354/1975, art. 1, ultimo comma: «Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione nel rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti». Art. 13: «Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che integrato o modificato secondo l'evidenza che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono iscritte, unitariamente ai dati giudiziari biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento». Art. 15: «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative, e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica». Regolamento: art. 27, primo comma: «L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisiopsichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire dell'intervento del trattamento». Art. 29: «La compilazione del programma di trattamento è effettuato da un gruppo presieduto dal Direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nel precedente articolo. Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. La segreteria tecnica del gruppo è affidata di regola, all'educatore»; art. 48 (Obbligo del lavoro); art. 49 (Attività artigianali, intellettuali o artistiche); art. 56 (Attività culturali, ricreative e sportive); art. 94, secondo comma: «La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità

offertegli nel corso del trattamento all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari».

Le misure alternative previste nella citata legge a favore dei detenuti, quali l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), la semilibertà (art. 50) e la liberazione anticipata (art. 54) ne indicano il trattamento penitenziario come presupposto fondamentale ed essenziale.

Art. 47 «il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità condotta collegialmente ...».

Art. 50 «L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento ...».

Art. 54 «al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa ...».

Art. 94 Regolamento «la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari».

Dalla lettura delle citate norme risulta evidenziata una correlazione tra il dovere dello Stato di predisporre una serie di interventi nei confronti del detenuto, diretti inequivocabilmente a rieducarlo, e la risposta che il detenuto dà a quest'opera: quando la Magistratura di sorveglianza verifica una corrispondenza fra queste due entità concede le misure alternative sopra illustrate.

Questa disciplina normativa è rispettosa al massimo grado dei precetti contenuti negli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Infatti offrendo a tutti i detenuti definitivi le identiche possibilità trattamentali si rispetta il dettato contenuto nell'art. 3 della Costituzione, che tra l'altro prescrive che tutti i cittadini hanno diritto ad un trattamento normativo identico rispetto a situazioni paritarie.

Le citate norme garantiscono l'accesso alle citate misure alternative ai detenuti che, recependo le occasioni trattamentali previste dall'o.p. (lavoro, attività culturali, ricreative, sportive, rapporti con la famiglia, con i detenuti, instaurazione di rapporti con il mondo esterno, con gli agenti e tutti gli operatori penitenziari), possono così ripensare criticamente il loro vissuto, ed attraverso le misure alternative escono dal carcere con il serio proposito di rispettare la legge.

È evidente dunque che in tal modo lo Stato realizza la finalità indicata nell'art. 27 della Costituzione, concorrendo in modo fattivo alla rieducazione del condannato. La disciplina riguardante l'istituto della liberazione anticipata è stata concepita nell'ottica di anzi illustrata.

Al riguardo le espressioni contenute nelle citate norme (l'art. 54 della legge e l'art. 94 del regolamento) sono di grande significato.

Peraltro la Cassazione, tutte le volte che è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'interpretazione delle citate norme, ha espresso il seguente orientamento: «La liberazione anticipata può essere concessa soltanto se attraverso un esame globale del comportamento tenuto dal condannato, sin dall'inizio dello stato di detenzione possa ritenersi acquisita la prova che egli abbia volontariamente cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi per un'efficace reinserimento nella società; a tal fine non è sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria, ma occorre una condotta attiva che abbia elementi positivi di valore sintomatico rispetto all'effettivo conseguimento dello scopo rieducativo perseguito dalla legge; pertanto il giudice di merito, pur potendo liberamente apprezzare gli elementi di prova acquisiti deve osservare l'obbligo della motivazione sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nei sensi indicati e non può limitarsi quindi, ad affermazioni apodittiche adattabili a qualsiasi caso» «presupposto indispensabile per la concessione del beneficio di cui all'art. 54 della legge n. 354 del 1975 e la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, a nulla rilevando la eventuale esistenza di un rapporto informativo, in specie se esso rapporto riguarda soltanto la regolare condotta carceraria del detenuto, che da sola non giustifica la concessione stessa» «l'istituto della liberazione anticipata postula al pari di tutte le altre misure alternative alla detenzione un congruo periodo di osservazione del condannato al fine di stabilire i progressi compiuti dallo stesso nell'opera di rieducazione».

«Poiché l'osservazione può riferirsi ai condannati, il periodo trascorso in stato di custodia preventiva non può essere valutato ai fini della concessione della riduzione di pena per la liberazione anticipata».

«A fini della liberazione anticipata la semplice buona condotta è irrilevante, occorrendo la dimostrazione di una partecipazione attiva e consapevole del condannato all'opera di rieducazione attuata nei suoi confronti dai competenti organi carcerari». «Ai fini della riduzione di pena prevista dall'art. 54 della legge n. 354 del 1975 il giudizio sulla partecipazione o meno del condannato all'opera di rieducazione va formulato sulla base dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalità ed avendo presente la partecipazione attiva del suddetto al processo di rieducazione e di reinserimento anticipato nella società».

Dalle sentenze sopra illustrate si possono dunque enucleare i seguenti punti fermi in tema di liberazione anticipata:

- 1) il detenuto se vuole ottenere la riduzione pena deve attivarsi rispetto alle occasioni trattamentali che gli sono offerte durante la detenzione;
- 2) la decisione del tribunale di sorveglianza deve fondarsi unicamente alla luce dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo del detenuto;
- 3) è da escludere che il comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria legittimi il detenuto ad ottenere la riduzione pena.

Una siffatta interpretazione è rispettosa della lettera e della *ratio* della legge: la liberazione viene concessa per premiare coloro che assecondano la finalità rieducativa della pena ed è negata a quei detenuti che con il loro comportamento contrastano l'attuazione di detta finalità ovvero svolgono opera di mera acquiescenza al regime penitenziario.

Tutto ciò richiede, a tutta evidenza, da parte dello Stato l'impegno di risorse umane ed economiche notevoli e costanti, e da parte dei detenuti la loro fattiva opera di partecipazione al programma rieducativo.

Con siffatta disciplina si conseguono alcuni risultati coerenti con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

1) Le opportunità trattamentali sono offerte a tutte le persone detenute in istituti di pena (art. 3 della Costituzione).

2) Il coinvolgimento dei detenuti in tale attività è una delle massime espressioni della funzione rieducativa della pena (art. 27 della Costituzione).

3) La pace sociale negli istituti di pena è un dato di fatto incontrovertibile da oltre dodici anni.

Si può dunque affermare che l'istituto della liberazione anticipata è legato indefettibilmente al regime penitenziario.

La Corte di cassazione ha ribadito questo legame con numerose decisioni, escludendo ad esempio che la liberazione anticipata possa essere riconosciuta a favore del libero vigilato durante la liberazione condizionale.

Questa disciplina, il cui fulcro è rappresentato dall'adesione del detenuto alle attività trattamentali del carcere, è stata modificata dalla legge n. 663/1986 che ha previsto la riduzione «anche per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare espriato nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.)».

Questa innovazione è, a parere del collegio, contrastante con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Con la novella è stata introdotta una disciplina unitaria per situazioni del tutto soggettivamente ed oggettivamente diverse ed avulsa da qualsiasi funzione rieducativa.

Il caso di specie è molto significativo.

Il Piarulli ha trascorso un lunghissimo periodo in custodia cautelare, di cui la prima parte negli istituti penitenziari di Torino ed Alba, ed una parte (quella prevalente) agli arresti domiciliari.

Le relazioni pervenute per detto periodo sono pervenute rispettivamente dal direttore della casa circondariale di Torino e dal maresciallo dei carabinieri della stazione di Pozzo Strada di Torino.

Riportiamo integralmente le relazioni: direzione casa circondariale Torino; a) Torino 18 settembre 1990: Con riferimento alla nota a margine relativa al nominato in oggetto si comunica che durante la detenzione in questa sede nell'anno 1985 non ha subito rapporti di carattere disciplinare; b) Torino 17 ottobre 1990: Si fa presente che durante la carcerazione sofferta presso la casa circondariale di Alba dal 22 aprile 1985 al 13 giugno 1985 il soggetto non è incorso in alcuna sanzione disciplinare. f.to dott. Suraci» stazione carabinieri Pozzo Strada Torino: «Comunicasi che Piarulli Vito durante gli arresti domiciliari habet tenuto buona condotta e non incorso in pregiudizi penali. f.to M.llo CC. Pozzo Strada - Torino».

Dal raffronto di dette relazioni emergono alcuni tratti salienti identici:

- a) la brevità;
- b) esse, nella loro stringatezza, mettono unicamente l'accento sulla buona condotta evidenziando, quella del direttore «l'assenza di sanzione disciplinare» e quella del maresciallo dei CC. «l'assenza di pregiudizi penali».

Con la citata ordinanza il Tribunale di Sorveglianza, richiamando i principi ispiratori dell'istituto della liberazione anticipata introdotta nell'anno 1975 e sopra ampiamente illustrato, ha respinto la domanda formulata dal Piarulli per il periodo trascorso in carcere.

Orbene questo stesso Tribunale sarebbe vincolato al giudizio espresso dal Comando stazione carabinieri di Pozzo Strada e così dovrebbe concedere una riduzione pena di mesi 7 e giorni 15.

Né peraltro il Collegio potrebbe ritenere insufficiente detta relazione: invero questo organo giudicante deve accogliere o respingere la domanda. Sarebbe inoltre superfluo chiedere al Comando stazione CC. di Pozzo Strada una relazione supplementare: invero è notorio che durante gli arresti domiciliari l'autorità di p.s. svolge unicamente attività diretta a controllare in modo saltuario se la persona rispetti o meno gli obblighi fissati nel provvedimento di concessione.

In oltre tre anni lo scrivente ha esaminato un numero rilevante di relazioni fatte dalle autorità di p.s. e tutte, senza alcuna eccezione, sono identiche a quella testé citata del comando stazione CC. di Pozzo Strada.

Nelle altre due eccezioni sollevate da questo Tribunale per le pratiche di Mento e Catalano le relazioni sono dello stesso tenore.

Risulta così evidente che l'innovazione legislativa ha introdotto una disciplina discriminatoria nei confronti dei detenuti che espiano la pena in carcere privilegiando coloro che espiano la pena agli arresti domiciliari.

Tutto ciò ha la sua radice nelle diverse ed antitetiche concezioni che hanno ispirato il legislatore nel disciplinare la liberazione anticipata nell'anno 1975 e nella novella dell'anno 1986.

Con la prima normativa si è inteso perseguire lo scopo della rieducazione del condannato attraverso un trattamento penitenziario esteso a tutti i detenuti definitivi privilegiando coloro che dimostrano di aspirare ad un cambiamento radicale della vita; con la seconda si è inteso unicamente ridurre il periodo detentivo.

Peraltro questa finalità è stata espressa dal relatore della legge con la seguente espressione: «Sempre nella prospettiva del massimo contenimento del ricorso alle pene detentive che costituisce uno dei principi ispiratori del testo in esame».

In tal modo, mentre con la normativa del 1975 il giudizio del tribunale di sorveglianza è fondato su di uno strumento conoscitivo di grande rilievo professionale (nel caso di specie la relazione del carcere non aveva queste caratteristiche e pertanto la domanda è stata respinta); con la normativa dell'anno 1986 si è vincolato detto giudizio ad un parere espresso dal comandante della stazione dei carabinieri di Torino di poche parole.

Il ruolo di un collegio giudicante è stato così trasformato: da giudice a dispensatore di indulto (nel caso di specie di mesi sette e giorni quindici).

Il collegio non ignora che la Corte costituzionale con ordinanza n. 327/1989 ha dichiarato: «la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel testo sostituito ad opera dell'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza 18 aprile 1988».

La motivazione di detta ordinanza è stata così articolata «considerato che, con specifico riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, questa Corte ha già avuto modo di precisare che tale misura "costituisce non una misura alternativa alla pena, ma una pena essa stessa, alternativa alla detenzione, o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena, nel senso che viene sostituito a quello in istituto un trattamento fuori dell'istituto, perché ritenuto più idoneo, sulla base dell'osservazione, al raggiungimento delle finalità di prevenzione e di emenda, proprie della pena", ciò in quanto "il periodo trascorso in affidamento (nell'ambito della durata complessiva, che è e rimane unica, della pena inflitta) comporta per il condannato l'osservanza di prescrizioni restrittive della sua libertà e insieme la soggezione, pur se in un quadro di assistenza, ai costanti controlli del servizio sociale nonché alla vigilanza del magistrato di sorveglianza" (v. sentenza n. 185/1985; e, analogamente, sentenze nn. 312/1985 e 343/1987); che le medesime argomentazioni sono estensibili alla detenzione domiciliare, costituendo anch'essa "non una misura alternativa alla pena", ma una pena "alternativa alla detenzione o, se si vuole, una modalità di esecuzione della pena", caratterizzata — al pari dell'affidamento in prova — dalla soggezione a prescrizioni limitative della libertà, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza e con l'intervento del servizio sociale, il tutto al fine di garantire le finalità rieducative della pena stessa».

Questi principi riguardanti la detenzione domiciliare non si possono applicare agli arresti domiciliari. Invero, così come è stato evidenziato dalla Corte costituzionale, durante la detenzione domiciliare si attivano, in un costante controllo del detenuto, il centro servizio sociale ed il magistrato di sorveglianza. Pertanto quando è formulata un'istanza di liberazione anticipata dalla persona che è in detenzione domiciliare il centro servizio sociale compila una relazione in cui è riassunto il lavoro di controllo e sostegno svolto durante detto periodo.

Per contro nel corso degli arresti domiciliari vengono effettuati saltuari controlli da un agente o carabiniere per verificare se la persona sia in casa. A costoro non è affidato altro compito e pertanto essi nel redigere la relazione richiesta dal Tribunale in occasione della domanda di riduzione pena riferiscono negli stessi termini esemplificati dalla citata nota dei carabinieri di Torino.

Pertanto si può affermare che durante gli arresti domiciliari non si garantiscono «le finalità rieducative della pena» ed un trattamento identico a quello previsto per coloro che espiano la pena in carcere o in detenzione domiciliare.

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve pertanto denunciare l'illegittimità costituzionale della citata normativa per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 ed all'art. 27 della Costituzione, dell'art. 54, primo comma, della legge n. 354 anno 1975 e modificata dalla legge n. 663 anno 1986 nella espressione «a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare» nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.) e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, così deciso in data 5 ottobre 1990.

Il presidente: FORNACE

91C0267

N. 132

Ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 febbraio 1991), dalla commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Felici Liliana contro l'intendenza di finanza di Roma

Imposta Irpef - Indennità di buonuscita - Dipendenti dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato - Inclusione nella base imponibile ai fini del calcolo della buonuscita della percentuale afferente in via virtuale alla contribuzione (4% dell'80% dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente) - Prospettato contrasto con i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 178/1986).

(Legge 26 settembre 1985, n. 485, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., art. 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso di Felici Liliana, ved. Scarabino Emanuele, contro l'intendenza di finanza di Roma; oggetto: rimborso Irpef.

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto in data 6 luglio 1987 da Felici Liliana con il quale costei chiedeva che fosse riconosciuto il diritto al rimborso delle maggiori imposte trattenute dall'O.P.A.F.S. (Opera di previdenza ed assistenza ferroviari di Stato) all'atto della liquidazione della indennità di buona uscita a seguito del suo collocamento a riposo avvenuto in data 30 giugno 1986;

Considerato che con sentenza n. 178/1986 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita (di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973) corrispondente al rapporto esistente alla data di collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza E.N.P.A.S.;

Ritenuto che in base agli artt. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, con la quale è stata riformata l'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'opera corrisponde ai dipendenti della predetta azienda autonoma, tra l'altro, somme a titolo di indennità di buonuscita disponendo di entrate ordinarie alimentate anche da ritenute a carico degli iscritti da indentificare nei dipendenti medesimi (art. 2, primo comma, della legge n. 829 1973).

Rilevato che in conformità alla motivazione della citata sentenza n. 178 sembra che per la parte afferente in via virtuale alla contribuzione degli iscritti sia illogico ed arbitrario ritenere che la indennità di buonuscita si profili come reddito, con la conseguenza che la imposizione di essa si configurerebbe come una lesione al principio di capacità contributiva in contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione;

Considerato, pertanto, che il dubbio di legittimità costituzionale avanzato dalla ricorrente in ordine agli artt. 2 e 4, primo e secondo comma, della legge n. 482/1985, nella parte in cui non escludono che dall'imponibile dell'indennità di buonuscita da assoggettare ad imposta vada detratta la somma pari al 4% dell'80% dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per *ex-combatente*, non appare manifestamente infondato e che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della citata questione;

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge n. 482/1985 nei sensi di cui in motivazione in relazione all'art. 53, primo comma, della Costituzione e sospende il procedimento;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone che la segreteria provveda a trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

Roma, addì 6 febbraio 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

Il segretario: (firma illeggibile)

91C0268

N. 133

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Tersulo Roberto

Processo penale - Giudizio direttissimo - Richiesta di rito abbreviato - Consenso del p.m. condizionato a disposizione di consulenza tecnica - Preclusione per il mutamento del rito - Obbligo per il p.m. di procedere preventivamente agli accertamenti tecnici in caso di adizione del rito direttissimo - Omessa previsione - Conseguente inapplicabilità della diminuzione *ex art. 442, secondo comma, del c.p.p.* - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, artt. 449 e 452).

(Cost., artt. 3 e 101).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza contro Tersulo Roberto;

Dato atto che la difesa ha avanzato richiesta di prosecuzione con rito abbreviato, che il pubblico ministero ha prestato il suo consenso condizionandolo al fatto che sia disposta perizia nella sostanza, ritenuta stupefacente, ai sensi dell'art. 452 del c.c.p.;

Ritenuto che la dichiarazione del p.m. vale quale dissenso in quanto la stessa si risolve implicitamente in una richiesta di prove, in questa fase non ammissibile ad avviso del collegio.

Ritenuto che il mancato consenso del p.m. assume nella specie rilevanza in quanto il collegio ritiene di dover disporre perizie sulla sostanza con conseguente preclusione del rito abbreviato e dei relativi benefici per l'imputato;

Ritenuto, quanto alla non manifesta infondatezza, che in questo caso, come in tutti gli altri in cui sia necessario un accertamento tecnico (peritale) e nel contempo sussistano le condizioni di ammissibilità del rito direttissimo, il p.m. si trova nella possibilità di scegliere tra quest'ultimo rito e quello ordinario;

Ritenuto che nell'ipotesi in cui intenda avvalersi del rito direttissimo lo stesso p.m., può richiedere con sollecitudine accertamenti tecnici tali da consentire al collegio di pronunciarsi nel merito oppure presentare semplicemente l'imputato al giudice;

Ritenuto che in quest'ultimo caso la necessità di ricorrere all'attività peritale rende legittima il dissenso del p.m. di udienza al rito abbreviato e impone al Collegio la trattazione con le forme del giudizio direttissimo ordinario;

Ritenuto che la mancata previsione in sede di articoli 449 del c.c.p. dell'obbligo del p.m. di procedere preventivamente ad un accertamento tecnico indispensabile per consentire all'imputato di fruire del giudizio abbreviato impone al p.m. di udienza di negare il proprio consenso senza alternativa alcuna, non potendosi lo stesso p.m. fare affidamento sull'utilizzo da parte del collegio dei poteri d'indagine di cui all'art. 452/2 del c.c.p.;

Ritenuto pertanto che per conseguenza diretta la legittima scelta del p.m. tanto in ordine al rito quanto in ordine agli accertamenti da compiersi immediatamente o no comporta per l'imputato l'impossibilità di fruire dei benefici del rito abbreviato e ciò con palese disparità di trattamento rispetto a soggetti in situazioni analoghe;

Ritenuto che ciò sembra integrare una violazione degli articoli 3 e 101 della Costituzione da parte degli articoli 449 e 452 del c.p.p. laddove non prevedono alternativamente o un obbligo del p.m. di ricorrere agli accertamenti indispensabili per presentare l'imputato con rito direttissimo o una facoltà del p.m. di udienza di prestare un consenso condizionato all'esperimento da parte del giudice degli accertamenti predetti;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 449 e 452 del c.p.p. con riferimento agli articoli 3 e 101 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione immediata dagli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 5 dicembre 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0274

N. 134

Ordinanza emessa il 28 febbraio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 1991) dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria sui ricorsi riuniti proposti da Calzolari-Enzo ed altri contro comune di Castiglione del Lago ed altra.

Tributi in genere - Imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni (Iciap) - Capacità contributiva desunta dalla superficie utilizzata per le attività produttive anziché dal reddito percepito - Asserito contrasto della normativa impugnata che pone una presunzione assoluta di redditività, con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, i quali impongono che il prelievo tributario debba avere causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori della capacità contributiva.

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, artt. 1 e 2, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., artt. 3 e 53).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi numeri 570/1989 e 700/1989 proposti dagli avvocati Calzolari Enzo, Bizzarri Franco, Ughi Gianfranco, Chiacchella Carlo e Giardini Piero, in proprio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Perugia, Piazza Piccinino n. 10; contro il Comune di Castiglione del Lago, in persona del Sindaco *pro-tempore*, non costituito in giudizio; e nei confronti della Provincia di Perugia, in persona del suo presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. M. Minciaroni ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente, in Perugia, piazza Italia n. 11; per l'annullamento quanto al ric. n. 570/1989: della delibera del 31 marzo 1989, n. 227 della giunta comunale di Castiglione del Lago avente ad oggetto la determinazione della misura dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arte e professioni (I.C.I.A.P.) per l'anno 1989; e quanto al ric. n. 700/1989: della delibera del 12 giugno 1989, n. 56 del Consiglio comunale, con cui è stata ratificata la delibera di Giunta anzidetta;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della provincia di Perugia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 28 febbraio 1990 la relazione del dott. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, l'avv. E. Balducci in sostituzione dell'avv. E. Calzolari per la parte ricorrente e l'avv. M. Minciaroni per la provincia di Perugia.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO

Il Comune di Castiglion del Lago con delibera di giunta del 31 marzo 1989, n. 227 ha stabilito di applicare l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (I.C.I.A.P.) nella misura massima consentita dalla legge; tale delibera è stata poi ratificata dal consiglio con delibera del 12 giugno 1989, n. 56.

Avverso le delibere anzidette i ricorrenti professionisti hanno proposto ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi di diritto.

1) (in via incidentale) Illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, per violazione degli articoli 1, 3, 4, 35, e 53, primo comma, della Costituzione.

Le norme soprarichiamate, istitutive nel nuovo tributo, in quanto colpiscono il mero esercizio dell'attività professionale comportano una compressione del diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini e conseguentemente violano l'art. 4 e 1 della Costituzione; violano altresì gli articoli 3 e 35 della Costituzione, dal momento che il tributo colpisce solo alcune attività lavorative discriminandole dalle altre; si pongono in contrasto con l'art. 53, primo comma della Costituzione, poiché il mero esercizio dell'attività professionale non evidenzia, di per sé considerato, un indice di capacità contributiva; è poi irrazionale determinare la misura del contributo con riferimento alla superficie dell'immobile.

2) Violazione è falsa applicazione dell'art. 140 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, dell'art. 2 D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144.

L'art. 2 del d.-l. istitutivo dell'I.C.I.A.P. prevede che il provvedimento che determina la misura dell'imposta debba essere adottato dal consiglio comunale entro il termine del 31 marzo 1989, decorso il quale il tributo è determinato secondo le misure minime previste nella tabella allegata alla legge; tale provvedimento non rientrava nella competenza della giunta.

3) Eccesso di potere, inesistenza dei motivi di urgenza e mancata valutazione della fondatezza delle ragioni dell'urgenza stessa, nonché mancata motivazione in ordine alla determinazione del tributo.

Ciò nell'assunto che l'atto impugnato non contiene alcuna indicazione delle ragioni di urgenza che — in denegata ipotesi — potevano consentire alla giunta municipale di adottare l'atto successivamente notificato.

Per i suesposti motivi i ricorrenti hanno concluso chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, e in via incidentale che siano dichiarate non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Perugia, la quale ha contestato la fondatezza di tutti i motivi di gravame dedotti, ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale ed ha concluso per la reiezione del ricorso. Alla pubblica udienza del 17 gennaio 1990 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

Aderendo a taluni dei dubbi prospettati da parte ricorrente il collegio ritiene che non sia manifestamente infondata in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità degli articoli 1 e 2 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144.

È indubbio che l'imposizione fiscale, per essere compatibile con i principi di uguaglianza e di capacità contributiva, deve fondarsi su indici concretamente rivelatori di ricchezza o su fatti reali da cui l'esistenza della ricchezza possa desumersi in modo non fittizio.

Tali caratteristiche non sembrano riscontrarsi nelle disposizioni con le quali vengono determinati i presupposti, i soggetti passivi e la misura della I.C.I.A.P.

Anzitutto, per quanto concerne la applicabilità del tributo alle categorie di liberi professionisti, si deve rilevare che l'esercizio dell'attività libero-professionista in sé e per sé considerata, non può essere assunta come sintomo o fatto rivelatore di capacità contributiva, né d'altra parte essa può essere assimilata (ai fini della capacità contributiva) all'esercizio della attività di impresa.

Sotto il profilo gli artt. 1 e 2 del decreto evidenziano una marcata irrazionalità nella parte in cui, per determinare la misura del tributo, fanno riferimento alla superficie dell'immobile eventualmente utilizzato dal professionista.

Invero il pretendere di riferire il reddito derivante dall'esercizio di una impresa, arte o professione, a parametri e ad indici di rilevanza quali la superficie dei locali o la loro ubicazione è assolutamente arbitrario giacché tali indici non sono affatto rivelatori di un reddito e perciò della effettiva capacità contributiva del soggetto obbligato all'imposta.

In altri termini, non è detto che uno studio professionale, o un negozio o un bar di maggiore superficie ritraggano, per ciò solo, maggiori introiti rispetto ad altro locale di minori dimensioni; altri sono i criteri da seguire per diversificare i redditi e con essi i tributi, e derivano da altri fattori, quali la quantità e qualità delle clientele, il modo in cui è organizzata l'attività, la competenza professionale del titolare, ecc.

Appare inoltre irrazionale affidare all'Ente impositore la determinazione della misura dell'imposta tra il minimo ed il massimo stabilito nella tabella allegata alla legge, in quanto la (prevedibile) differenziata scelta di livello da parte dei diversi comuni è tale da porre in essere disparità di trattamento per situazioni analoghe ed omogenee, solo perché esistenti e operanti in comuni diversi del territorio nazionale.

Le dedotte questioni di legittimità costituzionale, se per un verso non sono manifestamente infondate, si palesano altresì rilevanti agli effetti del giudizio instaurato davanti al T.A.R. La eventuale dichiarazione di incostituzionalità delle norme soprarichiamate condurrebbe infatti alla caducazione dei provvedimenti impugnati e dello stesso potere impositivo attribuito ai comuni con la istituzione della I.C.I.A.P.; per contro, qualora i ricorsi venissero accolti per uno qualsiasi degli altri motivi di gravame, i ricorrenti rimarrebbero comunque assoggettati alla applicazione dell'imposta, seppure in misura inferiore a quella fissata con i provvedimenti impugnati.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, visti gli articoli 134, della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 segg. legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, in relazione agli articoli 53 e 3 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso, instaurato con i due ricorsi in epigrafe.

Manda alla Segreteria di curare la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La stessa Segreteria dovrà inoltre comunicare l'ordinanza in parola ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 1990.

Il presidente: ROSA

Il consigliere: MOLICA

Il consigliere estensore: BALUCANI

91C0275

N. 135

Ordinanza emessa il 19 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Samorj Giovanni contro intendenza di finanza di Vercelli

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpaf) - Rendite vitalizie corrisposte a ex deputati, senatori e categorie equiparate (componenti della Corte costituzionale, nonché di regioni, province e comuni) - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) - Mancata previsione di eguale trattamento di privilegio per altre categorie di alti funzionari in quiescenza (alti ufficiali dell'Esercito, alti magistrati, ecc.) - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma 6-bis, in relazione al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 1; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 690, artt. 24, secondo comma, 29, penultimo comma; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 47, lett. h), primo comma; d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 33, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 53, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Samory Giovanni avverso richiesta rimborso Irpaf/Ilor 1988-1989 letti gli atti assente l'amministrazione finanziaria presente il contribuente udito il relatore avv. Massimo Tucci.

RITENUTO IN FATTO

Trattasi di ricorso avverso il silenzio-rifiuto maturato sull'istanza del ricorrente all'intendenza di finanza di Vercelli, volto ad ottenere il rimborso dell'imposta lorda dallo stesso ricorrente corrisposta per Irpef su pensione relativamente agli anni 1988 e 1989.

Il ricorrente chiede l'abbattimento del reddito imponibile del 40% per gli anni di riferimento in base all'art. 2, sesto comma, della legge di conversione del d.l. 2 marzo 1989 n. 69 e conseguentemente l'equiparazione del proprio trattamento fiscale sul reddito da pensione al trattamento riservato, in forza della citata norma, alle pensioni di cui beneficiano gli ex deputati, senatori ed altre categorie equiparate. L'ufficio eccipisce la mancata allegazione di copia del ricorso che non è stata, a suo avviso, ritualmente presentata all'ufficio nonché la irrivalenza del ricorso stesso, posto che esso avrebbe dovuto essere proposto avverso il silenzio rifiuto opposto dall'intendenza di finanza.

Preliminarmente osserva la commissione che il ricorso è stato ritualmente proposto, avendo il ricorrente documentato e precisato in ricorso di aver inoltrato gravame alla intendenza di finanza e risultando il ricorso stesso proposto nei termini di rito con riferimento al maturare del silenzio dell'amministrazione sulla predetta istanza di rimborso.

Per quanto attiene l'allegazione della copia per l'ufficio, osserva la commissione come non sussista al riguardo violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 636/1972. Ciò in quanto, come già rilevato, il ricorso è proposto avverso il silenzio-rifiuto, cioè contro una *factio juris* (atto amministrativo di diniego o comportamento inerte della p.a. parificato dalla norma ad un provvedimento di diniego) riferibile ad un organo dell'amministrazione (intendenza di finanza) diverso dall'Ufficio I.I.D.D. di Cossato che solleva l'eccezione e che in effetti non è neppure parte processuale nel presente giudizio non disponendo *icto oculi* della necessaria legittimazione passiva. Ciò anche in quanto il predetto Ufficio, non comparso all'udienza non risultava comunque costituito in forza di delega da parte della predetta intendenza di finanza.

In via pregiudiziale questa commissione ritiene di dover esaminare la questione di costituzionalità sollevata da parte ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma della Costituzione in relazione all'art. 2, sesto comma *bis* del d.l. 2 marzo 1989, n. 69 convertito con legge del 27 aprile 1989, n. 154.

La questione di costituzionalità, nei limiti di cui sopra, è ad avviso di questa commissione, non manifestamente infondata e strettamente pertinente alla decisione della controversia *de qua*. Rileva nella sostanza parte ricorrente che l'eventuale *ratio* della norma che sottrae all'imposizione fiscale il 40% degli emolumenti corrisposti a deputati, senatori e categorie equiparate, se può trovare fondamento nella circostanza che tali alti rappresentanti dello Stato devono affrontare, in ragione delle loro funzioni, spese straordinarie per l'assolvimento dell'incarico, non trova giustificazione alcuna al momento in cui tali soggetti cessino dalle rispettive funzioni.

In particolare la equiparazione, a far data dal 1° luglio 1986 *ex d.P.R.* del 22 dicembre 1986, n. 917, dei vitalizi di cui al secondo comma dell'art. 24 e penultimo comma art. 29 d.P.R. 29 settembre 1973 previsti per la cessazione da cariche e funzioni dei deputati, senatori e componenti della Corte costituzionale nonché di regioni, province e comuni, alle rendite vitalizie derivanti da redditi di lavoro dipendenti di cui all'art. 47 lettera *h*, primo comma del t.u. 917/1986, comporta, per effetto ed in relazione all'art. 33, terzo comma del d.P.R. del 4 febbraio 1988, n. 42, l'assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta (60%) delle predette rendite vitalizie corrisposte ai soggetti già ricoprenti le cariche di cui sopra. Orbene, tale trattamento (come rilevato da alcuni deputati e senatori in sede di discussione della legge), non può che apparire preferenziale e discriminatorio in situazioni assolutamente identiche, stante il fatto che, dopo la cessazione delle rispettive cariche, *ex* deputati, *ex* senatori e categorie equiparate, si trovano in posizione assolutamente di quiescenza.

Con la cessazione della carica vengono infatti meno quegli oneri di rappresentanza pubblica connessi, alla carica stessa ed in relazione ai quali lo sgravio fiscale potrebbe configurarsi come indiretto riconoscimento di una sorta di indennità di funzione.

Nessuna altra configurazione potrebbe infatti essere attribuita al predetto sgravio successivamente alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, considerato anche che altre categorie di alti funzionari dello Stato (alti ufficiali dell'esercito, alti magistrati, ecc.) non beneficiano di analogo trattamento di favore.

Quanto sopra è stato posto in risalto da alcuni Senatori durante la discussione della legge in aula Senatore Pollice: «Io penso che questa norma è di una gravità inaudita, soprattutto è stato sleale il modo surrettizio con cui è stata fatta passare in aula. Si è verificato quindi un abuso della legislazione domestica».

Senatore Lama: «Il senso di elementare giustizia si ribella di fronte ad una norma come questa».

Ancora Senatore Pollice: «chissà per quale motivo i parlamentari non devono essere tassati al cento per cento come tutti i lavoratori» (res. seduta Senato n. 246 del 20 aprile 1989 pagg. 41/50).

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di costituzionalità dell'art. 2, sesto comma bis della legge n. 154 del 27 aprile 1989, in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e secondo comma art. 24 e penultimo comma art. 29 d.P.R. 29 settembre 1973, nonché in relazione agli artt. 47 lettera h, primo comma del t.u. n. 917/1986 e 33, terzo comma del d.P.R. n. 42/1988 in rapporto agli artt. 3, e 53, primo comma della Costituzione laddove dette norme limitano ad alcune categorie il beneficio dell'assoggettamento in misura ridotta (60%) ed imposta Irpef degli importi corrisposti per trattamento pensionistico.

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale;

Ordina che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri in Roma e che venga comunicata ai signori Presidente della Camera e del Senato.

Biella, addì 19 novembre 1990.

Il presidente: GRIZI

Il relatore: TUCCI

91C0276

N. 136

Ordinanza emessa il 26 gennaio 1991 dal pretore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Alfarè Angela e Enpav

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni Enpav - Pensione di reversibilità - Esclusione dal diritto a pensione del coniuge superstite nell'ipotesi di matrimonio contratto successivamente alla data del pensionamento per vecchiaia dell'altro coniuge poi deceduto - Irrazionalità del trattamento di sfavore del tardivo coniugio e violazione dei principi della tutela del matrimonio e della famiglia, nonché dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 123/1990 relativa al tardivo coniugio di pensionati statali.

(Legge 18 agosto 1962, n. 1357, art. 22).

(Cost., artt. 3, 29, 31 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva;

OSSERVA

1. — Con ricorso depositato in data 11 maggio 1990 Alfarè Angela, premesso di aver contratto matrimonio in data 2 agosto 1980 con il dott. Orlando Zucchini, veterinario, nato il 21 agosto 1905;

che il marito, pensionato E.N.P.A.V. fin dal 1° settembre 1970, era deceduto in data 3 giugno 1988;

che aveva inutilmente richiesto all'E.N.P.A.V. la pensione di reversibilità, conveniva in giudizio l'ente per chiedere che venisse dichiarato il suo diritto a percepire la sopra indicata prestazione dalla data di decorrenza del diritto.

Si costituiva, ritualmente, in giudizio l'Ente nazionale per la previdenza e assistenza veterinari il quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio dell'adito giudice in relazione all'art. 9 della legge n. 949/1967 e, nel merito, contestava l'avversa domanda assumendo che l'Alfarè non aveva diritto a percepire la richiesta pensione del momento che aveva contratto il matrimonio dopo il pensionamento per vecchiaia del marito, ai sensi dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357.

2. — Infondata appare l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio.

Al riguardo si osserva che nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria la competenza per territorio spetta al pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nel quale risiede l'attore, così come previsto dall'art. 414 del c.p.c., novellato dalla legge n. 533/1973.

Alla nuova normativa in tema di competenza per territorio delinata dalla legge n. 533/1973 deve attribuirsi efficacia abrogativa di tutte le disposizioni, come il citato art. 9 della legge n. 947/1967, che in precedenza prevedevano in materia diverse regole, per avere il novellato testo dell'art. 444 del c.p.c. ridisegnato in un momento posteriore ed in modo generale, cioè applicabile a qualunque tipo di controversia indipendentemente dall'ente previdenziale convenuto, l'intera disciplina della competenza nel processo previdenziale (arg. ex art. 15 preleggi).

3. — Nel merito si osserva che l'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, stabilisce che la pensione di reversibilità non è concessa quando il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell'iscritto poiché, come risulta dagli atti, il matrimonio tra Alfarè Angela e il dott. Zucchini era stato contratto il 2 agosto 1980 successivamente alla concessione al dott. Zucchini della pensione di vecchiaia (1° settembre 1970), la domanda della ricorrente non sarebbe accoglibile, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 22 della legge n. 1357/1962.

4. — Non sembrano, tuttavia, manifestamente infondate le censure di incostituzionalità dell'art. 22 della legge citata in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione.

Con riferimento all'art. 3 della Costituzione si rileva che la norma in esame discrimina:

a) i superstiti dei pensionati E.N.P.A.V. dai superstiti dei pensionati ex dipendenti civili e militari dello Stato, per i quali, dopo la decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 123/1990) il trattamento reversibile è riconosciuto indipendentemente dalla data in cui è stato contratto il matrimonio, in particolare anche se questo è stato contratto dopo la cessazione dal servizio o dopo il sessantacinquesimo anno di età;

b) i superstiti dei pensionati E.N.P.A.V. rispetto ai vedovi o alle vedove dei pensionati I.N.P.S. perché per questi ultimi il trattamento di reversibilità soffrirebbe di limitazioni solo se contratto dopo il settantaduesimo anno di età (art. 24 della legge n. 153/1969).

La norma in esame appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche per la sua irrazionalità.

Infatti, se la norma impugnata venne dettata dal legislatore in una prospettiva sfavorevole al coniugio in tarda età, considerato evidentemente come momento consumativo di frode a danno dell'ente previdenziale o dell'altro coniuge, essa sembra contrastare con le attuali connotazioni sociali del rapporto coniugale in tarda età, le quali sono state evidenziate con chiarezza dalla Corte costituzionale nella già citata sentenza n. 123/1990.

Ha osservato la Corte, esaminando la normativa che subordinava il diritto alla pensione di reversibilità alla durata almeno biennale del coniugio contratto dopo il pensionamento, che il matrimonio fra persone in età avanzata è cercato e contratto e come rimedio alla solitudine individuale e come fonte di sicurezza e sostegno per affrontare i problemi quotidiani, non certo per frodare l'erario o per ingannare il partner pensionato sulla sincerità del consenso matrimoniale.

Secondo la Corte, se situazioni del genere dovessero verificarsi, altrove andrebbero ritrovati i rimedi opportuni.

Se, quindi, il matrimonio fra persone in tarda età deve essere visto alla luce delle nuove esigenze sociali e se la Corte costituzionale, nella già richiamata sentenza, ha ritenuto incostituzionale la normativa sottoposta al suo esame perché irrazionale la limitazione della durata biennale del matrimonio concluso dai pensionati ultrasessantacinquenni, condizione necessaria negli ordinamenti pensionistici verificati dalla Corte per la concessione della pensione di reversibilità, a maggior ragione la norma in esame si presenta irrazionale, perché esclude del tutto che il trattamento reversibile possa essere ottenuto quando il matrimonio sia stato contratto successivamente al pensionamento per vecchiaia.

5. — Per quanto sopra detto si ritiene che la norma censurata contrasti anche con gli artt. 29 e 31 della Costituzione.

Nonostante, la Repubblica sia impegnata da una precisa norma costituzionale a riconoscere i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, occorre trarre la conseguenza che la presenza nel nostro ordinamento della norma in esame comporta una grave limitazione del diritto del cittadino, pensionato E.N.P.A.V., di sposarsi e di formarsi una famiglia, anche se in tarda età.

La norma denunciata, infatti, scoraggia la formazione di famiglie fra persone in età avanzata, così comprimendo il diritto fondamentale dell'individuo di crearsi una famiglia, contrariamente a quanto disposto dall'art. 31 della Costituzione, secondo il quale, invece, la Repubblica deve agevolare la formazione della famiglia con misure economiche ed altre provvidenze, perché mette in condizione il coniuge pensionato all'E.N.P.A.V. di prospettare che, in caso di premorienza del pensionato, l'altro coniuge rimarrebbe senza mezzi di sostentamento o li vedrebbe sensibilmente ridotti.

Ciò consente di dubitare che di fronte al pubblico interesse per la tutela della famiglia debba prevalere il pubblico interesse dell'ente previdenziale realizzato con una norma di sbarramento la cui esistenza comprime il diritto del pensionato alla formazione della famiglia (artt. 29 e 31 della Costituzione) con effetti negativi anche sulla tutela previdenziale che l'art. 38 della Costituzione obbliga lo Stato ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie.

6. — E proprio con riferimento all'art. 38 della Costituzione si rileva come la norma in esame escluda del tutto la tutela previdenziale per il coniuge superstite del pensionato E.N.P.A.V., nonostante la piena validità del matrimonio a tutti gli effetti civili.

Ai fini pensionistici, infatti, il matrimonio è come se non fosse mai stato celebrato.

Né la peculiarità dell'ordinamento previdenziale di cui trattasi giustifica una tale, ed aberrante, conseguenza pregiudizievole nei confronti del superstite.

Poiché anche per l'ordinamento dell'E.N.P.A.V. la norma in esame trova la sua giustificazione nello sfavore verso i matrimoni conclusi dopo il pensionamento dell'assicurato in forza di una presunzione assoluta di frode nei confronti dell'ente o del pensionato stesso, il nuovo clima sociale che, come si è visto, tende a considerare in modo positivo le unioni coniugali fra persone in età avanzata fa venir meno il fondamento sul quale si basava la norma censurata.

Quest'ultima, in tale contesto, ha finito per perdere ogni significato e si è tradotta in una pesante limitazione dei diritti previdenziali dei cittadini, ancora più grave e rilevante qualora si consideri che può venire a incidere in modo negativo su persone il più delle volte anziane e, quindi, particolarmente bisognose di tutela.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, nella parte in cui esclude che possa essere concessa la pensione di reversibilità al coniuge superstite che abbia contratto matrimonio successivamente alla data del pensionamento per vecchiaia dell'altro coniuge, poi deceduto, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e previa comunicazione della medesima ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Ferrara, addì 26 gennaio 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

91C0277

N. 137

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 1990 dalla Corte d'appello di Perugia
nel procedimento penale a carico di Afzali Abbas ed altra*

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna - Impugnazione - Esclusione per il p.m. - Violazione del principio di parità tra le parti nel processo nonché dell'interesse all'applicazione di una «giusta» pena.

(C.P.P. 1988, art. 443, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

^a Visti gli atti a carico di Afzali Abbas e Bigoni Daniela, giudicati con sentenza 22 giugno 1990 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, pronunciata con rito abbreviato ed impugnata dall'Afzali e dal Procuratore della Repubblica di Perugia;

Attesa la eccezione di incostituzionalità dell'art. 433, terzo comma, del c.p.p. 1988, sollevata dal procuratore generale con riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, per violazione della parità processuale tra le parti;

Uditi i difensori;

Ritenuto che l'eccezione sollevata non è manifestamente infondata ed è rilevante ai fini del decidere;

Considerato infatti che l'art. 443, terzo comma, del c.p.p. prevede il «pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna» e quindi non consente al p.m. di proporre né una istanza di *reformato in pejus* della pena e nemmeno una istanza di *reformatio in melius* della sentenza stessa, ipotesi questa in concreto ben configurabile specie con riferimento a sopraggiunta abolizione di reato;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2 della legge delega il nuovo rito deve garantire la «partecipazione della accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento»;

Ritenuto che detta parità non appare rispettata in concreto per la esclusione della facoltà di appello in caso di condanna circoscritta ad una sola delle parti in giudizio;

Ritenuto che la lesione della parità processuale non sembra giustificabile nemmeno con il carattere speciale e semplificato del rito, che assicura solo un procedimento rapido e un giudizio da formulare «allo stato degli atti» e soprattutto con la diminuzione automatica e predeterminata della pena;

Ritenuto però che sulla giusta pena da irrogarsi da parte del giudice nessun vincolo deriva dalla accettazione del rito abbreviato, spettando la determinazione di questa esclusivamente al giudice e di conseguenza anche al giudice dell'impugnazione, in ipotesi di doglianza di una delle parti, che ritenga iniqua la pena stessa in concreto irrogata;

Ritenuto inoltre che il pubblico ministero ha interesse alla irrogazione di una pena giusta ai sensi dell'art. 27 della Costituzione;

Ritenuto che l'eccezione proposta è anche in concreto rilevante ai fini della decisione, non potendo altrimenti questa Corte entrare nel merito della impugnazione proposta dal pubblico ministero;

Ritenuto che stante la unicità della imputazione, è necessario ed opportuno esaminare congiuntamente la posizione di entrambi gli imputati, per cui non può procedersi a stralcio della posizione della Bigoni Daniela;

Tanto fino ad ora premesso, ritenuto che l'art. 443, terzo comma, del c.p.p. appare in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Ritenuto che allo stato processuale non appare più indispensabile mantenere la custodia cautelare in carcere dell'Afzali, che può essere validamente sostituito dalla imposizione dell'obbligo di residenza e dal divieto di allontanarsi dalla sua abitazione tra le ore 20 e le ore 06 del giorno successivo;

P. Q. M.

Visto l'art. 134 e segg. della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infodata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del c.p.p. 1988 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente al pubblico ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa al termine di rito abbreviato;

Sospende il presente giudizio e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Revoca la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Afzali Abbas e la sostituisce con la misura coercitiva dell'obbligo di dimorare nel comune di residenza e del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 20 e le ore 06 del giorno successivo;

Ordina la scarcerazione dell'Afzali se non detenuto per altro e manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia per i controlli di competenza.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

N. 138

*Ordinanza emessa l'8 gennaio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 1991)
dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Ricotta Donatella ed altre e Ricotta Sesto ed altri*

Riforma fondiaria e agraria - Terreni anticipatamente riscattati ex lege n. 379/1967 e terre automaticamente affrancate ex lege n. 386/1976 - Previsione di un perpetuo vincolo di indivisibilità solo per la prima categoria di terreni e non per la seconda in relazione alla quale allo scadere del trentennio dalla assegnazione è prevista la divisibilità - Irragionevole previsione per le stesse terre di riforma di una diversa disciplina.

(Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 10, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 64 del ruolo generale per gli affari contenziosi in camera di consiglio dell'anno 1985 posto in deliberazione all'udienza del 16 ottobre 1989 e vertente tra Ricotta Donatella, Asmara, Luigia e Maria elettivamente domiciliate in Roma, via Faà di Bruno, 4, presso lo studio dell'avv. Franco Di Maria che le rappresenta e difende per delega a margine del ricorso introduttivo, ricorrenti, e Ricotta Sesto elettivamente domiciliato in Roma, via Barberini, 67, presso lo studio dell'avv. Ezio Calderai che lo rappresenta e difende per delega in atti, resistente, Ricotta Nicola e Luciano e Marinucci Rituccia, resistenti non costituiti.

Premesso che:

1) con ricorso depositato il 16 gennaio 1985 Ricotta Donatella, Asmara, Maria e Luigia esponevano che il loro padre Albino Ricotta aveva a suo tempo ricevuto l'assegnazione di un terreno ai sensi delle leggi sulla riforma fondiaria, dallo stesso poi riscattato dall'ente maremma in data 6 luglio 1973; che lo stesso era deceduto in data 9 aprile 1983 e con due testamenti aveva proceduto prima alla divisione del podere tra i suoi figli e quindi ad attribuire loro la quota disponibile; chiedevano pertanto, nella loro qualità di titolari della maggioranza delle quote ereditarie l'assegnazione in via esclusiva a loro e ai coeredi che intendevano vivere in comunione ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge n. 1078/1940 del fondo in questione;

2) con autonomo ricorso depositato il 29 gennaio 1985 Ricotta Sesto, rappresentato che essendo l'unico tra i coeredi a possedere la qualità di coltivatore diretto aveva diritto all'attribuzione esclusiva del terreno ai sensi delle citate disposizioni della legge n. 1078/1940, chiedeva che l'immobile, dietro pagamento di un conguaglio in denaro ai coeredi, venisse a lui soltanto assegnato;

3) le due procedure venivano riunite e veniva espletata consulenza al fine di determinare il valore dell'immobile;

4) poiché nella relazione depositata dal c.t.u. si faceva riferimento alla possibilità di divisione del fondo in più unità poderali organiche, le ricorrenti all'udienza dell'8 febbraio 1988 chiedevano che, in via subordinata si procedesse alla rimozione del vincolo di indivisibilità e quindi alla concreta divisione del fondo;

5) a tale istanza si opponeva Ricotta Sesto sia perché la stessa costituiva domanda nuova in quanto tale inammissibile sia perché comunque non accoglibile alla luce delle disposizioni aventi ad oggetto i fondi in questione che sanciscono il prevalere del principio della conservazione dell'unità poderale in capo al coerede munito dei requisiti per provvedere alla utile coltivazione dello stesso;

6) il tribunale con provvedimento in data 11 marzo 1988, rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda avendo ritenuto inapplicabili ai procedimenti camerale le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 del c.p.c., rinviava la causa per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divisione formulata dalle ricorrenti e quindi, all'udienza del 16 ottobre 1989, concesso ampio termine per note illustrative, riservava di decidere sulle contrapposte istanze delle parti.

O S S E R V A

Da molto tempo e soprattutto dopo la fine della seconda guerra mondiale nello spirito dei rivolgimenti dalla medesima innescati, lo Stato ritenne necessario procedere ad una riforma del sistema fondiario allo scopo di realizzare più equi rapporti sociali a garantire un migliore sfruttamento del suolo.

Con varie leggi successive venne perciò disposta l'espropriazione di una serie di terreni e l'assegnazione degli stessi ai contadini per un prezzo inferiore a quello di mercato.

Tale prezzo agevolato avrebbe dovuto essere pagato in trenta rate annuali senza possibilità di riscatto anticipato.

Fino all'integrale pagamento del prezzo, la proprietà del fondo sarebbe rimasta all'ente di riforma che aveva proceduto all'espropriazione ed all'acquisto.

Saldata l'ultima rata, la proprietà del bene sarebbe passata invece all'assegnatario.

Con legge 29 maggio 1967, n. 379, venne apportata una prima modifica al regime delle c.d. terre di riforma, stabilendosi che i contadini avrebbero potuto riscattare anticipatamente i fondi dopo sei anni dall'immissione in possesso.

Esercitando il diritto di riscatto, gli assegnatari avrebbero potuto perciò acquistare la proprietà dei terreni anche prima del trentennio dalla consegna.

Quest'ultimo termine, tuttavia, avrebbe continuato a segnare ancora una scadenza piuttosto importante, essendo stato previsto (art. 4) che fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo avrebbe potuto essere alienato soltanto all'ente di riforma o a determinate categorie di coltivatori per un prezzo non superiore a quello riconosciuto congruo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Fino allo scadere del menzionato trentennio, inoltre, non avrebbe potuto essere apportata alcuna variazione alle dimensioni originarie dei terreni né avrebbe potuto essere stipulato, senza autorizzazione dell'ente, alcun atto di affitto o di cessione (totale o parziale).

Sempre in base al citato art. 4, infine, in fondi riscattati sarebbero rimasti soggetti anche a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078 (che aveva previsto l'infrazionabilità per atto tra vivi o *mortis causa* di determinate unità poderali).

A differenza tuttavia degli altri divieti e limitazioni, il vincolo di indivisibilità non sarebbe cessato allo scadere del trentennio ma — come univocamente ritenuto in dottrina ed in giurisprudenza — avrebbe continuato a gravare in perpetuo sui fondi che, di conseguenza, non avrebbero potuto mai essere smembrati per atto fra vivi o morti causa.

Nel caso di morte dell'assegnatario che avesse già proceduto al riscatto anticipato del terreno, quest'ultimo non avrebbe perciò potuto essere frazionato fra i vari coeredi, ma stante il richiamo operato dall'art. 4 della legge n. 379/1967 a tutte le disposizioni della legge n. 1078/1940 (v. in tal senso Corte costituzionale del 17 aprile 1985, n. 103, in giur. it. 1986, I, 363), avrebbe dovuto essere assegnato a quello designato dal testatore o, in mancanza, ed in difetto di accordo tra gli interessati, dal tribunale in camera di consiglio.

Con successiva legge 30 aprile 1976, n. 386, venne apportata un'ulteriore modifica al regime delle terre di riforma stabilendosi all'art. 10, primo comma, che il riservato dominio degli enti sarebbe cessato col pagamento della quindicesima annualità di prezzo.

Pagata tale rata, quindi, gli assegnatari che non avessero — ovviamente — già esercitato il diritto di riscatto *ex lege* n. 379/1967 sarebbero divenuti automaticamente proprietari dei terreni.

Anche tale categoria di assegnatari avrebbe dovuto comunque attendere il solito trentennio dall'immissione in possesso, essendo stato previsto dal secondo comma del medesimo art. 10 che i fondi affrancati (dopo cioè 15 anni) sarebbero rimasti soggetti per altri 15 anni «ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379».

Conformemente alla prevalente dottrina (per la giurisprudenza edita v. trib. Pisa del 19 marzo 1986 in nuovo diritto agrario 1986, II, 99) la predetta norma sembra da intendere nel senso che allo scadere del trentennio i fondi automaticamente affrancati possono essere liberamente divisi per atto tra vivi o *mortis causa*.

La contraria lettura propugnata dalla dottrina minoritaria (e, per la giurisprudenza edita, dal tribunale di Civitavecchia del 5 marzo 1987 in nuovo diritto agrario 1989, II, 133) non pare sostenibile perché, richiamando i «vincoli» di cui alla precedente legge, il legislatore del 1976 intese testualmente riferirsi proprio alla indisponibilità che era stata qualificata proprio come vincolo dal primo comma dell'art. 4 della legge n. 379/1967.

Non essendo consentito all'interprete attribuire alla legge altro significato diverso da quello fatto palese dalle parole usate, deve pertanto ritenersi che con l'art. 10, secondo comma, della legge n. 386/1976 il legislatore abbia voluto consentire il frazionamento, allo scadere del trentennio dei fondi automaticamente affrancati.

Aggiungasi inoltre che per favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice venne deciso con legge n. 590/1965 di concedere ai mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, affittuari, enfiteuti coltivatori diretti ed agli altri lavoratori manuali della terra, mutui della durata di anni 40 al tasso annuo dell'1% per l'acquisto di fondi rustici aventi determinate caratteristiche (art. 19).

Con successiva legge n. 817/1971 venne estesa la portata dei predetti benefici, precisandosi però all'art. 11 che i fondi acquistati con le facilitazioni creditizie all'uopo concesse dallo Stato sarebbero rimasti soggetti per 30 anni al vincolo di indivisibilità.

Trattandosi di situazioni sostanzialmente analoghe e per la qualità dei beneficiari dei mutui e per le condizioni particolarmente vantaggiose degli stessi (costituenti in definitiva un'agevolazione molto vicina a quella prevista dalle leggi di riforma), l'inequivocabile disposizione sopra richiamata appare quindi decisiva riprova della esattezza del convincimento dinanzi espresso sul significato da riconoscere al secondo comma dell'art. 10 della legge n. 386/1976.

Lungi dal rappresentare una novità quest'ultimo non fu altro, dunque, che la conferma di una tendenza già emersa in sede legislativa.

Tanto puntualizzato deve rilevarsi che il secondo comma dell'art. 10 della legge n. 386/1976 prende inequivocabilmente in considerazione soltanto i fondi automaticamente affrancati e non risulta perciò applicabile ai terreni riscattati anticipatamente *ex lege* n. 379/1967 che continuano perciò a rimanere soggetti a vincolo perenne d'indivisibilità.

Ogni possibilità d'interpretazione estensiva pare infatti inesorabilmente preclusa dal chiaro disposto della norma espressamente limitato ai soli fondi così affrancati e cioè a quelli automaticamente passati in proprietà degli assegnatari con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo.

Le medesime terre di riforma risultano dunque oggi soggette ad una diversa disciplina: quelle riscattate anticipatamente *ex lege* n. 379/1967 sono sottoposte al vincolo perpetuo di indivisibilità con le conseguenze di ordine successorio sopra evidenziate; quelle automaticamente affrancate *ex lege* n. 386/1976 sono invece divisibili allo scadere del trentennio con la conseguenza che, decorso tale termine, potranno essere frazionate fra i coeredi dell'assegnatario nel frattempo deceduto.

La legge n. 386/1976 ha quindi posto gli assegnatari di terreni automaticamente affrancati ed i loro eredi in una condizione indubbiamente più favorevole di quella dei riscattanti anticipati e dei loro eredi.

Trattandosi della medesima categoria di terreni e della medesima categoria di beneficiari, la predetta differente disciplina appare priva di valida giustificazione e perciò idonea a determinare un'irrazionale disparità di trattamento in violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Non sembrando la stessa manifestamente infondata appare allora opportuno investire la Corte costituzionale della questione relativa alla legittimità dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 386/1976 — in relazione all'art. 3 della Costituzione — nella parte in cui non prevede il venir meno del vincolo di indivisibilità alla scadenza del trentennio anche per i fondi, anticipatamente riscattati.

Tale questione assume rilievo essenziale ai fini della decisione della presente causa in quanto le ricorrenti con la domanda ritenuta ammissibile dal tribunale proposta all'udienza dell'8 febbraio 1988 hanno espressamente richiesto che si procedesse alla divisione del bene contrastando l'opposta istanza proposta con autonomo ricorso dal coerede Ricotta Sesto di assegnazione in via esclusiva del medesimo bene, proprio invocando l'indivisibilità del terreno a suo tempo assegnato in base alle leggi di riforma al dante causa e da questi anticipatamente riscattato in data 6 luglio 1973 *ex lege* n. 379/1967.

Poiché all'epoca di introduzione della detta domanda di divisione erano già decorsi trent'anni dall'assegnazione (avvenuta il 6 giugno 1955) il problema della legittimità o meno dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 386/1976 (nella parte in cui non prevede la cessazione del vincolo d'indivisibilità alla scadenza del trentennio anche per i fondi anticipatamente riscattati), già sollevata da questo tribunale in analoga fattispecie con ordinanza del 6 dicembre 1989, viene a porsi come questione preliminare senza la cui risoluzione non potrebbe definirsi il giudizio.

Come rilevato anche dalla già citata Corte costituzionale del 17 aprile 1985, n. 103, gli artt. 5 e segg. della legge n. 1078/1940 sono la necessaria conseguenza del vincolo d'indivisibilità ed in tanto possono essere invocati in quanto quest'ultimo sussiste ancora.

La verifica della permanenza del vincolo al momento della introduzione della detta domanda costituisce pertanto un accertamento imprescindibile da compiere prima di qualsiasi altro, ivi compreso quello della applicabilità del regime di parziale rimovibilità del vincolo di indivisibilità di cui all'art. 10 della legge n. 1078/1940, atteso che l'accertamento delle numerose condizioni procedurali e sostanziali poste dal legislatore in tale disposizione sarebbe reso superfluo dalla sussistenza di un regime di libera frazionabilità del fondo che scaturirebbe dalla dichiarata fondatezza della questione di incostituzionalità della norma su citata che il tribunale ritiene pertanto di dover sollevare d'ufficio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma l'8 gennaio 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0279

N. 139

Ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 febbraio 1991) dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Pazzi Imola e Pazzi Maria ed altri

Riforma fondiaria e agraria - Terreni anticipatamente riscattati *ex lege* n. 379/1967 e terre automaticamente affrancate *ex lege* n. 386/1976 - Previsione di un perpetuo vincolo di indivisibilità solo per la prima categoria di terreni e non per la seconda in relazione alla quale allo scadere del trentennio dalla assegnazione è prevista la divisibilità - Irragionevole previsione per le stesse terre di riforma di una diversa disciplina.

(Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 10, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di primo grado iscritto al n. 368/1988 r.g. camera di Consiglio cont. vertente tra Pazzi Imola elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli, 46, nello studio dell'avv. Girolamo Cini che la rappresenta e difende per procura a margine dell'incorso introduttivo e Pazzi Maria, Pazzi Rosa, Pazzi Giovanni, Pazzi Benito, Pazzi Dario, Pazzi Filippo elettivamente domiciliati in Roma, via Dardanelli, 46, nello studio dell'avv. Enrico Picchioni che li rappresenta e difende per procura in calce alle copie notificate del ricorso Pazzi Ottavio, Pazzi Giancarlo, Pazzi Rita, Tomassini Giuditta contumaci e con l'intervento del p.m. presso il Tribunale.

Oggetto: Attribuzione fondo mistico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 15 febbraio 1988 Pazzi Imola assumeva che il proprio padre aveva a suo tempo ricevuto l'assegnazione di un terreno ai sensi delle leggi sulla riforma fondiaria, che il padre era deceduto il 25 novembre 1987, che essendo coltivatrice diretta aveva diritto all'attribuzione esclusiva del terreno *ex artt.* 5 e segg. della legge n. 1078/1940.

Chiedeva pertanto al tribunale di volerle assegnare l'immobile dietro pagamento di un conguaglio in denaro agli coeredi.

Il tribunale fissava l'udienza per la composizione delle parti e la difesa della Pazzi provvedeva alla notifica del ricorso al p.m. e agli altri coeredi.

Si costituivano questi ultimi contestando la fondatezza della pretesa avversa di cui chiedevano il rigetto per mancanza dei necessari presupposti.

Disposti alcuni rinvii ed acquisita copiosa documentazione il collegio si riservava di decidere all'udienza del 20 ottobre 1989.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Terminata da poco la seconda guerra mondiale ed anche sulla spinta dei rivolgimenti dalla medesima innescati, si riteneva necessario procedere ad una riforma del sistema fondiario allo scopo di realizzare più equi rapporti sociali e garantire un migliore sfruttamento del suolo.

Con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. legge Sila) e 21 ottobre 1950 n. 841 (legge stralcio) venne perciò disposta l'espropriazione di una serie di terreni e l'assegnazione degli stessi ai contadini per un prezzo inferiore a quello di mercato.

Tale prezzo agevolato avrebbe dovuto essere pagato in trenta rate annuali senza possibilità di riscatto anticipato.

Fino all'integrale pagamento del prezzo la proprietà del fondo sarebbe rimasta all'ente di riforma che aveva proceduto all'espropriazione od all'acquisto.

Saldata l'ultima rata, la proprietà del bene sarebbe passata invece all'assegnatario. Con legge 29 maggio 1967, n. 379 venne apportata una prima modifica al regime delle c.d. terre di riforma, stabilendosi che i contadini avrebbero potuto riscattare anticipatamente i fondi dopo sei anni dall'immissione in possesso.

Esercitando il diritto di riscatto, gli assegnatari avrebbero potuto perciò acquistare la proprietà dei terreni anche prima del trentennio dalla consegna.

Quest'ultimo termine, tuttavia, avrebbe continuato a segnare ancora una scadenza piuttosto importante, essendo stato previsto (art. 4) che fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione il fondo avrebbe potuto essere alienato soltanto all'ente di riforma o determinate categorie di coltivatori per un prezzo non superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Fino allo scadere del menzionato trentennio inoltre, non avrebbe potuto essere apportata alcuna variazione alle dimensioni originarie dei terreni né avrebbe potuto essere stipulato senza autorizzazione dell'ente, alcun atto di affitto o di cessione (totale o parziale). Sempre in base al citato art. 4, infine, i fondi riscattati sarebbero rimasti soggetti anche al vincolo d'indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078 (che aveva previsto l'infrazionabilità per atto fra vivi o *mortis cause* di determinate unità poderali).

A differenza, tuttavia, degli altri divieti e limitazioni, il vincolo d'indivisibilità non sarebbe cessato allo scadere del trentennio ma (come univocamente ritenuto in dottrina e giurisprudenza) avrebbe continuato a gravare in perpetuo sui fondi che, di conseguenza, non avrebbero potuto mai essere smembrati con atto fra vivi o *mortis causa*.

Nel caso di morte dell'assegnatario che avesse già proceduto al riscatto anticipato del terreno, quest'ultimo non avrebbe potuto perciò essere frazionato fra i vari coeredi ma, stante il richiamo operato dall'art. 4 della legge n. 379/1967 a tutte le disposizioni della legge n. 1078/1940 (v. in tal senso pure Corte costituzionale del 17 aprile 1985, n. 103 in Giur. It. 1986, parte I, 363), avrebbe dovuto essere assegnata a quello designato dal testatore o in mancanza, ed in difetto di accordo fra interessati, dal Tribunale in camera di consiglio.

Con successiva legge 30 aprile 1976, n. 386, venne apportata un'ulteriore modifica al regime delle terre di riforma, stabilendosi all'art. 10, 1° comma, che il riservato dominio degli enti sarebbe cessato col pagamento della quindicesima annualità del prezzo.

Pagata tale rata, quindi gli assegnatari che non avessero — ovviamente — già esercitato il diritto di riscatto *ex lege* n. 379/1967 sarebbero divenuti automaticamente proprietari dei terreni.

Anche tale categoria di assegnatari avrebbe dovuto comunque attendere il solito trentennio dall'immissione in possesso, essendo stato previsto dal secondo comma del medesimo art. 10 che i fondi così affrancati (dopo, cioè, quindici anni) sarebbero rimasti soggetti per altri quindici anni «ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379».

Conformemente alla prevalente dottrina (per la giurisprudenza edita v. tribunale di Pisa del 19 marzo 1986 in nuovo diritto agrario 1986, II, 99) la predetta norma sembra da intendere nel senso che allo scadere del trentennio i fondi automaticamente affrancati possono essere liberamente divisi per atto tra vivi o *mortis causa*.

La contraria lettura propugnata dalla dottrina minoritaria (e per la giurisprudenza edita, dal tribunale Civitavecchia del 5 marzo 1987 in nuovo diritto agrario 1989, II, 133) non pare sostenibile perché, richiamando i «vincoli», di cui alla precedente legge, il legislatore del 1976 intese testualmente riferirsi proprio all'indivisibilità che era stata qualificata appunto come «vincolo» dal primo comma dell'art. 4 della legge n. 379/1967.

Non essendo consentito all'interprete attribuire alla legge altro significato diverso da quello fatto palese dalle parole usate, deve pertanto ritenersi che con l'art. 10, secondo comma, legge n. 386/1976 il legislatore abbia voluto consentire il frazionamento, allo scadere del trentennio, dei fondi automaticamente affrancati.

Aggiungasi, inoltre che per favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice venne deciso con legge 26 maggio 1965, n. 590, di concedere ai mezzadri, coloni terziari, compartecipanti, affittuari, enfiteuti coltivatori diretti ed agli altri lavoratori manuali della terra, mutui della durata di anni 40 al tasso annuo dell'uno per cento per l'acquisto di fondi rustici aventi determinati requisiti (art. 1).

Con successiva legge 14 agosto 1971, n. 817, venne estesa la portata dei predetti benefici, precisandosi però all'art. 11 che i fondi acquistati con le facilitazioni creditizie all'uopo concesse dallo Stato sarebbero rimasti soggetti per trent'anni a vincolo d'indivisibilità.

Trattandosi di situazioni sostanzialmente analoghe e per la qualità dei beneficiari dei mutui e per le condizioni particolarmente vantaggiose degli stessi (costituenti, in definitiva, un'agevolazione molto vicina a quella prevista dalle leggi di riforma), l'inequivocabile disposizione sopra richiamata appare quindi decisiva riprova dell'esattezza del convincimento dinanzi espresso sul significato da riconoscere al secondo comma dell'art. 10 della legge n. 386/1976.

Lungi dal rappresentare una sorpresa, questo ultimo fu altro, dunque, che la conferma di una tendenza già emersa in sede legislativa.

Tanto puntualizzato, deve rilevarsi che il secondo comma, dell'art. 10 della legge n. 386/1976 prende inequivocabilmente in considerazione soltanto i fondi automaticamente affrancati e non risulta perciò applicabile ai terreni riscattati anticipatamente *ex lege* 379/1967 che continuano perciò a rimanere soggetti a vincolo perenne d'indivisibilità.

Ogni possibilità d'interpretazione estensiva pare infatti inesorabilmente preclusa dal chiaro disposto dalla norma, espressamente limitato ai soli «fondi così affrancati» e, cioè a quelli automaticamente passati in proprietà degli assegnatari col pagamento della quindicesima annualità del prezzo.

Le medesime terre di riforma risultano dunque oggi soggette ad una diversa disciplina.

Quelle riscattate anticipatamente *ex lege* 379/1967 sono sottoposte a vincolo perpetuo di indivisibilità con le conseguenze di ordine successorio sopra evidenziate.

Quelle automaticamente affrancate *ex lege* 386/1976 sono invece divisibili allo scadere del trentennio con la conseguenza che, decorso tale termine, potranno anche essere frazionate fra i coeredi dell'assegnatario nel frattempo deceduto.

La legge n. 386/1976 ha quindi posto gli assegnatari dei terreni automaticamente affrancati ed i loro eredi in una condizione indubbiamente più favorevole di quella dei riscattanti anticipati e dei loro eredi.

Trattandosi della medesima categoria di terreni e della medesima categoria di beneficiari, la predetta differente disciplina appare priva di valida giustificazione e perciò idonea a determinare un'irrazionale disparità di trattamento in violazione del principio costituzionale di uguaglianza.

Non sembrando la stessa manifestamente infondata, appare allora opportuno investire la Corte costituzionale della questione relativa alla legittimità dell'art. 10 secondo comma, della legge n. 386/1976 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede il venir meno del vincolo d'indivisibilità alla scadenza del trentennio anche per i fondi anticipatamente riscattati.

Tale questione assume rilievo ai fini della decisione della presente causa in quanto la ricorrente, invocando l'indivisibilità del terreno a suo tempo assegnato in base alle leggi di riforma al dante causa e da questi anticipatamente riscattato (in data 24 febbraio 1971) *ex lege* 379/1967, ha richiesto l'assegnazione del medesimo dietro pagamento di un conguaglio agli altri coeredi.

Quest'ultimi si sono dal canto loro opposti allo accoglimento della domanda avversa asserendo che il terreno non era più soggetto a vincolo d'indivisibilità al momento della presentazione del ricorso (avvenuta il 15 febbraio 1988).

Poiché a tale data erano già decorsi trenta anni dall'assegnazione (avvenuta il 21 giugno 1955). Il problema della legittimità o meno dell'art. 10, secondo comma, della legge n. 386/1976 (nella parte in cui non prevede la cessazione del vincolo d'indivisibilità alla scadenza del trentennio anche per i fondi anticipatamente riscattati) viene a porsi come questione preliminare senza la cui risoluzione non potrebbe definirsi il giudizio.

Come rilevato anche della già citata Corte costituzione 17 aprile 1985, n. 103, gli artt. 5 segg. della legge n. 1078/1940 sono la necessaria conseguenza del vincolo d'indivisibilità ed in tanto possono essere invocati in quanto quest'ultimo sussista ancora.

La verifica della permanenza del vincolo fino al momento del deposito del ricorso costituisce pertanto un accertamento imprescindibile da compiere prima di qualunque altro.

Soltanto in caso di esito positivo della predetta verifica potrebbe invece passarsi all'esame del merito.

Nel caso, invece, in cui dovesse escludersi la permanenza del vincolo fino al momento della presentazione del ricorso, quest'ultimo dovrebbe essere perciò solo rigettato.

Non può infatti condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente secondo la quale dovrebbe aversi riguardo non già alla data della presentazione del ricorso bensì alla data della morte dell'assegnatario (avvenuta il 25 novembre 1977 e dunque prima dello scadere del termine trentennale).

Trattandosi di presupposto della domanda, il vincolo d'indivisibilità deve necessariamente continuare a sussistere fino al momento della proposizione della stessa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 1989.

Il presidente: (firma illeggibile)

Il direttore di sezione dirigente: PIETRAMALA

91C0280

N. 140

Ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal p.g. di Firenze nel procedimento penale a carico di Langella Luca

Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Diverso regime di impugnazione a seconda che sia emessa a seguito delle sole indagini preliminari (appello o ricorso per cassazione del minore e del p.g.) o a seguito dell'udienza preliminare (opposizione al tribunale per i minorenni del p.m. o del difensore) - Lamentata esclusione, nel secondo caso, per il p.g. del potere di impugnazione - Disparità di trattamento.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Langella Luca, nato a Livorno il 3 settembre 1975; avverso la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del tribunale per i minorenni di Firenze in data 5 aprile 1990;

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Aldo Grassi;

Lette le conclusioni del p.m. con le quali chiede trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in relazione agli artt. 3, 106 e 112 della Costituzione;

OSSERVA

Con sentenza in data 5 aprile 1990, il tribunale per i minorenni di Firenze, giudice per l'udienza preliminare, dichiarava, a norma degli artt. 27 e 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, non doversi procedere nei confronti del minore Luca Langella, imputato del delitto di porto abusivo di armi comuni da sparo, per irrilevanza del fatto.

La decisione è stata gravata di ricorso per cassazione dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze il quale ha, anzitutto, prospettato il problema della propria legittimazione all'impugnazione, stante che, ex art. 32 terzo comma del citato d.P.R., avverso la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto, emessa nel corso dell'udienza preliminare, solo il p.m. ed il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione al tribunale per i minorenni, con atto da depositare in cancelleria entro tre giorni dalla relativa pronuncia o dalla notifica dell'estratto di essa, quando l'imputato non è comparso.

Sostiene, il ricorrente, che una sentenza contro cui è esperibile solo il rimedio dell'opposizione, non può essere considerata «appellabile» e, dunque, nei confronti di essa deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione, ex art. 428 quinto comma del c.p.p.

Per il caso che tale tesi non dovesse essere condivisa da questa Corte, il procuratore generale impugnante ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 32 terzo comma del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza in quanto avverso le sentenze di analoga statuizione, emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni, è previsto dall'art. 27 terzo comma dello stesso d.P.R. che il procuratore generale presso la Corte d'appello proponga gravante nel merito o ricorso immediato per cassazione, potere che non gli è riconosciuto, dal successivo art. 32, nei riguardi delle decisioni — anch'esse di non doversi procedere per irrilevanza del fatto — emesse dal g.u.p. del medesimo tribunale.

Nel merito, il ricorrente ha eccepito, altresì, la illegittimità costituzionale dell'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per asserito contrasto con i principi di cui agli artt. 112 e 76 della Carta costituzionale, sotto un duplice profilo:

a) che la norma, la quale prevede la sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto, sarebbe frutto di un eccesso di delega in quanto ex art. 3 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, il governo fu delegato a disciplinare il processo minorile in base a certi, indicati criteri, ma non a prevedere la disponibilità della relativa azione penale;

b) che la richiesta di non doversi procedere a carico d'un minore, per irrilevanza del fatto ascrittogli, comporterebbe un atto di disposizione dell'azione penale, da parte del p.m., incompatibile con il principio costituzionale della obbligatorietà di essa.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che la impugnata decisione venga annullata, con rinvio, per difetto di motivazione sulla ritenuta tenuità del fatto.

IN DIRITTO

La prima delle sollevate questioni di legittimità costituzionale è rilevante in quanto il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa, che attiene proprio all'ammissibilità del gravame.

Il procuratore generale ricorrente ha ritenuto di poter ricavare la propria legittimazione alla proposta impugnazione dalla norma di cui all'art. 428 quinto comma del c.p.p. la quale, dopo aver previsto che avverso le sentenze di non luogo a procedere, diverse da quelle indicate nell'art. 593 terzo comma del c.p.p., possono proporre appello o immediato ricorso per cassazione l'imputato, il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, al quinto comma statuisce che se la sentenza è inappellabile gli stessi soggetti possono proporre ricorso per cassazione.

Ha, in particolare, argomentato il ricorrente:

a) che avverso la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni ex art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è prevista solo l'opposizione allo stesso tribunale da parte del p.m. e del difensore dell'imputato, munito di procura speciale;

b) che il p.m. legittimato a tale opposizione non può che essere il pubblico ministero d'udienza, non foss'altro che per il termine di tre giorni dalla pronuncia della sentenza in cui detta opposizione dev'essere presentata;

c) che l'opposizione non è appello e, dunque, la sentenza in questione va considerata inappellabile;

d) che, pertanto, dev'essere ritenuta applicabile la norma di cui all'art. 428 quinto comma del c.p.p. secondo cui avverso le sentenze, inappellabili, di non doversi procedere può, dal procuratore generale, essere proposto ricorso in sede di legittimità.

Questa Corte non condivide tale *iter* logico e ritiene che il ricorso del procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, avverso l'impugnata decisione, non può trovare legittimazione nella norma di cui all'art. 428 quinto comma del c.p.p.

Invero, a mente dell'art. 1 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del detto decreto e «per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale».

Orbene, il citato d.P.R. prevede, all'art. 32 terzo comma, che avverso la sentenza di n.d.p. per irrilevanza del fatto, emessa dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni, venga proposta opposizione allo stesso tribunale; dunque, avendo la norma — speciale, in quanto relativa al procedimento nei confronti di imputati minorenni — previsto un mezzo d'impugnazione avverso la sentenza di che trattasi, non può trovare applicazione l'art. 428 del c.p.p. che riguarda l'ordinario procedimento penale a carico di imputati maggiorenni.

Inoltre, se si ritenesse esperibile il ricorso per cassazione da parte del procuratore generale, resterebbe insoluto ed insolubile, in mancanza di espressa normativa al riguardo, il problema del regime di impugnazione da adottare in caso di concorso del detto ricorso con la opposizione effettuata dal p.m. o dal difensore dell'imputato.

Deve, quindi, ritenersi che, in base alla legislazione vigente, avverso la sentenza emessa a norma dell'art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, è esperibile solo il rimedio dell'opposizione da parte del p.m. presso lo stesso tribunale per i minorenni o del difensore dell'imputato, munito di procura speciale.

Questo comporta l'esame dell'eventuale manifesta infondatezza della dedotta eccezione di illegittimità costituzionale della norma da ultimo citata, sotto il profilo del contrasto di essa con il principio d'eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

L'eccezione in questione non può dirsi manifestamente infondata. Infatti, il più volte citato d.P.R. contenente le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni prevede due tipi di sentenza di non doversi procedere per irrilevanza del fatto: quella che, nella fase delle indagini preliminari può emettere, su richiesta del p.m., il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni e quella che, in sede di udienza preliminare, può — anche d'ufficio — essere pronunciata dal g.u.p. dello stesso tribunale.

Trattasi di due sentenze contenenti la medesima statuizione, rispettivamente previste dagli artt. 27 e 32 del menzionato d.P.R., avverso le quali sono esperibili distinti mezzi d'impugnazione.

Infatti, avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari è ammesso l'appello o il ricorso immediato per cassazione da parte dell'imputato e del procuratore generale presso la Corte d'appello, mentre nei riguardi dell'analogha decisione del g.u.p. è esperibile solo l'opposizione da parte del p.m. presso lo stesso tribunale e del difensore del minorenne imputato, munito di procura speciale.

Stante la sostanziale identità — con riferimento al contenuto delle relative statuizioni — dei due tipi di sentenza testè descritti, non appare manifestamente infondato ipotizzare che la diversità dei regimi di impugnazione e l'esclusione della potestà del procuratore generale di impugnare la decisione pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare, siano in contrasto con il principio sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Per le esposte ragioni, previa sospensione del giudizio in corso, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale che deciderà sulla sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 terzo comma del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ed, a mente dell'art. 23 ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, va ordinato che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, all'imputato Luca Langella ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della proposta questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 32 terzo comma del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, all'imputato Luca Langella ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 10 dicembre 1990

Il presidente: (firma illeggibile)

Il consigliere estensore: GRASSI

N. 141

Ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da consorzio Ledra-Tagliamento contro Ministero per i beni culturali e ambientali e altri

Paesaggio (tutela del) - Regione Friuli-Venezia Giulia - Zone sottoposte al vincolo paesistico di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985 - Esclusione, con legge regionale, della necessità della specifica autorizzazione per gli interventi nelle suddette zone situate nei comuni il cui strumento urbanistico è adeguato al piano urbanistico regionale - Conseguente esclusione di ogni possibilità di controllo statale su detti interventi - Legiferazione su di una materia (tutela paesistica) in ordine alla quale alla regione spetta solo una competenza integrativa ed attuativa delle leggi statali.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 1986, n. 42, artt. 1, 2 e 3; d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, art. 6, terzo comma).

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 6).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 786/1990, con unita istanza di sospensione, proposti dal consorzio Ledra-Tagliamento, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dal proc. dott. Alessandro Deboni, presso lo studio del quale, in Trieste, via S. Francesco, 22, ha eletto domicilio; contro il Ministero dei beni culturali e ambientali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Trieste, domiciliataria per legge;

La regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Fusco e legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio legislativo e legale, in Trieste, via Milano, 1; per l'annullamento — previa sospensione dell'esecuzione — del provvedimento ministeriale, comunicato con telegramma datato 11 luglio 1990, con cui si dispone l'immediata sospensione dei lavori di difesa e regimazione idraulica del torrente Brentana;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal consorzio ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del ministero convenuto e della regione;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* dell'associazione per il World Wildlife Fund;

Udito il relatore, consigliere Enzo di Sciascio;

Uditi, altresì, il dott. proc. Deboni, il proc. dello Stato Viola e, per l'interveniente, il dott. proc. Giadrossi;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in epigrafe il consorzio istante espone di aver intrapreso, in qualità di concessionario dell'amministrazione regionale, opere di difesa e regimazione idraulica del canale Brentana, in Comune di S. Maria La Longa, affidandone l'esecuzione ad altra impresa.

I lavori di cui trattasi hanno ottenuto, per la parte in cui interessano terreni di proprietà privata, la concessione edilizia da parte del sindaco del predetto comune (provvedimento n. 4 datato 31 marzo 1988, poi rinnovato, per mancato inizio dei lavori, in data 2 maggio 1989) e, per la parte in cui interessano terreni demaniali, l'accertamento, datato 15 giugno 1988, da parte della direzione regionale della pianificazione territoriale, di non contrasto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune di S. Maria La Longa, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni.

Peraltro, la sovrintendenza ai beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia - ufficio di Udine, con nota datata 13 giugno 1990 ha chiesto al ministero, notiziandone il consorzio ricorrente, la sospensione dei predetti lavori. Con telegramma datato 11 luglio 1990, impugnato, il Ministro ai beni culturali e ambientali ha disposto la richiesta sospensione, non risultando le opere, che determinano la compromissione ambientale di un bene vincolato, autorizzate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1479/1939.

Il consorzio ricorrente ha sospeso l'illegittimità del provvedimento ministeriale per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, chiedendone la sospensione dell'efficacia.

In particolare, per quanto riguarda il primo degli anzidetti motivi di gravame, ha fatto presente che l'asserito assoggettamento del corso d'acqua, interessato ai lavori di cui esso consorzio è concessionario, al vincolo ambientale di cui all'art. 82, quinto comma, lettera c) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo introdotto dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e, di conseguenza, la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, motivi su cui si fonda l'ordine oggetto di gravame, non risultano sussistenti nel caso *de quo*, con riferimento alla legislazione statale e regionale vigente nel Friuli-Venezia Giulia.

Invero, in relazione agli ambiti di tutela ambientale, di cui all'art. 1 della predetta legge n. 431/1985, fra cui rientrano i fiumi e torrenti, il seguente articolo 1-*bis* ha imposto alle regioni l'obbligo di sottoporre il relativo territorio a specifica normativa d'uso e valorizzazione ambientale, con l'adozione di piani paesistici o urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori urbanistici e ambientali.

La regione Friuli-Venezia Giulia ha disposto, al riguardo, con legge 28 ottobre 1986, n. 42, stabilendo, all'art. 1, che la normativa d'uso e valorizzazione ambientale, di cui si è appena discusso, è, per i sopraindicati beni e località, quella stabilita dal vigente Piano urbanistico regionale generale, di cui alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e dalla strumentazione urbanistica ad esso subordinata.

Con l'art. 2 è stata disposta una verifica del rispetto, da parte delle prescrizioni dal predetto p.u.r.g., dei valori paesistici e ambientali tutelati dalla legge n. 431/1985, che ha dato sempre esito positivo (v. deliberazioni della giunta regionale n. 752 datata 26 febbraio 1987 e n. 683 datata 27 febbraio 1989, agli atti) per cui non si è resa necessaria la variante prevista dall'ultimo comma della norma in questione.

Con l'art. 3, infine, si dispone l'applicazione del vincolo paesaggistico previsto dall'art. 1 della legge n. 431/1985 soltanto ai comuni dotati strumenti urbanistici generali non adeguati al p.u.r.g. Se ne deduce, *a contrariis*, che in quelli in cui, come il Comune di S. Maria La Longa, lo strumento (nel caso programma di fabbricazione) risulti adeguato al predetto piano generale, tale vincolo non sussiste e la concessione edilizia e l'accertamento di non contrasto delle prescrizioni urbanistiche, più sopra menzionati, tengono luogo anche dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939 (come del resto sarà espressamente sancito, in data successiva ai provvedimenti citati, dall'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1989, n. 36).

Si sono costituiti in giudizio il ministero intimato, a mezzo dell'avvocatura dello Stato e, mediate intervento *ad opponendum*, l'associazione per il World Wildlife Fund, contestando i motivi di ricorso avversari.

La difesa erariale ha, peraltro, sollevato questione di legittimità costituzionale della legislazione regionale in materia, identificata nelle leggi regionali 28 ottobre 1986, n. 42, 13 maggio 1988, n. 29 e 13 dicembre 1989, n. 36, sotto il profilo che, escludendo essa la necessità dell'autorizzazione paesistica, di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, da parte della regione per le opere e i lavori da realizzarsi negli ambiti tutelati, di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985, qualora essi si svolgano nel territorio di comuni, il cui strumento urbanistico sia riconosciuto dalla regione adeguato al piano urbanistico regionale, come quello di che trattasi, e siano conformi all'anzidetta normativa urbanistica, sottrarrebbe ogni compromissione dell'ambiente nelle zone anzidette ai poteri di controllo da esercitarsi dal ministero dei beni culturali e ambientali, di cui è espressione l'atto impugnato.

Peraltro, disponendo che il vincolo di cui all'art. 1 (e più esattamente, per quanto concerne il caso in esame, dell'art. 1, lettera c) della legge n. 431/1985) non sussiste più dopo l'approvazione dei piani di cui al successivo art. 1-*bis*, di cui tiene luogo il p.u.r., nei comuni la cui strumentazione urbanistica sia ad esso adeguata, l'indicata legislazione regionale avrebbe alterato il corretto riparto di competenza fra Stato e regione.

Se infatti è vero che la regione Friuli-Venezia Giulia dispone di competenza primaria in materia di urbanistica, che le consente di derogare, entro i limiti stabiliti dallo statuto, alla legislazione statale, tale effetto derogatorio non può aver luogo quando si disciplini un vincolo paesaggistico, come nella fattispecie, consentendolo la potestà regionale in materia di tutela del paesaggio, nella quale rientrerebbero gli interventi negli ambiti tutelati ex art. 1 della legge n. 431/1985 e i relativi poteri statali.

Analogo questione viene, nella sostanza, sollevata dall'interveniente W.W.F., con riferimento, peraltro, soltanto agli artt. 1, 2 e 3 della citata legge regionale n. 42/1986.

Invero, da combinato disposto delle suddette norme si ricaverebbe che nessuna autorizzazione paesistica sarebbe richiesta e nessun controllo statale sarebbe ammesso, per le opere da realizzarsi negli ambiti tutelati dalla legge n. 431/1985, qualora questi venissero intrapresi nell'ambito di comuni dotati di strumenti urbanistici adeguati al p.u.r.

Ciò sarebbe costituzionalmente illegittimo, non potendosi ritenere consentita alla Regione, sotto la speciosa apparenza di una tutela mediante l'esercizio della potestà urbanistica, la sostanziale rimozione di un vincolo ambientale, non essendo la stessa titolare, all'atto dell'emanazione della legge regionale n. 42/1986, di alcuna potestà legislativa in materia di tutela del paesaggio o comunque di potestà tali da essere in grado di incidere sulle competenze statali in materia e, in particolare, su quelle su cui si fonda l'ordine di sospensione dei lavori oggetto del presente giudizio.

Non sarebbe inoltre consentito alla regione, attraverso una sostanziale disapplicazione della legge n. 431/1985, riconosciuta applicabile dall'art. 3 della legge regionale n. 42/1986 solo nell'ambito del territorio dei comuni in cui strumenti urbanistici non siano adeguati al p.u.r., incidere sull'applicabilità delle sanzioni penali di cui all'art. 1-sexies della legge appena menzionata.

Gli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 42/1986 violerebbero, altresì, l'art. 9 della Costituzione, in quanto consentirebbero, in aree rilevanti sotto il profilo paesaggistico, l'esecuzione di opere.

L'art. 2 della più volte ricordata normativa regionale, nel prevedere che sarà la regione stessa a verificare che le norme del suo Piano urbanistico regionale generale siano idonee a tutelare i valori paesistici e ambientali, di cui alla legge n. 431/1985, sarebbe per altro verso invasivo delle competenze statali, spettando tale verifica all'intimato ministero.

Con separata ordinanza (n. 437 datata 19 dicembre 1990) è stata riconosciuta la sussistenza, in capo al consorzio ricorrente, del danno grave ed irreparabile per effetto del provvedimento impugnato ed è stata esclusa la sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine alle censure di incompetenza ed eccesso di potere.

Riguardo al sopra illustrato motivo di gravame, che contesta il vizio di violazione di legge, questo tribunale ha riconosciuto la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, nei limiti in cui investono gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, in relazione agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui, con le norme citate, si sottopone alla potestà legislativa primaria regionale in materia urbanistica la disciplina del vincolo di cui all'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, pertinenti alla distinta materia della tutela del paesaggio, su cui la Regione ha potestà soltanto integrativa ed attuativa delle leggi statali.

D'ufficio ha, altresì, sollevato, per gli stessi motivi, questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa di cui all'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

Il tribunale, pertanto, sospeso il giudizio cautelare, si è riservato di pronunciarsi definitivamente dopo l'esito del giudizio della Corte costituzionale, cui gli atti devono essere trasmessi con separata, e più ampiamente motivata, ordinanza.

DIRITTO

1.1. — Come si evince dalla narrativa in fatto, le censure di incostituzionalità proposte dal ministero dei beni culturali e ambientali investono per intero le leggi regionali nn. 42/86, 29/88 e 36/89.

1.2. — Dev'essere, peraltro, notato che le ultime due non appaiono rilevanti per la risoluzione del presente giudizio.

Per quanto concerne la legge regionale n. 29/1988, che disciplina «...le funzioni amministrative delegate, in forza dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, in materia di protezione delle bellezze naturali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497» (art. 1) e che prevede che «le funzioni previste dagli artt. 7 ... della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono esercitate dal direttore regionale della pianificazione territoriale», non riguarda i beni e gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 431/1985.

In forza della legge regionale n. 42/1986, gli interventi che li concernono trovano infatti disciplina nell'ambito della pianificazione urbanistica, costituita dal Piano urbanistico regionale generale di cui alla legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, e negli strumenti urbanistici ad esso subordinati, qualora, come nella vicenda che ne occupa, questi ultimi siano adeguati al primo, senza necessità, in tal caso, di autorizzazione paesistica, come notano sia la difesa della regione che la stessa difesa erariale.

Alla regolamentazione legislativa della fattispecie controversa è, pertanto, estranea, la legge regionale n. 29/1988, per cui devono essere dichiarate non rilevanti le questioni di legittimità costituzionale proposte nei suoi confronti.

1.3 — Del pari irrilevanti vanno ritenute le questioni concernenti la legge regionale n. 36/1989, dal momento che i lavori sospesi con il provvedimento impugnato sono stati intrapresi in base a titoli autorizzativi (concessioni del sindaco del comune di S. Maria La Longa e parere regionale di non contrasto ex art. 31 della legge n. 1150/1942) emessi in data anteriore alla sua entrata in vigore che esauriscono i controlli in materia paesaggistica.

1.4. — Per quel che concerne la legge regionale n. 42/1986 sono irrilevanti, agli effetti della soluzione del giudizio *de quo*, gli artt. 4 e 5, pacificamente estranei alla materia del contendere.

1.5. — Venendo alle questioni sollevate dall'interveniente W.W.F., appare priva di rilevanza quella diretta a contestare la legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 42/1986, in quanto escluderebbero l'applicabilità delle sanzioni penali di cui all'art. 1-*sexies* della legge n. 431/1985, esulando il presente giudizio dall'esame di aspetti estranei alla giurisdizione di questo tribunale.

1.6. — Allo stesso modo deve ritenersi non rilevante la questione sollevata in ordine alla costituzionalità dell'art. 2 della predetta legge regionale n. 42/1986 in quanto attribuirebbe alla sola regione la verifica del rispetto, da parte delle disposizioni del piano urbanistico regionale, dei valori paesistici e ambientali tutelati da parte della legge n. 431/1985, escludendone il ministero dei beni culturali e ambientali, cui verrebbe tolta la possibilità di esercitare i poteri di controllo sostitutivo di cui all'art. 1-*bis* della medesima legge n. 431/1985.

Il presente giudizio concerne, peraltro, non l'esercizio di tali poteri, ma di quelli di vigilanza e controllo di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, aggiunto dall'art. 1 della legge n. 431/1985.

1.7. — Le rimanenti questioni di costituzionalità, in quanto investono la legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 42/1986, sotto il profilo che il loro disposto giustificerebbe l'assenza della tutela paesistica nei confronti delle opere da realizzarsi nelle zone tutelate dalla legge n. 431/1985, situate nei comuni con strumenti urbanistici adeguati al p.u.r., come nella fattispecie, e renderebbe non necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n. 1497/1939, la mancanza della quale ha determinato l'impugnato ordine ministeriale di sospensione dei lavori, di cui è causa, alterando il corretto riparto di competenze fra Stato e regione, appaiono, al contrario, rilevanti.

Sulle norme regionali anzidette, invero, si fonda la censura di illegittimità, per violazione di legge, del predetto ordine di sospensione dei lavori sul torrente Brentana sopra menzionati, che è l'unica che non sia stata dichiarata, agli effetti della pronuncia sulla domanda di sospensione dell'atto del ministero, priva di sufficiente *fumus boni iuris* da questo tribunale, con la precedente ordinanza, n. 437 datata 19 dicembre 1990, con la quale è stata, altresì, riconosciuta la sussistenza di un danno grave e irreparabile, per effetto del provvedimento impugnato, in capo al consorzio ricorrente.

Appare, pertanto, decisiva, ai fini dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza cautelare, la pronuncia in ordine alla legittimità costituzionale delle norme in parola, richiesta al giudice delle leggi sotto i profili indicati.

2.1. — Fra le questioni sollevate sembra, peraltro, manifestamente infondata a questo tribunale, almeno così come è stata posta, quella relativa alla assunta illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge regionale n. 42/1986 per contrasto con l'art. 9 della Costituzione, sotto il profilo che le arce vincolate *ex art. 1* della legge n. 431/1985 sarebbero insufficientemente tutelate sotto il profilo paesistico, per effetto delle norme menzionate, nel territorio dei comuni, come quello di S. Maria La Longa, il cui strumento urbanistico sia stato riconosciuto adeguato p.u.r.

Invero le disposizioni del p.u.r. e dei piani regolatori sottordinati impongono una serie di vincoli a difesa di arce di pregio ambientale, talora anche coincidenti con quelle protette dalla legislazione nazionale, né di per sé può essere contestato, in punto di merito, che in tal modo la tutela assicurata sia inferiore o, in punto di legittimità, che essa non sia identica a quella prevista dalla legge n. 431/1985.

La tutela del paesaggio infatti è, a norma del predetto art. 9 della Costituzione, compito della Repubblica, cioè dello Stato e delle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze.

Essendo essa, per effetto della legge regionale n. 42/1986, assicurata dalla regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito dell'esercizio della propria potestà legislativa primaria e delle relative funzioni amministrative da essa esercitate in materia di urbanistica, nessuna illegittimità costituzionale si verifica se le norme che la prevedono derogano alla disciplina posta con legge statale. Ciò vale a meno che non si contesti — e nel caso detta contestazione manca — che la regione sia andata al di là delle proprie attribuzioni.

2.2. — Con prospettazione sostanzialmente coincidente, sia il resistente ministero che l'interveniente W.W.F. hanno peraltro, proprio sotto questo profilo, sostenuto l'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 42/1986.

Con dette norme si identificano, nella sostanza, in quanto agli effetti, i piani paesistici o i piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, con il piano urbanistico regionale generale (piano urbanistico di coordinamento) di cui alla legge regionale n. 23/1986 e con gli strumenti urbanistici comunali ad esso subordinati, nella parte in cui disciplinano determinate zone di interesse paesistico. Le relative disposizioni costituirebbero quella «specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale» di cui all'appena citato art. 1-*bis*, cui devono ritenersi soggetti i beni e le località di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985.

L'adeguatezza della disciplina del p.u.r. ai valori tutelati dalla legge n. 431/1985 viene sottoposta a verifica da parte della sola regione (art. 2) e la vigenza della disciplina dettata dalla predetta normativa statale resta delimitata soltanto al territorio di quei comuni il cui strumento urbanistico sia riconosciuto dalla regione non adeguato al p.u.r. (art. 3), con l'implicita conseguenza che negli altri comuni — fra cui si colloca quello in cui sono iniziate le opere, della cui sospensione è causa — esse non hanno vigore.

Ne consegue che, negli ambiti tutelari *ex art. 1* della legge n. 431/1985 (nel caso un torrente), è, nei comuni dotati di piani adeguati al p.u.r., la normativa urbanistica a stabilire se possono o meno effettuarsi interventi e gli atti autorizzativi tipici di tale funzione (nel caso concessioni edilizie comunali e pareri regionali di non contrasto ai sensi dell'art. 31 della legge n. 1150/1942) adempiono, altresì, alla funzione propria della tutela paesaggistica.

Le parti resistenti osservano peraltro che, con dette disposizioni normative, riconducibili all'esercizio delle competenze spettanti in materia urbanistica, la regione:

a) esclude la necessità della specifica autorizzazione paesistica, *ex art. 7* della legge n. 1497/1939, per gli interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui all'art. 1 di cui alla legge n. 431/1985, nei comuni il cui strumento urbanistico è adeguato al p.u.r.;

b) esclude di conseguenza ogni possibilità di controllo statale su detti interventi, pur previsto dalla legge n. 431/1985, che può esercitarsi soltanto attraverso la predetta autorizzazione, pur di competenza regionale (e ciò in quanto attrae nell'ambito dell'urbanistica, di esclusiva pertinenza regionale, la relativa disciplina);

c) attraverso l'*éscamotage* di disciplinare gli evidenziati aspetti nell'ambito dell'urbanistica, su cui ha competenza primaria, altera il corretto riparto di competenze fra Stato e regione. La regolamentazione delle aree vincolate di cui all'art. 1 della legge regionale n. 431/1985 appartiene infatti alla distinta materia della tutela dei paesaggi, in ordine alla quale la regione non dispone di potestà legislativa in grado di porre in essere norme derogatorie alla legislazione statale, sotto i profili indicati.

In sostanza, in tal modo, si viene ad addebitare alla regione Friuli-Venezia Giulia di aver provveduto a porre in essere una disciplina legislativa degli interventi nelle aree vincolate di cui all'art. 1 della legge n. 431/1985, che, in quanto emanata nell'ambito della sua competenza primaria, esclude completamente ogni attribuzione statale, pur prevista dalla legge predetta, nei comuni con strumenti urbanistici adeguati al p.u.r., pur vertendosi in materia di tutela del paesaggio, in violazione degli artt. 4 e 6 dello statuto.

La questione, in questi termini, non sembra al collegio manifestamente infondata.

Non appare, infatti, dubbio che la regione quando, richiesta di elaborare uno dei piani di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, ha ritenuto invece di emanare norme legislative che, per gran parte del territorio regionale, identificavano tali piani con la strumentazione urbanistica regionale di coordinamento e comunale ed ha di conseguenza ricondotto ai provvedimenti autorizzativi urbanistici ogni controllo, per i comuni più volte ricordati, sugli interventi nelle aree tutelate *ex art. 1* della predetta legge n. 431/1985, si sia avvalsa della sua competenza in materia urbanistica, di cui all'art. 4 dello statuto, cui la legge regionale n. 42/1986 va ascritta.

Peraltro, che la disciplina del vincolo paesaggistico di che trattasi sia invece riconducibile alla materia della tutela del paesaggio, autonoma da quella dell'urbanistica, viene affermato dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale.

In detta materia, peraltro, la regione Friuli-Venezia Giulia è titolare soltanto, ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale, di podestà di integrazione e attuazione delle leggi statali, in base alla quale non appare costituzionalmente legittimo emanare una disciplina legislativa che escluda la necessità dell'autorizzazione paesistica, *ex art. 7* della legge n. 1497/1939, per gli interventi nelle aree tutelate *ex art. 1* della legge n. 431/1985 ed ogni conseguente possibilità di controllo statale sugli interventi stessi, nei comuni con strumenti urbanistico generale adeguato al p.u.r.

2.3. — Ritene, peraltro, il collegio che, nella vicenda di che trattasi, debba essere, altresì, tenuto conto del disposto del terzo comma dell'art. 6 del già citato d.P.R. n. 469/1987.

Esso, infatti, recita: «Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con i precedenti decreti di attuazione statutarie si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti, nella definizione datane per le regioni ordinarie, dal d.P.R. n. 616». In base a detto ultimo decreto la materia dei «beni ambientali» e della «protezione delle bellezze naturali» è disciplinata nell'ambito del Capo II urbanistica, del titolo V.

Ciò significa che, per la parte che qui rileva, con tale norma, da ritenersi indubbiamente di carattere interpretativo, il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di urbanistica, avvenuto con l'art. 21 del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, che ha sostituito l'art. 22 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, deve intendersi come comprensivo di quelle in materia di tutela del paesaggio, almeno per quanto concerne le competenze relative alla disciplina e controllo delle opere nelle aree soggette a vincolo *ex art. 1* della legge n. 431/1985, che ha integrato il predetto art. 82.

In quanto la norma in questione appare idonea a legittimare, sia pure a posteriori e in via interpretativa, la tesi di parte ricorrente circa la contestata facoltà della regione di intervenire, a mezzo della propria potestà legislativa primaria in materia urbanistica, anche nel distinto ambito delle attribuzioni riservate allo Stato dal citato art. 1 della legge n. 431/1985, volte a far rispettare il vincolo predetto e afferenti la materia della tutela del paesaggio, come ha fatto con gli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 42/1986, già per tale ragione sospettati di incostituzionalità dalle parti resistenti, il collegio, ritenendo la relativa questione rilevante per la soluzione del presente giudizio, solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 6, terzo comma, del d.P.R. n. 469/1987, per violazione degli artt. 4 e 6 dello statuto regionale. Essa sembra, altresì, non manifestamente infondata.

Invero, poiché in base alle predette norme statutarie, distinta è la potestà legislativa in materia di urbanistica (disciplinata dall'art. 4, n. 12) e di tutela del paesaggio (disciplinata dall'art. 6, n. 3) e di diverso grado, essendo l'una primaria e l'altra integrativa, non appare costituzionalmente legittimo dare una definizione di tali materie che non le tenga distinte, ma le unifichi tra loro, quanto meno agli effetti della disciplina, posta dagli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale n. 42/1986, in materia di controllo delle compromissioni ambientali negli ambiti tutelati *ex art. 1* della legge n. 431/1985.

In tal modo viene, infatti, consentito alla regione di intervenire, con potestà primaria, in materia in cui lo statuto non concede detta potestà, nè può ritenersi che le norme statutarie possano essere modificate da un decreto di trasferimento, qual'è il d.P.R. n. 469/1987.

In particolare ciò non può avvenire là dove, come nel caso in questione, dette norme definiscono le reciproche competenze tra Stato e regione (con l'effetto, nella fattispecie, di sottrarre allo Stato ogni attribuzione in materia di controllo degli interventi nelle aree vincolate *ex art. 1* della legge n. 431/1985).

3. — Essendo state ritenute, per i motivi sopra esposti, rilevanti ai fini della decisione dell'istanza di sospensione in esame e non manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale, il collegio, che ha già provveduto a sospendere il giudizio cautelare, ritiene di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci in proposito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Sospeso il giudizio, rimette gli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42 e della norma interpretativa di cui all'art. 6, terzo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469, in relazione agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui, con le norme citate, si sottopone alla potestà legislativa primaria regionale in materia urbanistica la disciplina, nei sensi indicati in motivazione, del vincolo di cui all'art. 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, pertinente alla distinta materia della tutela del paesaggio, su cui la regione ha potestà soltanto integrativa ed attuativa delle leggi statali, escludendo le potestà statali di controllo sui relativi interventi.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990.

Il presidente f.f.: ZUBALLI

L'estensore: DI SCIASCIO

N. 142

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal tribunale di Foggia
nel procedimento civile, vertente tra Pietrocola Luigi e De Leo Salvatore*

Elezioni - Ineleggibilità e incompatibilità - Cause di ineleggibilità a consigliere comunale - Domanda di dimissioni dalla carica incompatibile - Efficacia dalla data di accettazione, o, in mancanza del provvedimento formale di accettazione, dal quinto giorno successivo a quello di presentazione della domanda - Mancata previsione dell'efficacia immediata dalle dimissioni come previsto per gli altri casi di incompatibilità disciplinati dalla norma impugnata - Incidenza sul diritto di elettorato passivo.

(Legge 23 aprile 1981, n. 54, art. 2, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

Come sopra costituito;

Letti gli atti ed udito il relatore, sulla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, sollevato dalla difesa del resistente, premesso.

IN FATTO

Salvatore De Leo, in occasione delle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale di Foggia, veniva eletto consigliere nella lista n. 8 della «Democrazia Cristiana», previo inoltro al Sindaco, in data 9 aprile 1990, della lettera di dimissione dalla carica di componente la commissione amministratrice della locale azienda municipalizzata - A.M.G.A.S. allo scopo di rimuovere la causa di ineleggibilità da lui ritenuta connessa a tale carica;

Luigi Pietricola, con ricorso del 7 agosto 1990, quale elettore iscritto nelle liste del comune di Foggia, impugnava la deliberazione del 21 giugno 1990, emessa dal consiglio comunale, nella parte in cui convalidava l'elezione del De Leo, deducendo che costui, malgrado la lettera di dimissioni, non era cessato dalle funzioni entro la data dell'11 aprile 1990 stabilita per la presentazione della candidatura, cioè, entro il termine utile previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 154/1981 per la rimozione della causa di ineleggibilità, né era cessato entro dieci giorni dal 12 giugno 1990 (data della sua proclamazione a consigliere comunale, da parte dell'ufficio elettorale centrale): giorno in cui la carica dal medesimo rivestita si sarebbe concretata, comunque, in una causa di incompatibilità.

Osserva:

IN DIRITTO

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Deve negarsi, in primo luogo, fondamento alla tesi difensiva della parte resistente secondo cui un'interpretazione del secondo, quinto e sesto comma dell'art. 2 della legge n. 154/1981 coerente con i principi costituzionali in materia di detto elettorato, indurrebbe ad identificare il momento di presentazione delle dimissioni con quello nel quale si verifica la rimozione della causa di ineleggibilità, mentre gli effetti indicati dal quinto comma riguarderebbero unicamente il rapporto interno tra candidato e p.a.; onde nella specie non sussisterebbe ineleggibilità, avendo il De Leo presentato la domanda di dimissione non oltre la scadenza dell'11 aprile 1990.

A tale significato si oppone la chiara formulazione letterale della normativa in essere, che non attribuisce alcuna efficacia alla sola domanda di dimissioni stabilendo espressamente che gli effetti, accompagnati dalla reale cessazione delle funzioni, si verificano all'atto del provvedimento di accettazione, da parte della p.a., o, in mancanza di esso, a decorrere dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda. Tale inequivoco disposto letterale, peraltro, si armonizza con il principio di carattere generale, che non collega la risoluzione di un qualsiasi rapporto di lavoro con la p.a., o comunque la cessazione di una carica pubblica alla mera domanda di dimissione, richiedendosi pur sempre il provvedimento formale di accettazione, da parte dell'ente destinatario, senza del quale l'istanza come atto unilaterale resterebbe di per sé carente di efficacia.

Proprio per agevolare il diritto costituzionale di elettorato passivo, l'art. 5, costituente, nella materia, disposizione speciale, valorizza giuridicamente il silenzio della p.a. statuendo che, in mancanza di provvedimento formale, la denuncia di dimissioni acquista efficacia, ai fini che ne ampiano, dal quinto giorno successivo alla sua presentazione e così introducendo una presunzione *uris et de iure* di presa d'atto.

In secondo luogo — contrariamente a quanto prospettato, questa volta, dalla difesa del ricorrente — occorre rilevare come detta disciplina speciale non sia incompatibile, con riferimento specifico alla carica rivestita dai componenti le commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate, con la disposizione dell'art. 18 del d.P.R. n. 102/1986, alla cui stregua, essi restano in carica «fino allo insediamento dei loro successori». Trattasi di norma, invero, che regola l'ipotesi peculiare della cessazione dalla carica per scadenza del termine quinquennale di sua durata (art. 5, quarto comma, del r.d. n. 2578/1925) e non si estende, perciò ad altre ipotesi di cessazione, come quelli per decadenza o dimissioni, inconciliabili con tale previsione. Sulla stessa norma, ad ogni modo, prevarrebbe la disposizione art. 2, quinto comma, che, nel disciplinare gli effetti delle dimissioni ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità, si configura come legge di carattere eccezionale a tutela del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito.

Consegue, pertanto, in applicazione del secondo e quinto comma della legge n. 154/1981, secondo l'interpretazione testè propugnata, che le dimissioni del De Leo, essendo mancato un formale e tempestivo provvedimento di presa d'atto del Consiglio comunale competente al riguardo (artt. 16 e segg. del citato d.P.R. n. 902/1986), hanno avuto effetto solo a decorrere dal 16 aprile 1990 (la domanda risulta protocollata l'11 aprile 1990), e cioè dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati, con conseguente invalidità della sua elezione che la carica rivestita in seno alla Commissione amministratrice della A.M.G.A.S. — in quanto azienda dipendente dal comune — costituisca causa di ineleggibilità (in tal senso, del resto, cfr. Cass. n. 5524/1984 richiamata in ricorso).

Qualora però la disciplina in esame fosse viziata di legittimità costituzionale — così come prospetta la difesa del resistente — nella parte in cui non prevede che le dimissioni acquistano efficacia fin dal momento della loro presentazione, l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale renderebbe valida l'elezione del De Leo, dal momento che la sua domanda di dimissioni risulta pervenuta al comune di Foggia in data 11 aprile 1990, e quindi avrebbe determinato tempestivamente la rimozione della causa di ineleggibilità.

È evidente, da quanto esposto, la rilevanza della questione.

La difesa del De Leo ritiene anche non manifestamente infondata la questione poiché la disciplina applicabile al caso concreto si porrebbe, da un lato, in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e dall'altro, rappresenterebbe un'ingiustificata quanto arbitraria limitazione dei diritti per l'esercizio dell'elettorato passivo garantito dall'art. 51 della Costituzione.

Il collegio condivide la questione sotto entrambi i profili.

In ordine al primo, non sembra dubbio che le disposizioni del secondo e quinto comma come sopra correttamente interpretate determinino, senza ragionevole fondamento, una discriminazione tra i soggetti che versano in alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dai 4, 9 e 10 e quello per i quali, invece, sussistono cause di ineleggibilità ipotizzate dai restanti numeri. Sta di fatto che nella prima ipotesi le dimissioni hanno effetto immediato, al momento della loro presentazione, restando la relativa domanda sottratta alle operatività dei disposti del quinto comma; sicché esse possono essere presentate fruttuosamente fino al termine ultimo fisso per la presentazione delle candidature (cfr. anche Corte costituzionale 26 marzo 1969, n. 46). Ciò, invece, non è possibile nei casi tipizzati dagli altri numeri (e tra cui il n. 11 che prevede l'ineleggibilità nella quale versa il De Leo), in quanto la rimozione della causa di ineleggibilità dev'essere anticipata almeno al sesto giorno che precede detto termine.

Quanto al secondo profilo, un'obiettiva compromissione del diritto di elettorato passivo è ipotizzabile per il fatto che la rimozione della causa di ineleggibilità deve necessariamente avvenire con congruo anticipo rispetto alla presentazione delle liste di candidati: ciò potrebbe realmente esporre l'interessato all'evenienza della rinuncia alla propria carica ancor prima di acquisire la certezza dell'inserimento nella lista da lui prescelta; laddove l'art. 51 della Costituzione assicura l'accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive in condizioni di effettiva eguaglianza, senza possibili restrizioni o detrimento per determinate categorie di soggetti.

Il collegio, peraltro, non ignora che la Corte costituzionale, come ricordato dalla difesa del Petricola, ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 194/1981 (cfr. sent. n. 47 del 17 febbraio 1987 in giur. cost. 1987, I, 235) sotto il primo dei profili testè enunciati, ma essa nessun giudizio ha formulato sulla sua fondatezza, essendosi limitata a dichiararne l'inammissibilità per carenza di motivazione sulla rilevanza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento agli artt. 3 e 51 della costituzione; dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Foggia, addì 22 gennaio 1991

Il presidente del tribunale: MAGRONE

Il collab. di cancell.: CIOCIOLA

91C0283

N. 143

Ordinanza emessa il 22 ottobre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Giovannini Lamberto

Processo penale - Udienza preliminare - Questione pregiudiziale civile inerente allo status di fallito - Sospensione del giudizio penale - Omessa previsione - Possibile conflitto tra giudicato civile e decisione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 2 e 3, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare 22 ottobre 1990;

Pur ritenendosi fermo il principio che ex art. 2 del nuovo c.p.p. la cognizione del giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito, e che la decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo;

Tenendosi conto dell'art. 3, n. 1, stesso codice secondo cui «quando la decisione dipendente dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione», e d'altronde secondo il n. 4, della citata norma «la sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale»;

Poiché la regola dell'autonoma cognizione del giudice penale per quanto concerne le questioni strumentali rispetto alla decisione finale è temperata dalla clausola di riserva («salvo che sia diversamente stabilito»), con la quale, come illustrato nella relazione finale del Guardasigilli per il nuovo c.p.p. si rinvia da un lato all'art. 479 che stabilisce un'incidenza delle questioni civili o amministrative diverse da quelle di stato come possibile causa di sospensione; peraltro limitata del solo dibattimento; dall'altro, all'art. 3, con i già evidenziati limiti;

Premesso che gli artt. 2 e 3 sott'intendono la proposizione aggiuntiva «in ogni stato e grado del giudizio» comprensiva quindi anche dell'attuale stadio;

Poiché la legislazione è manifestamente lacunosa, stante la tassatività delle dette ipotesi, ragion per cui, conformemente a quanto sostenuto nella detta relazione finale, viene preclusa la eventuale rilevanza, non soltanto ai sensi dell'art. 418, di questioni di stato diverse da quelle di famiglia o di cittadinanza, tra cui in particolare quella riguardante lo status di fallito, il che non appare rispondente ad una elementare esigenza di giustizia e di equità, per cui può concordarsi che, prevedendo la norma 3 la sospensione del processo ad opera del giudice, di sospensione non possa parlarsi nel corso delle indagini preliminari in cui si ha un procedimento ma non ancora un autentico processo, presupponendo quest'ultimo, nel sistema del nuovo codice, che il p.m., all'esito di dette indagini, abbia esercitato l'azione penale, formulando l'imputazione in uno dei modi previsti dall'art. 405, essendo quindi linea discriminante tra procedimento e processo proprio la formulazione dell'imputazione, punto qualificante del nuovo codice, più volte richiamato nella relazione e ben difficilmente quindi potendo considerarsi casuale l'adozione di un termine in luogo dell'altro, mentre l'ordinanza sospensiva, di per sé, lo si è già accennato, può avere luogo in ogni stato e grado;

Poiché comunque la questione dedotta è di per se fondata e seria, stante l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e quindi l'azione civile è corrente, mentre purtroppo l'art. 3 nel suo disposto tassativo sembra escludere ogni riferimento allo *status* di fallito;

Poiché il tutto si traduce in violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione;

Stante altresì al riguardo la più recente giurisprudenza di merito tribunale di Ancona g.i.p. 2 aprile 1990 secondo cui «la sentenza declaratoria di fallimento non fa (più) stato nel giudizio penale per bancarotta. La nozione di piccolo imprenditore va determinata in base all'art. 2083 del c.c.»;

Poiché nella concreta fattispecie tuttavia l'istruttoria del tribunale civile rischia di sovrapporsi ad una eventuale attivazione da parte del g.i.p. dei meccanismi supplementari di cui all'art. 422 del nuovo c.p.p. e comunque, anche prescindendosi dalle rispettive attività istruttorie, potrebbe configurarsi eventuale conflitto fra sentenza del dibattimento penale (nell'ipotesi di rinvio a giudizio) e giudicato civile, ovvero fra sentenza di non luogo a procedere del g.i.p. e giudicato civile che dovesse respingere l'opposizione al fallimento;

Essendo quindi la questione non manifestamente infondata ed assumibile e rilevabile *iussu iudicis*, nonché rilevante per i motivi anzidetti nel giudizio in corso;

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della costituzione 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la rimessione alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 2 e 3, n. 1, del nuovo c.p.p. laddove testualmente non consentono la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza civile od amministrativa che definisce la questione anche quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia sullo status di fallito in violazione degli artt. 2 e 3 della costituzione, per le specifiche causali di cui in narrativa;

Manda alla cancelleria per la comunicazione dell'ordinanza di trasmissione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso non potendo lo stesso essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

Ancona, addì 22 ottobre 1990.

Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

91C0284

N. 144

Ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Soprani Lucia

Processo penale - Rinvio a giudizio - Fascicolo del dibattimento da formarsi su prescrizioni del g.i.p. - Inserimento nello stesso degli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale a querela, istanza, richiesta di parte - Atti relativi alla procedibilità d'ufficio (rapporto penale - denuncia) - Omessa previsione per l'inserimento di tali atti - Intralcio per la speditezza del dibattimento - Irrazionale lesione del buon andamento e dell'organizzazione degli uffici della p.a., in particolare, dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 431, lett. a).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1990, emesso *ex art.* 429 del c.p.p. a seguito di udienza preliminare, con il quale l'imputata è stata rinviata a giudizio all'udienza dibattimentale del 17 gennaio 1991;

Stante al riguardo la tassativa dizione dell'art. 431 del nuovo c.p.p. che specifica in ordine alfabetico gli atti che, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti dalla cancelleria, a seguito del detto decreto, nel fascicolo per il dibattimento, menzionandosi esplicitamente alla lettera *a)* «gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale ed all'esercizio della azione civile»;

Poiché trattasi di atti, per loro stessa intrinseca natura, che attestano le origini, la genesi del processo penale (procedimento in senso lato) che deve pervenire al dibattimento, mentre gli atti di cui alle lettere successive attengono (es.: atti non ripetibili compiuti dalla p.g. o dal p.m.), in crescendo, sempre alla fase delle indagini preliminari ma in un contesto ormai più avanzato (che fotografa il procedimento penale nel suo divenire, cioè *in itinere*), il tutto quindi in una logica ispirata a criteri cronologici, tendente all'individuazione degli atti che, proprio in quanto destinati all'inserzione nel fascicolo per il dibattimento, vengono, per ciò stesso, ad assumere piena rilevanza probatoria ai fini della decisione finale salvo ovviamente quanto disposto con riguardo agli atti di cui alla lett. a) dell'art. 511, quarto comma;

Poiché la detta elencazione deve essere esegeticamente coordinata con il disposto di cui all'art. 511 (letture consentite) e 514 (letture vietate) applicabili in sede dibattimentale, costituendo comunque la normativa dal 511 al 515 un autentico sistema che si completa ulteriormente con il divieto, contenuto nell'art. 526, per il giudice di utilizzare ai fini decisori prove diverse da quelle legittimamente acquisite al dibattimento; ritenuto che obiettivamente il sistema specifico delle letture costituisce in pratica il cordone ombelicale fra la fase delle indagini preliminari e la fase del dibattimento;

Poiché il sistema è meno rigido di quello che sembra, se si riflette che *ex art.* 511, n. 1, del nuovo c.p.p. «Il giudice, anche d'ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento»;

Premesso che *ex art.* 511, n. 4 «La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di istanza è consentita ai soli fini dell'accertamento dell'esistenza della condizione di procedibilità», ed è quindi consentita al solo esclusivo fine di accertare se tali dichiarazioni orali soddisfino o meno, per il loro contenuto estrinseco ed intrinseco, alla necessaria esistenza della condizione di procedibilità (in altri termini, per la verifica della tempestiva ed effettiva espressione della volontà di pretendere la punizione del colpevole);

Poiché comunque la citata norma contiene (più che l'elencazione delle letture consentite come da formulazione letterale dell'articolo) l'autentica regolamentazione dei rapporti tra giudice e parti relativamente ai poteri di iniziativa e di richiesta al riguardo, riconoscendo quindi all'a.g. giudicante un potere generale di disporre la lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, anche d'ufficio, e di ordinare che la lettura degli atti sia integrale o parziale, in alternativa, di indicare tramite menzione a verbale quali atti contenuti nel detto incartamento siano utilizzabili ai fini della decisione, ciò in quanto lettura ed indicazione specifica appaiono equivalenti ma ugualmente necessari ai fini della effettiva utilizzabilità;

Poiché dunque non si vede perché non dovrebbe essere concepibile la lettura, o quantomeno comunque l'acquisizione nel fascicolo, del rapporto penale (come nella concreta fattispecie o della denuncia) al fine di constatare che esso sia veramente tale nel senso di mera constatazione (e non ancora interpretazione e valutazione del fatto) della situazione concreta per cui pende processo, ciò anche perché la lettera dell'art. 431 (lett. a) non sembra distinguere fra reati procedibili d'ufficio e reati procedibili a querela, istanza, richiesta di parte (pubblica o privata);

Poiché quindi dovrebbe la detta lettura verificare, preliminarmente, il tipo di procedibilità (ben potrebbe ad es. accadere che sia pervenuto un certo tipo di reato procedibile soltanto ad impulso di parte soltanto ravvisato tale dal primo giudice o viceversa, e si tratterebbe naturalmente di questione interpretativa e di divergenza al riguardo fra i differenti stati e gradi del processo);

Poiché quindi una interpretazione estensiva dell'art. 431, lett. a), non urterebbe contro i limiti dell'art. 514, n. 1, in quanto dalla lettura dell'atto-rapporto (o denuncia) esulerebbe pur sempre ciò che rientra nel concetto di letture vietate (cioè le dichiarazioni rese dall'attuale imputato e dai testimoni alla p.g., al p.m. ed al g.i.p. nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare);

Poiché, a sostegno ulteriore della sua tesi, ritiene il giudicante e scrivente, che chiara si appalesi la testuale dizione dell'art. 514, n. 2, secondo cui «Fuori dei casi previsti dall'art. 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria»;

Poiché quindi il divieto di lettura non va confuso con il divieto di acquisizione nel fascicolo per il dibattimento;

Poiché accogliendosi, sempre il tema dell'art. 431, lett. a), una lettura-interpretazione riduttiva, si rischia di far pervenire dinanzi al collegio della sezione penale un fascicolo sovente composto del solo certificato del casellario giudiziale e dell'ovvio decreto che ha disposto il rinvio a giudizio, e si rende il dibattimento meno celere essendo reso più lento e difficoltoso l'accertamento della verità materiale e della genesi del processo, il tutto ledendosi gli artt. 2, 3, e 97 della Costituzione sul buon andamento della p.a., amministrazione della giustizia e sull'organizzazione dei pubblici uffici, e proprio in questo intralcio alla speditezza del dibattimento risiede non soltanto la non manifesta infondatezza della presente questione ma anche la rivalenza nel presente giudizio;

Precisato che la detta questione viene sollevata d'ufficio da un giudice legittimato in tal senso, preventivamente all'esercizio del potere ed alla ottemperanza degli incumbenti di cui all'art. 431 del nuovo c.p.p.;

P. Q. M.

Preliminarmente all'espletamento degli incombenenti di cui all'art. 431 del nuovo c.p.p.;

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla stessa, relativa all'art. 431, lett. a), del nuovo c.p.p. laddove non sembra consentire la raccolta nel fascicolo per il dibattimento, da parte della cancelleria, secondo le prescrizioni del giudice, degli atti relativi alla procedibilità d'ufficio dell'azione penale quali ad es. il rapporto penale e la denuncia, limitandosi all'inserzione degli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale a querela, istanza, richiesta di parte, il tutto in violazione dei artt. 2, 3 e 97 della Costituzione per la specifica causale di cui in narrativa;

Sospende il corrente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa (imputata, difensore di fiducia avv. Mario Scaloni del foro di Ancona, persona offesa dal reato) ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento e per conoscenza alla sezione penale del tribunale di Ancona.

Ancona, addì 7 dicembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

91C6285

N. 145

Ordinanza emessa il 6 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Passarelli Otello.

Processo penale - Udienza preliminare - Discussione - Acquisizione di prove (nella specie: prova per testi, verbalizzante della g.d.f.) - Richiesta del p.m. - Omessa previsione - Possibilità solo in caso di manifesta o evidente decisività o su impulso del g.i.p. - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Disparità di trattamento rispetto alla figura di p.m. come inquadrata dagli artt. 326 e 358 del c.p.p.

Processo penale - Udienza preliminare - Discussione - Richiesta del p.m. di ricitazione del verbalizzante per chiarimenti - Omessa previsione - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Paventato mutamento dell'obbligatorietà dell'azione penale in discrezionalità.

(C.P.P. 1988, art. 421, primo comma, in relazione al c.p.p. 1988, artt. 326, 358 e 422, primo e secondo comma). (Cost., artt. 2, 3, 97, 101 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare 6 dicembre 1990 ancora *in itinere*;

Premesso che il p.m. ha chiesto differirsi l'udienza stessa ad altra data per consentire la ricitazione del verbalizzante della g.d.f. che dovrebbe essere sentito a chiarimenti;

Poiché in altre concrete fattispecie lo stesso p.m. si è opposto a prove per testi che fossero richieste dalla parti o prima della discussione o nel contesto delle conclusioni, sulla base di una interpretazione letterale e formale dell'art. 442, n. 1, secondo cui soltanto il giudice, terminata la discussione, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, escludendosi a suo avviso che siano le stesse parti a prospettare al giudice la necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire l'acquisizione di dette ulteriori informazioni;

Ritenuto che la norma sembra incostituzionale laddove non consente esplicitamente alle parti un autonomo impulso probatorio, di natura endo-processuale (art. 422, n. 2, o manifesta decisività ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio, o evidente decisività ai fini del non luogo a procedere), il tutto a carattere lo si ribadisce endo-processuale, non utilizzabile con valore di prova legale all'eventuale dibattimento;

Stante quindi la detta incostituzionalità ex artt. 2, 3 e 97 della Costituzione in quanto viene violato il buon andamento della p.a., amministrazione della giustizia e la sua organizzazione, non conseguendosi più l'intento di una eventuale deflazione dibattimentale;

Poiché al contrario potrebbe ritenersi che il p.m. non abbia inteso richiedere prova per testi ma si sia limitato ad una mera richiesta di chiarimenti, istituto che non è esplicitamente previsto dalla lettera del 422 e d'altronde anche questa è una vistosa lacuna in quanto vincola il p.m. sulla base degli atti già esistenti mentre egli dovrebbe essere posto in condizioni di poter richiedere o il rinvio a giudizio o il non luogo a procedere, stante anche l'errata dizione del 421, n. 2, secondo cui «il p.m. espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio», formulazione infelice perché confonde il rinvio a giudizio in senso tecnico, cioè richiesto prima dell'udienza preliminare dal p.m. e finalizzato alla celebrazione dell'udienza stessa, il tutto come esercizio autentico dell'azione penale nei confronti di una persona sottoposta alle indagini preliminari che si trasforma in imputato, rinvio a giudizio che si fonda sulla mancanza dei requisiti per richiedere l'archiviazione (art. 405 e 125, quest'ultimo collocato nelle disp. att. del nuovo c.p.p.), con il rinvio a giudizio nel merito, cioè finalizzato all'udienza dibattimentale;

Poiché la infelicissima formulazione del 421, n. 2, contrasta con l'art. 326 secondo cui il p.m. svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, e con l'art. 358 secondo cui il p.m. compie ogni attività necessaria ai fini indicati nel 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini;

Poiché in questo modo il p.m. perde quella titolarità autentica dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, non finalizzato alla condanna del privato cittadino, quindi alla sola pubblica accusa, ma tendente all'accertamento della verità materiale, ragion per cui il p.m. è parte pubblica nel senso processuale, tuttavia una parte la cui parità processuale viene in questo modo ad essere menomata, trattandosi pur sempre di una parte che svolge un ruolo particolare, cioè di richiamo delle parti private all'osservanza della legge, ruolo che non viene meno neanche nel presente sistema tendenzialmente accusatorio, pena il tramutamento dell'azione penale da obbligatoria in discrezionale;

Poiché quindi appare iniquo che la richiesta a chiarimenti dei verbalizzanti, all'esito dei quali il p.m. potrebbe anche eventualmente richiedere il non luogo a procedere, non sia esplicitamente contemplata, in modo autonomo rispetto al concetto di prova per testi;

Stante la non manifesta infondatezza e la rilevanza delle questioni sollevate d'ufficio nel presente processo, tanto sotto un profilo quanto sotto l'altro profilo, stante infine la molteplicità degli aspetti trattati;

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 delle legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate d'ufficio e non manifestamente infondate relative alla incostituzionalità dell'art. 421, n. 1, nella parte relativa a quello che sembra un obbligo per il p.m. di richiedere il rinvio a giudizio, in difetto di coordinamento con il terzo comma cit. norm., stante la disparità di trattamento con la figura del p.m. quale inquadrata dagli artt. 326 e 358 del nuovo c.p.p., il tutto in violazione degli artt. 2, 3 e 112 della Costituzione, e dell'art. 422, nn. 1 e 2, laddove da un lato non sembra consentire alle stesse parti la prospettazione al giudice della necessità di non dichiarare chiusa la discussione stessa onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della decisione subordinando detto meccanismo all'esclusivo impulso del giudice, e nella parte in cui non consente allo stesso p.m. la citazione autonoma, previa richiesta, del singolo verbalizzante della p.g. a chiarimenti in modo autonomo rispetto alla formulazione di prova per testi, il tutto in violazione degli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione;

Sospende il corrente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla sola parte offesa non presente alla lettura ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 6 dicembre 1990

Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

L'ausiliario: (firma illeggibile)

N. 146

Ordinanza emessa il 12 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Asti nel procedimento penale a carico di Insolia Concetto

Processo penale - Richiesta di archiviazione del p.m. - Avviso alla parte offesa finalizzata all'opposizione a tale richiesta - Mancato adempimento - Nullità del decreto di archiviazione - Omessa previsione - Inammissibilità dell'opposizione della p.o. a tale richiesta per tardività - Conseguente lesione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze nn. 132/1968 e 445/1990.

(C.P.P. 1988, art. 178, lett. c).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

In data 29 ottobre 1990 su richiesta del p.m. veniva archiviato il procedimento penale a carico di Insolia Concetto. Successivamente perveniva all'ufficio del p.m. la «richiesta di prosecuzione delle indagini preliminari» presentata dalla persona offesa Toso Carlo. Costui, che aveva chiesto di essere avvisato dell'eventuale richiesta di archiviazione a norma dell'art. 408 del c.p.p., si decideva a presentare il suddetto atto per sopperire al fatto che non era stato tempestivamente messo in condizione di esercitare il diritto riconosciuto dal citato art. 408.

In effetti, il p.m. non mandò l'avviso prescritto alla persona offesa per consentire a quest'ultima di proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione; peraltro questo Giudice, senza accorgersi che non era stata osservata la disposizione citata, provvide sulla richiesta del p.m. emettendo il decreto di archiviazione in atti.

Il p.m. ha trasmesso a questo ufficio il fascicolo corredato della richiesta della persona offesa «per quanto eventualmente di competenza». Senonché questo giudice dovrebbe dichiarare il non luogo a provvedere in quanto la richiesta della persona offesa, da qualificarsi sostanzialmente come atto di opposizione alla proposta archiviazione, è sicuramente inammissibile perché tardiva.

Oltretutto, anche a voler superare questo primo dato formale, resterebbe insuperabile l'ostacolo costituito dal decreto di archiviazione già emesso che non può più essere revoca se non su istanza del p.m. a norma dell'art. 44 del c.p.p.

Ma il p.m. ha ritenuto di non chiedere la riapertura delle indagini e quindi, allo stato attuale, non resta alcuno spazio per prendere in considerazione le considerazioni della persona offesa. D'altro canto, non appare neppure giusto non esaminare le obiezioni svolte dalla parte offesa in replica alla richiesta di archiviazione del p.m. tenuto conto che questa nell'atto di denuncia aveva espressamente chiesto di avvalersi del diritto riconosciuto dall'art. 408 del c.p.p.

Così descritta la situazione che si è creata, non è chi non veda che il diritto di cui si è detto è svuotato di qualsiasi effettività posto che l'ordinamento non prevede alcun meccanismo volto a rimediare alla lesione del diritto stesso. Insomma, la facoltà della parte offesa di interloquire sulla richiesta avanzata dal p.m. di archiviare il procedimento instaurato su sua denuncia o querela, non è concretamente esercitabile dal momento che nessuna sanzione processuale è ricollegata all'inosservanza della disposizione che prevede il diritto medesimo. Infatti, la violazione dell'art. 408 del c.p.p., nella parte in cui obbliga il p.m. a notificare la p.o. dell'archiviazione chiesta al g.i.p., non è sanzionata né come nullità generale ex art. 178 del c.p.p. né come nullità relativa giacché l'art. 408 del c.p.p. nulla dice al riguardo.

Questa situazione a nostro avviso contrasta con il dettato costituzionale ed in particolare con l'art. 24 che tutela il diritto di difesa. In altre parole, se il legislatore ha riconosciuto in capo alla persona offesa dal reato determinati diritti e facoltà — dedicando a questa figura il titolo VI del libro primo del codice del 1988 — doveva anche predisporre un meccanismo per tutelare realmente la posizione soggettiva della p.o. Questo meccanismo a nostro parere deve essere la previsione di una nullità nel caso di omesso avviso a norma dell'art. 408 del c.p.p. In tal modo, sarebbe possibile dichiarare la nullità conseguenziale del decreto di archiviazione emesso senza il rispetto della procedura di cui si discute per poter poi valutare quanto osservato dalla p.o. Basta perciò dichiarare illegittimo l'art. 178, lett. c), c.p.p. nella parte in cui non prevede, tra i casi di nullità generale, anche l'omesso avviso alla persona offesa previsto dall'art. 408 del c.p.p.

Peraltro, va detto in via del tutto incidentale che il problema della mancata previsione di conseguenze sanzionatorie nel caso di inosservanze di norme poste a garanzia (virtuale) della partecipazione al procedimento della p.o., si registra anche in casi diversi da quello oggetto del presente procedimento. Infatti, all'infuori dell'ipotesi in cui la persona offesa non venga citata a giudizio (come dice l'art. 178, lett. c), in tutte le altre fattispecie in cui la p.o. viene solo avvisata (tra i casi più evidenti quello previsto dall'art. 556 secondo comma in tema di giudizio abbreviato in pretura chiesto dopo l'emissione del decreto di citazione) non è prevista alcuna nullità.

La compromissione del diritto di difesa della persona offesa risulta perciò dimostrata. Resta da dire perché, tale effetto pregiudizievole è contrario alla carta costituzionale. Al riguardo occorre richiamare la precedente sentenza della Corte costituzionale del 20 dicembre 1968, n. 132, che ha dichiarato illegittimo l'art. 422 del codice del 1930 proprio in relazione alla sanatoria della nullità riguardante la citazione a giudizio dell'offeso dal reato.

Orbene, come in quella decisione si è osservato che la citazione della persona offesa dal reato è ricollegata alla finalità del suo diritto costituzionalmente garantito di costituirsi parte civile, analogamente nella fattispecie qui in esame balza evidente che l'esercizio del diritto della p.o. di opporsi alla archiviazione chiesta dal p.m. è volto proprio al fine di poter eventualmente esercitare in sede penale l'azione civile. D'altronde, non vale l'obiezione che il legislatore del codice del 1988 ha guardato con disfavore la costituzione della parte privata nel giudizio penale per assumere che non vi sarebbe alcuna lesione dell'art. 24 Cost. infatti, per ritenere fondata questa obiezione occorrerebbe negare che l'art. 408 del c.p.p. sia orientato ad una finalità del tutto diversa da quella di azionare in sede penale la domanda di risarcimento del danno. E dato che non è possibile logicamente intendere diversamente l'art. 408 del c.p.p., ne deriva che non appare manifestamente infondata la questione qui sollevata per le stesse ragioni per cui già nel 1968 la Corte aveva ritenuto di dover tutelare più efficacemente la posizione della persona offesa dal reato.

Infine, va considerato che è necessario investire la Corte del problema perché soltanto con la dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 178 del c.p.p. sarà possibile dichiarare la nullità del decreto di archiviazione già emesso e prendere in esame l'atto di opposizione della parte offesa. Toso che allo stato attuale è inammissibile in quanto tardivo. Ciò anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale del 26 settembre 1990, n. 455, che ha modificato l'art. 554 del c.p.p. consentendo al g.i.p. di disporre un supplemento di indagini da parte del p.m.: non è escluso cioè che anche in questo caso possano rendersi indispensabili ulteriori investigazioni per appurare la fondatezza della notizia di reato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel procedimento in corso e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 178, lett. c), del c.p.p. nella parte in cui non prevede come nullità generale l'omesso avviso alla persona offesa ai sensi dell'art. 408, secondo comma, del c.p.p.;

Ordina la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria, al pubblico ministero in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Asti, addì 22 novembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

91C0287

N. 147

Ordinanza emessa il 6 dicembre 1990 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Nuova G. Barbera contro la Presidenza della regione Sicilia ed altro

Regione Sicilia - Riscossione delle imposte - Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate - Possibilità di conferimento della concessione del servizio di riscossione alle società per azioni costituite soltanto da istituti ed aziende di credito - Mancata previsione della possibilità di conferimento di detta concessione anche alle società per azioni costituite da persone fisiche con capitale interamente versato non inferiore ad un miliardo aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio ed il cui statuto preveda l'inefficacia, nei confronti della società, del trasferimento delle azioni non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze, come stabilito dalla legislazione statale (art. 1, primo comma, lett. e), punto 3, della legge n. 657/1986 e art. 31, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988) - Asserita violazione del limite dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 959/1988.

(Legge regione Sicilia 5 settembre 1990, n. 35, art. 20, primo comma, lett. c).

(Statuto regione Sicilia, art. 17).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2099/1990 proposto dalla «Nuova G. Barbera S.p.a.», con sede in Catania, in persona del suo legale rappresentante avv. Carlo Casamichela, rappresentata e difesa

dall'avv. Andrea Scuderi, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida n. 37, contro la Presidenza della regione siciliana e l'assessorato per il bilancio e le finanze della regione siciliana, rappresentati e difesi per legge dall'avvocatura dello Stato di Catania, domiciliataria, per l'annullamento:

1) del decreto emanato dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze il 9 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana del 20 ottobre 1990, avente ad oggetto individuazione degli ambiti territoriali da «affidare in concessione dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994», relativamente al servizio di riscossione dei tributi;

2) ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 6 dicembre 1990 il consigliere dott. Vincenzo Zingales, e udito, per la ricorrente, l'avv. Andrea Scuderi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Col ricorso in esame, notificato il 24 novembre 1990 e depositato il 30 novembre 1990, la «Nuova G. Barbera S.p.A.», con sede in Catania, costituita fra persone fisiche col capitale sociale di L. 1.200.000.000, avente ad oggetto esclusivo «la gestione in concessione o in altra forma del servizio di riscossione dei tributi e di ogni altra entrata dello Stato e di altri enti pubblici», nonché «l'assunzione del servizio di ricevitoria e, se richiesta, del servizio di tesoreria di enti locali», e con espressa previsione statutaria di inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze (artt. 3 e 6 dello statuto sociale, allegato, alla lett. C, all'atto costitutivo rogato dal notaio Giorgio Licciardello di Catania in data 15 settembre 1986), ha chiesto l'annullamento previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

1) del decreto emanato dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze il 9 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana del 20 ottobre 1990, avente ad oggetto «Individuazione degli ambiti territoriali da affidare in concessione dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994», relativamente al servizio di riscossione dei tributi;

2) di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.

A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente unico motivo: illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 17 dello statuto regionale, dell'art. 20 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35. Violazione dei principi e degli interessi generali contenuti e tutelati dalla legislazione nazionale (legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante «Delega al governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi»; d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, con particolare riferimento all'art. 132 dello stesso). Illegittimità derivata dalla dichiarazione di incostituzionalità per violazione dell'art. 1, primo comma, lett. e), della legge n. 657/1986 e dell'art. 31 del d.P.R. n. 43/1988.

Le amministrazioni intimite si sono costituite in giudizio.

Con ordinanza n. 944 deliberata nella odierna camera di consiglio del 6 dicembre 1990 questo tribunale ha accolto temporaneamente la domanda di sospensione del decreto assessoriale impugnato, limitatamente agli artt. 9, primo comma, lett. c), e 10, primo ed ultimo comma, sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti, da parte della Corte costituzionale dopo la decisione sulla questione di costituzionalità sollevata con la presente ordinanza.

DIRITTO

1. — Come già esposto in epigrafe e nelle premesse di fatto che precedono, l'impugnativa proposta è essenzialmente rivolta avverso il decreto, ivi meglio specificato, con il quale l'assessore per il bilancio e le finanze della regione siciliana ha disposto la «Individuazione degli ambiti territoriali da affidare in concessione dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1994», relativamente al servizio di riscossione dei tributi.

2. — La società ricorrente deduce, quale unico motivo di gravame del predetto decreto (i cui artt. da 9 a 12 hanno sostanzialmente natura di bando concorsuale), l'illegittimità costituzionale, nei sensi di cui appresso, dell'art. 20 della l.r. 5 settembre 1990, n. 35 («Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate»), nonché l'illegittimità derivata che scaturirà dall'eventuale declaratoria d'incostituzionalità di tale norma di legge.

La dedotta questione di illegittimità costituzionale viene profilata assumendo il contrasto della predetta disposizione legislativa regionale con l'art. 17 dello statuto della regione siciliana in quanto risulterebbero violati «i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», contemplati dal predetto art. 17 e tutelati dalla legislazione nazionale (nella specie, i principi ed interessi di cui alla legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi», e di cui il d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, recante «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657», con particolare riferimento all'art. 132 del predetto decreto delegato, in base al quale «i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e dal presente decreto si applicano anche alla regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia»).

3. — Ritiene il tribunale che la dedotta questione di costituzionalità sia rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata.

4. — Quanto alla rilevanza della questione occorre appena osservare che il primo comma, lett. c), del denunciato art. 20 della l.r. n. 35/1990 (del quale è stato fatto applicazione con l'impugnato decreto) limita la possibilità di conferimento della concessione del servizio di riscossione dei tributi alle società per azioni «costituite soltanto da istituti ed aziende di credito indicati nella lett. a)», e non anche fra persone fisiche (qual'è la società ricorrente). Sicchè la risoluzione della predetta questione si pone assolutamente ed incontrovertibilmente, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quale necessaria pregiudiziale per la definizione della controversia portata all'esame del tribunale, in quanto, ovviamente, soltanto dalla declaratoria di illegittimità della disposizione denunciata potrebbe derivare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati esclusivamente in base alla lamentata illegittimità costituzionale; con il conseguente accoglimento definitivo della domanda di sospensione dell'impugnato decreto assessoriale (limitatamente agli artt. 9, primo comma, lett. c), e 10, primo ed ultimo comma), temporaneamente accolta, come si è già detto nelle premesse di fatto, sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale dopo la decisione sulla predetta questione di costituzionalità, e con il successivo accoglimento, nel merito (e negli stessi limiti oggettivi di cui sopra), del ricorso di cui trattasi.

5. — Quanto alla non manifesta infondatezza della questione proposta, ritiene il tribunale che il predetto art. 20, primo comma, lett. c), della l.r. n. 35/1990 si ponga effettivamente in stridente contrasto con i principi generali che presidono all'esercizio della potestà legislativa nelle materie per le quali l'art. 17 dello statuto della regione siciliana attribuisce all'assemblea regionale, «entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato», una competenza non esclusiva ma soltanto concorrente (o ripartita o sussidiaria) con quella dello Stato, ed in particolare in contrasto con i principi risultanti dall'art. 1, primo comma, lett. c), punto 3, della legge n. 657/1986, e dall'art. 31, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988.

5.1. — Appare opportuno, inanzitutto, ricordare che la potestà legislativa della regione siciliana in materia tributaria si fonda sull'art. 36, primo comma, dello statuto (approvato con r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), in base al quale «al fabbisogno finanziario della regione si provvede con i redditi patrimoniali della regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima».

Giova subito rilevare in proposito, sia pure sinteticamente, che la collocazione di tale norma in un titolo a parte (titolo quinto, patrimonio e finanze) rispetto a quello in cui (titolo secondo) sono inseriti i precedenti artt. 14 e 17 (che, rispettivamente, attribuiscono alla regione siciliana, com'è noto, la potestà o competenza legislativa esclusiva e quella concorrente), e comunque al di fuori del testo dei predetti artt. 14 e 17, non vale ovviamente a porre in dubbio la sussistenza della potestà legislativa tributaria della regione siciliana, trattandosi di un fatto ermeneuticamente neutro in quanto non tutte le materie devolute alla sua competenza legislativa sono previste in tali norme, com'è provato dal fatto che in relazione ad altre materie la potestà legislativa è stata attribuita con gli artt. 3 e 15.

Nonostante, quindi, la non certo perspicua dizione della norma in esame («al fabbisogno finanziario... si provvede... a mezzo di tributi deliberati...»), non può sussistere in realtà alcun dubbio in ordine all'effettiva attribuzione della potestà legislativa tributaria alla regione siciliana in forza del menzionato primo comma dell'art. 36, dato che «deliberare» tributi, per gli enti pubblici territoriali quali le regioni (specie se a Statuto speciale), dotati di organi legislativi, non può significare altro che legiferare sugli stessi. Né si potrebbe in alcun modo ritenere che il potere di deliberare in materia tributaria è stato conferito alla regione siciliana limitatamente ai tributi di carattere regionale che essa intenda istituire. Una simile interpretazione restrittiva (che è stata respinta dall'Alta Corte per la regione siciliana con sentenza 7 febbraio 1950, nonché dalla Corte costituzionale con sentenza n. 9/1957), infatti, è in assoluto contrasto con la dizione usata dal legislatore, sia perché di una tale distinzione la norma in esame non fa parola (l'art. 36, primo comma, contempla un'attività deliberativa — idest: legislativa — da parte della regione in ordine ai tributi in generale, e non limitatamente ai tributi di carattere regionale), e sia perché, al contrario, l'eccezione contenuta nel secondo comma («sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto») fa chiaramente comprendere che i tributi, in detto capoverso non indicati, sono passati alla regione sia per la deliberazione vera e propria che per l'accertamento e la riscossione.

5.2. — Ciò posto, occorre ancora precisare al riguardo che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa tributaria della regione siciliana non ha carattere esclusivo bensì concorrente. Ed invero, la potestà di legiferare, in via esclusiva, ai termini e nei limiti dell'art. 14 dello Statuto siciliano non può essere riferita, per il suo carattere eccezionale, se non a materie esplicitamente e tassativamente indicate. Il che è particolarmente giustificabile in ordine alla materia tributaria, dato che una potestà normativa, nel senso indicato, potrebbe turbare il sistema tributario dello Stato. Ne deriva quindi che la legislazione regionale, nella materia di cui trattasi, non essendo questa menzionata nel predetto art. 14 dello statuto siciliano, non può avere se non carattere concorrente o sussidiario. È perciò necessario, anzitutto, che le leggi della regione riguardanti i tributi rispettino non soltanto le leggi costituzionali ed i limiti territoriali, ma anche quelli derivanti dai principi e dagli interessi generali cui si uniformano le leggi dello Stato, secondo quanto dispone la prima parte dell'art. 17 dello statuto siciliano per la legislazione concorrente. Inoltre, poiché risponde ad una esigenza fondamentale per l'economia e per l'eguaglianza di tutti i cittadini, a qualsiasi parte del territorio della Repubblica appartengono, che l'obbligazione tributaria si ricolleggi ad un sistema unitario, in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo, ai cespiti colpiti e alle modalità di riscossione, la legislazione regionale deve essere coordinata con la finanza dello Stato e degli altri enti locali, affinché non derivi turbamento ai rapporti tributari nel resto del territorio nazionale; e deve uniformarsi all'indirizzo ed ai principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo (cfr. in tal senso, fra altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 9/1957, cit., n. 42/1957, n. 52/1957, n. 153/1973, n. 959/1988, nonché quelle dell'Alta Corte per la regione siciliana 19 maggio 1951, 30 giugno 1952, e 20 agosto 1953).

5.3. — Quanto sopra preliminarmente rilevato osserva il tribunale che il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità di cui si discute trova essenzialmente e specificamente la sua base giuridica nel contrasto della denunciata norma di legge regionale con i predetti artt. 1, primo comma, lett. c), punto 3, della legge n. 657/1986 e 31, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988, che fissano il principio generale secondo cui la concessione del servizio di riscossione dei tributi può essere conferita, fra gli altri soggetti, anche alle società per azioni costituite non solo da aziende ed istituti di credito ma anche da persone fisiche, con capitale interamente versato non inferiore ad un miliardo, aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, ed il cui statuto preveda l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze.

Come si è già detto, infatti, con l'art. 132 del predetto d.P.R. n. 43/1988 si dispone che «i principi risultanti dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e dal presente decreto si applicano anche alla regione siciliana, che provvede con legge all'istituzione e alla disciplina del servizio di riscossione dei tributi nell'esercizio della competenza legislativa ad essa spettante in materia». Norma, questa, che risulta perfettamente aderente alla natura concorrente della potestà medesima, quale si desume dal combinato disposto degli artt. 17 e 36 dello statuto siciliano, così come più volte affermato dalla Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 9/1957 fino alla sentenza n. 959/1988 (nella quale si precisa che le leggi regionali sulla riscossione dei tributi potrebbero solo contenere «disposizioni di capillare dettaglio»).

Con l'art. 20, primo comma, lett. c), della l.r. n. 35/1990, invece, il legislatore siciliano ha derogato al principio concernente la tassativa indicazione dei soggetti astrattamente legittimati a ricevere le concessioni, in quanto, escludendosi da tale novero le società per azioni costituite da persone fisiche con un capitale non inferiore ad un miliardo (come invece previsto dai ripetuti art. 1, primo comma, lett. e); punto 3, della legge n. 657/1986, nonché dell'art. 31, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 43/1988), è stata illegittimamente ristretta la serie dei soggetti medesimi.

La serie dei soggetti ai quali possono essere conferite le concessioni è, in effetti, chiusa o tassativa. Sia l'art. 31, primo comma, lett. c), della legge n. 657/1986, sia l'art. 31, primo comma, del d.P.R. n. 43/1988, prevedono invero, nei medesimi termini, che si tratti «esclusivamente» delle aziende e degli istituti di credito, nonché delle Casse rurali ed artigiane di cui all'art. 5 del r.-d.l. 12 marzo 1936, n. 375, di loro speciali sezioni autonome, di particolari società per azioni aventi per unico oggetto la gestione del servizio in esame, e di società cooperative già titolari di gestioni esattoriali.

A fronte di questa disciplina, che certamente riguarda la struttura del previsto servizio di riscossione dei tributi, il legislatore regionale non può legittimamente ridurre il novero dei potenziali concessionari, depennando alcuni tipi di soggetti relativamente ai tributi da riscuotere in Sicilia, né può estendere tale novero.

Né varrebbe obiettare che esclusioni siffatte lascerebbero indenni quei «principi ed interessi generali» informanti la legislazione dello Stato, cui deve in materia attenersi la regione. Si è già rilevato, infatti, come la determinazione dei potenziali concessionari attenga, logicamente, alle strutture portanti del servizio di riscossione dei tributi. Al di là di questo, tuttavia, è risolutivo il puro e semplice fatto che la determinazione stessa non risulti dalla sola legge delegata, ma sta compiutamente prestabilita dalla rispettiva legge delegante proprio in quell'articolo nel quale si elencano i «principi e criteri direttivi» della delega.

La politica delle scelte legislative, mediante le quali si fissano i principi fondamentali nelle materie di competenza regionale, rappresenta un punto in sé incontestato e incontestabile, anche se restano varie le implicazioni che se ne traggono nell'affrontare alcuni problemi più specifici. Orbene, nella materia in questione tali scelte sono state appunto effettuate dalla legge delegante, all'atto di fissare i principi e i criteri richiesti dall'art. 76 della Costituzione. Non a caso la legge di delega è stata definita in dottrina come la fonte normativa che deve porre la «disciplina di fondo» della materia o come «una sorta di legge-quadro».

Meno ancora varrebbe rilevare che la spiccata peculiarità delle situazioni esistenti in Sicilia e delle esigenze da soddisfare nell'isola potrebbe suggerire soluzioni differenziate rispetto a quelle accolte nel restante territorio nazionale. Ed invero, anche a volerli ritenere plausibili, rilievi del genere non renderebbero affatto derogabili, da parte del legislatore regionale, i «principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» (art. 17 dello statuto siciliano).

Il perseguimento delle esigenze regionali e locali va effettuato, infatti, esclusivamente all'interno del limite di tali principi ed interessi.

6. — Per le suesposte considerazioni, a norma dell'art. 23, seconda comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione incidentale di costituzionalità di cui trattasi, disponendosi conseguentemente la sospensione del giudizio instaurato col ricorso indicato in epigrafe.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 20, primo comma, lett. c), della l.r. 5 settembre 1990, n. 35 (nei sensi indicati nella motivazione che precede), in relazione al superamento del limite dei principi della potestà legislativa concorrente posto all'art. 17 dello statuto della regione siciliana, dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente il giudizio in corso;

Ordina, inoltre, alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente della regione siciliana, e di darne comunicazione al Presidente dell'assemblea regionale siciliana.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 dicembre 1990.

Il presidente f.f. estensore: (firma illeggibile)

Il segretario: (firma illeggibile)

91C0288

N. 148

Ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Settimini Franco ed altro*

Processo penale - Richiesta di archiviazione non condivisa dal g.i.p. - Restituzione degli atti al p.m. per ulteriori indagini - Mancata o parziale ottemperanza - «Natura ordinatoria e imperativa» dell'ordinanza di restituzione - Omessa previsione - Lamentata carenza normativa in materia - Lesione del principio di buona amministrazione della giustizia - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

Processo penale - Richiesta di archiviazione non condivisa dal g.i.p. - Restituzione degli atti al p.m. per formulazione dell'imputazione o per ulteriori indagini - Mancata ottemperanza - Obbligatoria avocazione del p.g. - Omessa previsione - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 409, quarto comma, 412, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta l'ultima ennesima richiesta del p.m. 22 ottobre 1990 di archiviazione per infondatezza della notizia di reato;

Atteso che in detta sede si sostiene l'ineidoneità degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari a sostenere l'eventuale accusa in giudizio (v. al riguardo l'art. 125 delle disp. att. nuovo c.p.p.);

Premesso che la complessità, peculiarità e pregevolezza delle questioni giuridiche richiede un vasto *excursus* culturale che analizzi in modo approfondito il fondamento su cui poggiano le norme di legge relative al problema;

Dovendosi iniziare la trattazione della problematica dell'art. 408 detto cod., problematica che scaturisce in relazione alla disciplina contemplata nell'ipotesi di non accoglimento della richiesta del pubblico ministero di archiviazione;

Poiché il detto *petitum* assolve, nel nuovo codice, la funzione che, sotto l'imperio dell'abrogato sistema, era svolta da due distinti strumenti, quali da un lato la richiesta di decreto di non doversi promuovere l'azione penale (di cui all'art. 74, terzo comma) e dall'ipotesi della richiesta di sentenza di proscioglimento all'esito di istruzione sommaria (di cui all'art. 395).

Atteso che *lato sensu* l'«infondatezza della notizia di reato» comprende l'infondatezza tipica come insussistenza del fatto, gli altri casi tassativi di cui all'art. 411 del nuovo codice di procedura penale (mancanza di una condizione di procedibilità, estinzione del reato e mancata previsione del fatto come reato in sede legislativa), infine la casistica della infondatezza «soggettiva» (non aver commesso il fatto, non punibilità per la presenza di una causa di giustificazione per qualsiasi altra ragione, fatta salva l'esigenza di applicazione di misura di sicurezza);

Poiché l'art. 408 si salda all'art. 125 delle disposizioni attive che inquadra il nesso genetico fra «infondatezza della notizia di reato» e «inidoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio» mentre l'originaria formulazione normativa agganciava l'infondatezza della detta notizia alla ritenuta assenza di «elementi sufficienti per la condanna dell'imputato» laddove al contrario l'attuale tipizzazione normativa tende a scoraggiare la prassi del rinvio a giudizio nonostante l'insufficienza degli elementi a carico, riscontrata sotto l'imperio della abrogata procedura, prassi all'opposto dell'attuale modello processuale accusatorio che tende a favorire la «deflazione dibattimentale»; posto che, nel sistema della nuova codificazione, stante una interpretazione letterale della norma, dovrebbe darsi luogo a richiesta di archiviazione anche in situazioni che nel vecchio sistema legislativo avrebbero concretizzato l'ipotesi dell'«insufficienza di prove», tali quindi da collocarsi non nella richiesta di archiviazione *ex art. 74*, terzo comma, bensì nella sentenza istruttoria di proscioglimento con la detta formula dubitativa previo ovviamente necessario inderogabile esercizio dell'azione penale, con la conseguenza quindi che attualmente il giudice per le indagini preliminari si troverebbe coartato ad accogliere la detta richiesta di archiviazione, entrando tuttavia in contrasto con la formulazione dell'art. 425 del nuovo codice di procedura penale che seleziona la ipotesi in cui viene emessa sentenza di non luogo a procedere a fronte di riscontrata «evidenza»;

Poiché la detta difficoltà interpretativa non trova soluzione nella tesi, altrettanto riduttiva, tendente a rimuovere dubbi di costituzionalità, secondo cui l'art. 425 sarebbe attinente ad uno stadio più avanzato del procedimento penale «*lato sensu*» (quella dell'effettivo esercizio dell'azione penale in cui l'indagato-indiziato, cioè la persona sottoposta alle indagini preliminari, è ormai divenuta imputato tramite la richiesta di rinvio a giudizio «in senso tecnico», non ancora in sede dibattimentale ma in sede di udienza preliminare) riferendosi invece l'archiviazione alla fase delle indagini preliminari (precedente l'esercizio dell'azione penale), tesi secondo la quale, in sede di 425, si tratterebbe di diversa, successiva e più complessa fattispecie in cui l'evidenza della prova a discarico sarebbe l'effetto delle nuove prove dedotte e raccolte nella stessa udienza preliminare a norma dell'art. 422 del codice;

Atteso che il ragionamento non può condividersi in quanto l'ipotesi del 422 è meramente eventuale e limitata alla situazione in cui il giudice istruttore p., non disponendo di sufficienti elementi per la decisione, tempera la rigidità del modello processuale accusatorio stimolando le parti a sollecitare l'impulso probatorio e provvedendo infine «allo stato degli atti» ove non ritenga dette richieste prove ammissibili e conferenti ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio o dell'eventuale sentenza di non luogo a procedere («manifesta decisività» nel primo caso, «evidente decisività» nel secondo caso) ed in quanto lo stesso pubblico ministero *ex art. 417*, n. 1), lett. c), è tenuto all'indicazione delle fonti di prova acquisite nel corso delle indagini preliminari (v. in tal senso anche l'art. 416, n. 2) cioè precedentemente all'esercizio dell'azione penale *ex art. 326* (indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale);

Poiché quindi le previsioni del 425 non appaiono in alcun modo dettate con esclusivo riferimento all'ipotesi di cui al 422, trattandosi di previsioni che disciplinano le ipotesi tipiche, gli sbocchi classici dell'udienza preliminare (rinvio a giudizio o proscioglimento) indipendentemente dal fatto che tale udienza si esaurisca «allo stato degli atti» *ex art. 421* o dia luogo alle ulteriori acquisizioni probatorie di cui al 422;

Ben potendosi ipotizzare una situazione processuale in cui da un lato non si riscontri l'«evidenza» della non colpevolezza, dall'altro ragionevolmente si ritengano gli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in un eventuale giudizio non idonei, situazione che ridurrebbe al paradosso, incongruenza che segue:

1) ove tale situazione fosse rilevata dal pubblico ministero prima dell'esercizio dell'azione penale, condurrebbe all'archiviazione;

2) ove la stessa non fosse rilevata dal pubblico ministero e venisse, sia pure indebitamente, esercitata l'azione penale, tale «errore» o per lo meno tale «illogicità» vincolerebbe il giudice all'osservanza dell'art. 425 con conseguente rinvio a giudizio e danno per l'imputato;

3) la prima ipotesi rientrerebbe nell'art. 125 delle disposizioni attive, la seconda ipotesi nel detto 425;

Ritenendosi che l'unica strada per evitare la detta incongruenza (e le possibili censure di incostituzionalità) consista in una lettura ed analisi dell'art. 125 delle disposizioni att. che circoscriva l'idoneità degli elementi in questione soltanto con riguardo alle prospettive di sbocco dell'udienza preliminare accettandosi l'eventualità che detto sbocco sia costituito dal rinvio a giudizio, non identificandosi quest'ultimo con il solo dibattimento ma anche con l'udienza preliminare, fase quest'ultima che deve concludersi con una autentica pronuncia a carattere giurisdizionale («decreto» nell'ipotesi di rinvio a giudizio, «sentenza» nell'ipotesi di non luogo a procedere, essendo il decreto una pronuncia avente la funzione di aprire la strada ad una fase ulteriore del procedimento processo (il processo è un tipo particolare e più avanzato di procedimento), strada destinata a concludersi con apposita sentenza dibattimentale (di condanna od assolutoria), collegandosi il carattere giurisdizionale del provvedimento alla singola forma tipizzata dalla legge (decreto, ordinanza, sentenza) in quanto ogni tipo di pronuncia tende alla definizione, nel contraddittorio delle parti processuali, di un procedimento o di una sua fase ed il relativo *nomen in vis* è legato e vincolato dalla scelta peculiare della volontà del legislatore.

Ritenuto che la validità della pregressa argomentazioni trova, ad avviso dello Scrivente, conforto nella gerarchia che concepisce la normativa di attuazione come strumentale rispetto alla normativa del codice (e non viceversa) e che tale lettura esegetica conduce alla perfetta coincidenza fra i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero deve richiedere l'archiviazione e quelli alla base della sentenza di non luogo a procedere;

Atteso che le dette complesse argomentazioni si sono rese necessarie in quanto, dall'intero contesto degli atti processuali, fin dalla originaria richiesta di archiviazione, il pubblico ministero, di contrario avviso a quello del giudice che scrive, ha sostenuto la tesi, talora implicitamente, talora in forma esplicita, dell'inidoneità degli elementi di prova ai fini dell'eventuale giudizio dibattimentale;

Ritenendosi esaurito il commento all'art. 408 e dovendosi iniziare quello di cui al successivo 409;

Atteso che la relativa disciplina normativa rispecchia la peculiarità difficoltà della conciliazione fra i principi del sistema processuale accusatorio (ove il pubblico ministero *dominus* assoluto dell'azione penale è l'unico soggetto del processo cui compete la valutazione circa la sussistenza o meno delle condizioni per farsi luogo a detta azione) con la obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione e la radicata tradizione di un controllo da parte del giudice sulla correttezza o meno di tale valutazione, con l'altrettanto logica conseguente possibilità di una sostituzione, in caso di giudizio negativo, della volontà del giudice a quella, carente, del pubblico ministero, tradizione che risale all'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, con il quale si dispose la modifica radicale dell'art. 74 del vecchio codice di procedura penale, sottraendo al pubblico ministero il potere di disporre direttamente l'archiviazione nei casi in cui riteneva non promuovibile l'azione penale (c.d. «potere di cestinazione della *notitia criminis*») imponendogli, in detta ipotesi, di richiedere al giudice istruttore apposito decreto ed assegnando a detto giudice, nel caso di dissenso la possibilità, di disporre direttamente il procedersi nella strada dell'istruzione formale;

Atteso che trattavasi, quanto alla abrogata discrezionalità, di conseguenza logica in un sistema ove il pubblico ministero rappresentava la *longa manus* del potere esecutivo, operando alle sue dirette dipendenze in un processo «inquisitorio» caratterizzato da discrezionalità dell'azione penale, e di correttivo (il citato decreto legislativo luogotenenziale 1944) precedente all'entrata in vigore della Carta costituzionale che ha reso l'azione penale obbligatoria ed il terzo potere (autorità giudiziaria) indipendentemente dai residui poteri (esecutivo e legislativo);

Poiché tuttavia il processo inquisitorio era, anche ante 1944 ed ante Costituzione, temperato dal principio processuale, conquista di civiltà giuridica *ne procedat index ex officio* e le dette esigenze, apparentemente in contrasto fra loro, venivano salvaguardate dal considerare anche l'archiviazione un modo di esercizio obbligatorio dell'azione penale, appunto in senso favorevole all'indiziato, non essendo il pubblico ministero vincolato all'accusa-condanna ma risultando al contrario autentico promotore del rispetto della norma di legge, vincolato alla legge stessa, parte nel senso processuale ma anche e particolarmente «parte pubblica» che tende all'accertamento della verità materiale, connotazione quest'ultima, già accentuata dalla Corte costituzionale ed ancora ribadita dall'art. 358 del nuovo codice di procedura penale laddove statuisce che l'A.G.O. requirente compie ogni attività necessaria ai fini indicanti nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini;

Essendo attualmente la detta difficoltà data dal contrasto fra il sistema accusatorio (che accentua il *ne procedat index ex officio*) e l'esigenza di fondo (già trattata) di un controllo sull'operato del pubblico ministero;

Premesso che il primo comma del 409 risolve il caso, di ovvia soluzione, dell'archiviazione accolta dal g.i.p. con decreto motivato con altrettanto ovvia restituzione degli atti al pubblico ministero;

Premesso altresì che il secondo comma citata norma statuisce tassativamente che, nell'ipotesi di mancato accoglimento della detta richiesta, il giudice metta in moto il meccanismo dell'udienza in camera di consiglio (non certo della udienza preliminare che è anch'essa udienza in camera di consiglio ma nella fase del «processo» e non più del «procedimento», udienza per l'imputato e non per la persona assoggettata alle indagini preliminari), udienza che si svolge «nelle forme previste dall'art. 127» (mentre l'udienza preliminare si sviluppa nelle forme di cui agli articoli 416 e 429 del nuovo codice di procedura penale, stante la sua «tipicità» e peculiarità);

Posto che i singoli commi dell'art. 409 non possono leggersi isolatamente ma debbono collocarsi in un contesto gerarchico-eseguitico, nel senso che il secondo comma è preliminare ed introduttivo agli altri, ivi compreso il quinto comma in cui il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione ed entro due giorni dalla formulazione dell'accusa fissa con decreto l'udienza, preliminare per la quale, in quanto applicabili e compatibili, si applicano le disposizioni degli articoli 418 e 419 (att. 128), ciò in quanto lo stesso quinto comma specifica, all'inizio del periodo, che l'ipotesi si verifica «Fuori del caso previsto dal quarto comma» cioè di quel supplemento di indagini preliminari ritenuto necessario dal giudice istruttore p. a seguito dell'udienza «camerale» ed indicato con ordinanza al pubblico ministero con annessa fissazione di un termine indispensabile per il compimento di esse;

Poiché quindi non può assolutamente ritenersi, dal tenore letterale, esplicito e sostanziale della norma, che il giudice possa ordinare quanto sancito dal quinto comma omettendo la preventiva e prodromica convocazione delle parti in camera di consiglio;

Poiché in ogni caso l'archiviazione, stante l'intero art. 409, non può considerarsi atto dovuto, mentre la fissazione dell'udienza preliminare di cui al quinto comma avviene *ex officio* laddove al contrario, ove si ritenga che il pubblico ministero non abbia esaurientemente svolto le indagini, il meccanismo di controllo impone la comunicazione della data d'udienza (fissata all'uopo dal giudice) al p.g. che è facoltizzato *ex art.* 412, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale (il p.g. può altresì disporre l'avocazione a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, terzo comma), e si è al riguardo ritenuta la detta facoltatività (anziché l'obbligatorietà) senza violare l'art. 112 della Costituzione, in quanto, nel momento di fissazione da parte del giudice istruttore p. dell'udienza «camerale» il rapporto processuale fra il giudice controllore e verificatore ed il pubblico ministero «controllato» non si è ancora esaurito, giacché, nell'ipotesi di ulteriori indagini, ben potrebbe il pubblico ministero di prima istanza rivedere le proprie posizioni nel merito ed esercitare l'azione penale richiedendo al giudice la fissazione dell'udienza preliminare e non può quindi ancora parlarsi di mancato esercizio dell'azione penale, che solo (insieme con la mancata richiesta di archiviazione di cui all'art. 412, primo comma) impone al p.g. presso la corte d'appello l'avocazione con decreto motivato delle indagini preliminari (di contro all'inerzia «processuale» del pubblico ministero di prima istanza), atto quindi dovuto a titolo di sostituzione processuale resosi manifesta con l'inutile decorso dei termini per le indagini preliminari (articoli 406 e 407 stesso codice) entro i quali il pubblico ministero avrebbe dovuto formulare le sue antitetiche richieste;

Premesso che l'udienza preliminare di cui al quinto comma dell'art. 409 non ricalca pedissequamente l'udienza preliminare di cui al 416 ma è *sui generis*, certo con la presenza necessaria del pubblico ministero senza tuttavia l'atto tipico introduttivo della richiesta di rinvio a giudizio con indicazione della fonti di prova, consistendo il tutto nel meccanismo sostitutivo di fissazione della detta udienza *iussu iudicis* cioè *ex officio*, ove cioè l'accusa non è formulata dal pubblico ministero ma dal giudice senza che questo infici la titolarità costituzionale, in capo all'a.g.o. requirente, del potere d'accusa, trattandosi di incombenza, nella specie, meramente tecnica, ritenendosi quindi, malgrado la lacunosità della norma e la sua formulazione troppo sintetica e riduttiva, che la «formulazione dell'imputazione» venga redatta preliminarmente dal g.i.p. dissenziente, con obbligo per il p.m. (altrettanto dissenziente in senso opposto) di recepire tale formulazione attenendosi al dettato giudiziale («volontà necessitata»), diretta a far sì che il giudice disponga apposito rinvio a giudizio all'udienza preliminare (non certo e non ancora al dibattimento), puro e semplice adempimento, lo si ribadisce, di ordine tecnico, atto a porre il giudice nelle condizioni di poter decidere, con sentenza (nell'ipotesi di non luogo a procedere) o con decreto (nell'ipotesi di rinvio a giudizio);

Ritenuto che tale incombenza tecnica non certa in alcun modo né la volontà del p.m. né quella del g.i.p. in ordine al merito della questione in quanto lo stesso resta impregiudicato all'esito dell'udienza preliminare prossima ventura, ove non si esclude a priori né che il p.m. possa rivedere le proprie posizioni e richiedere il rinvio a giudizio né (tantomeno che il giudice richiesto o no dal p.m., e comunque in tutta autonomia rispetto alle richieste di tutte le parti (pubbliche e private) possa emettere sentenza favorevole all'imputato, ad un riesame del merito;

Poiché del resto il p.m. non potrebbe, ad avviso di chi scrive, essere costretto a formulare il capo d'accusa (che non la convinca) sulla base di indicazioni generiche da parte del g.i.p. (senza cioè circostanziare il fatto) perché si tratterebbe di autentica forzatura, dovendo quindi egli redigendo sulla base di una ben precisa traccia da parte del giudice, con l'unica (peculiare) differenza (rispetto al vecchio c.p.p.) che il g.i. *dominus* dell'istruzione formale rimaneva «dominus» anche del fascicolo processuale mentre nel nuovo sistema la titolarità delle indagini rimane al p.m. e quella della decisione al g.i.p.;

Atteso che il giudice può ancora disporre l'archiviazione, inizialmente non accolta, nell'ipotesi di un espletato supplemento di indagini preliminari (ed ove ovviamente il p.m. all'esito delle stesse insista sull'archiviazione) come può farlo anticipatamente, senza cioè disporre le medesime, all'esito dell'udienza in camera di consiglio ove del resto la presenza del p.m. è facoltativa) (in tali casi si archivia tramite ordinanze); premesso che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione concerne i soli casi di nullità formale di cui all'art. 127, quinto comma;

Dovendosi in questa sede analizzare più in dettaglio il meccanismo di cui al quarto comma della cit. norma; Sembrando, nella specie, che il termine «indispensabile» debba intendersi come «strettamente necessario»;

Poiché i (termini di cui agli articoli 4 o 5, 4 o 6 e 4 o 7 sono la premessa per la richiesta di archiviazione di cui al 408; ritenendosi che l'ordinanza del g.i.p. che dispone il detto supplemento non debba essere vincolata riduttivamente dalla precedente normativa perché altrimenti, ove ad es. il giudice dovesse tenere conto del decorso dei detti termini, l'archiviazione diverrebbe «atto dovuto» e quindi al contrario è lo stesso giudice a disporre d'ufficio la proroga dei termini per le indagini preliminari (non richiesta dal p.m.) a differenza dell'ipotesi di cui al 406 anche come recentemente modificato intesi in cui è il p.m., ovviamente prima della scadenza e per giusta causa, a richiedere la proroga del termine previsto dall'art. 405 (art. 406, primo comma) per un tempo non superiore a sei mesi, ed ulteriori proroghe (art. 4 o 6, secondo comma) ciascuna per non oltre sei mesi «nei casi di particolare complessità delle indagini» ovvero «di oggettiva impossibilità di concludere entro il termine prorogato», mentre la durata massima del termine non può comunque eccedere i 18 mesi fatto salvo l'art. 393, quarto comma, in tema di incidente probativo (art. 407, primo comma);

Atteso che ex art. 407, n. 3, qualora il p.m. non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati, ed al riguardo deve ritenersi che il disposto della norma non possa automaticamente estendersi anche alla proroga «impropria» di cui al 405, quarto comma, non attivate dal p.m., e che tuttavia il riferimento sia valido, al contrario, nel senso che il p.m. tenuto a svolgere, nolente (comunque *non sua sponte*) ulteriori indagini, non potrà utilizzare le risultanze ove ecceda la proroga *ex lege* proveniente dal g.i.p.

Poiché in ogni caso, ove le indagini risultino comunque effettuate entro i termini, ordinari o prorogati, di cui alla normativa 405 e 407, l'inosservanza da parte del p.m. della contemplata scadenza non produce conseguenze processualmente apprezzabili, essendo il termine «indispensabile» di cui al quarto comma, in difetto di esplicita previsione, non stabilito a pena di decadenza.

Rilevato che, ove si facesse automatico riferimento agli artt. 405 e 407, si produrrebbe l'iniquo paradosso secondo cui, nell'ipotesi di richiesta di archiviazione formulata alla scadenza dei termini di durata massima delle indagini, il giudice non potrebbe che accogliere la richiesta ed ordinare la formulazione dell'imputazione, che diverrebbero atti dovuti in contrasto con l'art. 112 della Costituzione.

Atteso che in sede di richiesta 29 maggio 1990 di declaratoria di incompetenza per materia il p.m. ha fatto preliminarmente presente che «circa la richiesta c.t.u. si è approvato ecc...», che egli ha sostituito «quale valida scelta alternativa» con la «verifica in fatto della situazione dei laboratori artigiani analoghi a quello del Gallina», «verificando caso per caso attività dei mezzi impiegati e caratteristiche dell'attività svolta», considerazioni senz'altro degne di rispetto in quanto analitiche e motivate ma che configurano, pur sempre, una sostanziale inottemperanza da parte del p.m. «tenuto» all'osservanza delle prescrizioni di cui all'ordinanza ex art. 405, quarto comma, del c.p.p., «tenuto» e non «facoltizzato» in quanto altrimenti il provvedimento del giudice che implicitamente si è riservato di archiviare o di ordinare la formulazione del capo d'imputazione all'esito del supplemento di indagine, si troverebbe, allo stato degli atti, con insufficienti elementi per la decisione, ciò anche nel caso di inottemperanza soltanto parziale, non essendo ammissibili equipollenti sostitutivi se non nel caso ad es. di impossibilità delle indagini (es.: avvenuta distruzione o sparizione di un bene oggetto di c.t.u.).

Poiché comunque, nel merito della questione, l'articolazione dei quesiti peritali sul concetto di impresa artigiana era stata e rimane particolarmente elaborata avendo la stessa individuato, sulla scia e seguendo le direttive della giurisprudenza della Corte di cassazione e dello stesso cod. civ., i parametri di indagine peritale, e, si insiste, la c.t.u. non è stata richiesta dal giudice bensì disposta, appartenendo la richiesta al p.m., alla persona sottoposta alle indagini, alla parte offesa, cioè a tutte le parti (pubbliche e private) ma non al giudicante.

Poiché tuttavia quella che, ad avviso dello scrivente, costituisce errata interpretazione della norma, è stata generata dalla sua non chiara, se non addirittura equivoca interpretazione («se ritiene necessarie nuove indagini», le indica con ordinanza al p.m.), dettato che non sembra evidenziare a sufficienza il carattere ordinario della disposizione di legge.

Premesso altresì, particolare questo molto importante, che il p.m. in sede di richiesta 29 maggio 1990, se da un lato non ha richiesto l'archiviazione, spostando quest'ultima in sede di successiva richiesta 22 ottobre 1990, dall'altro, pur istando formalmente per declaratoria di incompetenza per materia, non ha esplicitamente escluso in detta sede la detta archiviazione, in quanto si è limitato a qualificare in estratto il reato sotto la fattispecie di cui all'art. 323, primo comma, del c.p. (art. 13, n. 1, della legge n. 86/1990 che ha informato la materia dei reati contro la p.a., stante la prevalenza della nuova normativa incriminatrice rispetto alla norma più antica (art. 324 del c.p.) in quanto espressione del *favor rei*, e per il residuo ha lasciato intendere, senza dirlo per esplicito, l'avvenuta chiusura delle indagini preliminari laddove a f. 2 è detto «tutto ciò premesso si ritiene che, attraverso l'approfondimento d'indagine richiesto dalla S.V. siano effettivamente stati acquisiti nuovi elementi suscettibili di valutazione», considerazioni ribadite più avanti (v. in particolare il periodo da «Orbene, l'ulteriore indagine» a «per procedere ad opportuna rivalutazione probatoria delle stesse»), tenore che, lo si ribadisce, sembra a tutti gli effetti, univocamente, far desumere il raggiunto stadio di chiusura delle indagini preliminari, almeno per quanto concerne la fase del «procedimento (fatte salve eventuali ulteriori indagini nelle more del futuro altrettanto eventuale processo davanti al g.i.p.) (seguono considerazioni meramente giuridiche sulla successione normativa e sulla competenza-incompetenza per materia).

Poiché comunque lo stesso p.m. fa presente la propria parziale e rilevante inottemperanza in tema di indagini preliminari ulteriormente disposte («non richieste»).

Ribadito, per l'ennesima volta, che un adempimento parziale e frammentario all'ordinanza costituisce pur sempre un inadempimento autentico e pone il problema delle conseguenze processuali (fatta salva l'eventualità, appunto facoltativa, di avocazione da parte del p.g. ex art. 412, secondo comma) per cui il p.m. inottemperante dovrebbe a tal punto richiedere addirittura il rinvio a giudizio sulla base delle stesse acquisizioni che, in precedenza, lo avevano indotto a richiedere l'archiviazione (con la prospettiva che presumibilmente, il giudice provvederà in udienza ai sensi dell'art. 422, primo comma), o, al limite, reiterare, sempre sulla base delle originarie acquisizioni, la richiesta di archiviazione, eventualmente con nuove motivazioni (quest'ultima pervenuta ad ogni modo ben tardivamente in sede di richiesta 22 ottobre 1990, non certo formulata il 29 maggio 1990, sostituita dalla richiesta di declaratoria d'incompetenza, peraltro rigettata dal g.i.p.).

Premesso, da parte dello scrivente, che si nutrono forti perplessità su questa seconda possibilità (reiterare la richiesta di declaratoria sembrerebbe difatti contraddittorio nei casi di inottemperanza alle «determinanti e decisive ulteriori indagini preliminari») così come le si nutrono sul meccanismo eventualmente successivo in cui il giudice, ove non ritenga di accogliere tale nuova richiesta, potrebbe, a sua volta, previa fissazione di nuova udienza, o reiterare l'ordinanza di effettuazione di nuove indagini o imitare il p.m. alla formulazione dell'imputazione, tutte conseguenze queste ultime non strettamente logiche e che rischiano di rendere il procedimento contraddittorio, ivi compreso il provvedere, ancora e per l'ennesima volta, in sede di udienza preliminare ex art. 422, primo comma, con il che la procedura diverrebbe addirittura prolissa e defatigatoria, non più rispondente a ragioni di economia, premesso che con ordinanza 19 giugno 1990 il g.i.p. ha dichiarato la propria competenza per materia ed ordinato la formulazione dell'imputazione, valida come espediente processuale di «riserva» all'esito delle comunque parziali (troppo parziali) indagini svolte dalla p.g., ed anche alla detta ordinanza non si è ottemperato non ritenendo il p.m. chiusa la fase delle indagini preliminari (gli atti sono stati restituiti dal g.i.p. al p.m. per l'ulteriore corso con provvedimento 29 giugno 1990 a fronte di richiesta in identica data).

Atteso che la detta formulata imputazione recava la precisa indicazione del reato in ordine al quale il giudice riteneva doversi procedere, rispondente quindi all'imprescindibile requisito costituzionale della motivazione, e nell'ipotesi di ottemperare la predetta, una volta fatta propria (solo tecnicamente ovviamente) dal p.m., sarebbe sfociata nel decreto del giudice di fissazione dell'udienza preliminare, decreto contenente gli elementi di cui all'art. 417, lettere a), b) e c), in base a quanto prescritto dall'art. 128 delle disp. att.

Poiché la detta imputazione, del resto, non essendo il termine di giorni dieci a pena di decadenza, avrebbe potuto essere formulata anche oltre i dieci giorni di rito senza alcuna negativa conseguenza processuale.

Ritenuto che le pregresse considerazioni inducono a ritenere la norma 409 macroscopicamente lacunosa e contraddittoria, di tenore incerto ed i cui vuoti non possono essere tutti colmati dall'interpretazione di merito, con il rischio di un relativismo estremo demolitore della certezza del diritto.

Poiché quindi il quarto (e non il quinto) comma si appalesa costituzionalmente illegittimo contrastando con gli artt. 2 e 3 nonché 97 della Costituzione, essendo quest'ultimo lesa nel buon andamento della p.a. (fra cui ovviamente l'amministrazione della giustizia) trattandosi di norma procedurale e quindi strumentale-organizzativa, non delineando oltretutto in modo completamente chiaro e trasparente le competenze ed attribuzioni dei rispettivi uffici giudiziari, con ulteriore riferimento quindi al secondo comma della norma costituzionale 97.

Atteso che ogni valutazione al riguardo circa le indagini nella parte espletata è assorbita dalle progresse copiose argomentazioni.

Poiché la detta incostituzionalità si concretizza, per la precisione, laddove la norma non prevede esplicite conseguenze processuali nell'ipotesi di mancata ottemperanza, anche parziale, da parte del p.m., nell'ordinanza del giudice che dispone ulteriori indagini preliminari e laddove il termine «indica» non viene inteso in senso ordinatorio.

Ritenuta l'esigenza, a tal punto, di verificare la costituzionalità dell'art. 412, secondo comma, del nuovo c.p.p. laddove rende facoltativa l'avocazione da parte del p.g. a seguito della comunicazione prevista dall'art. 409, terzo comma, senza distinguere fra l'ipotesi in cui il p.m. effettua le nuove indagini e quella in cui non vi ottemperi (globalmente o parzialmente) contrastando detta facoltà (e non potere-dovere come nel primo comma) con l'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione, e dell'art. 412 anche al primo comma laddove, nel suo contenuto ordinatorio, non specifica che fra le situazioni in cui il p.m. non esercita l'azione penale trovasi anche quella in cui detto esercizio derivi dall'ordine del g.i.p. di formulare l'imputazione, nell'ipotesi ovviamente di inottemperanza, non supplendo a fini interpretativi l'art. 127 delle disp. att. che si limita a contemplare la trasmissione settimanale al p.g., da parte della segreteria del p.m., dell'apposito elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.

Atteso che, sia pure limitatamente alla differente *species* dei procedimenti di pretura, la Corte costituzionale si è già pronunciata su questione, appunto non certo identica, ma simile con sentenza n. 445 del 26 settembre 1990 dep. il 12 ottobre 1990.

Ritenuto che lo stesso p.g., una volta investito d'obbligo dell'esercizio dell'azione penale, non sarebbe, ovviamente, in alcun modo vincolato, a richiedere, in sede di udienza preliminare il rinvio a giudizio (e neppure in sede di udienza dibattimentale) e pertanto il suo obbligo sarebbe, come vuole logica giuridica, limitato a richiedere il rinvio a giudizio «tecnico» finalizzato alla celebrazione dell'udienza preliminare, ciò per coerenza con la natura imperativa dell'ordine da parte del g.i.p., come ennesime volte ribadito, ordine che ha come destinatario il p.m. titolare dell'azione penale, dello stesso non esercitata, il tutto sottolineandosi il concetto (comune tanto al primo quanto al secondo comma del 412) dell'avocazione delle indagini preliminari da parte del p.g.

P. Q. M.

Provvedendo sulla richiesta di archiviazione del p.m. 22 ottobre 1990;

Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la rimessione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale, rilevata d'ufficio e ritenuta non manifestamente infondata da questa a.g.o., dell'art. 409, n. 4, del nuovo c.p.p. laddove non contempla esplicitamente determinate conseguenze processuali nell'ipotesi di mancata ottemperanza (anche parziale) da parte del p.m. all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che indica ulteriori indagini allo stesso p.m. fissando il termine indispensabile per il compimento di esse e nella parte in cui non specifica la natura ordinatoria ed imperativa del provvedimento e dell'art. 412, primo e secondo comma, stesso codice laddove il primo comma non comprende esplicitamente fra le ipotesi di mancato esercizio dell'azione penale, tali da comportare l'obbligatoria avocazione delle indagini preliminari da parte della procura generale, quella in cui detto mancato esercizio derivi dalla inottemperanza del p.m. all'ordine del g.i.p. di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, del c.p.p., e laddove il secondo comma non contempla detta obbligatoria avocazione nell'ipotesi di inottemperanza del p.m. nell'ordinanza del g.i.p. che dispone supplemento di indagini preliminari;

Dispone altresì la sospensione del procedimento in corso;

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicati anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 5 novembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

n. 149

Ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Ciattaglia Lucia

Processo penale - Udienza preliminare - Richieste istruttorie delle parti - Limiti - Possibilità di proporle solo su impulso del g.i.p. - Impossibilità per lo stesso di nomina del c.t.u. - Lesione del diritto di difesa - Violazione, riguardo all'amministrazione della giustizia, del principio del buon andamento della p.a.

(C.P.P. 1988, art. 422, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 24 e 97).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

All'esito dell'odierna udienza preliminare;

Premesso che in questa sede la difesa ha richiesto prova per testi e CTU grafologica, asseritamente a discarico della propria assistita, mezzi di prova in astratto ammissibili e conferenti ai fini decisori, apparendone, sempre in astratto, evidente la decisività ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, fatta salva ovviamente valutazione a posteriori delle dette risultante;

Premesso che l'interpretazione esegetico-giurisprudenziale di questo giudicante, già altre volte, in altri casi concreti, applicata, lascia intatti i termini della questione che segue, ove è riscontrabile la manifesta lacunosità, sotto il profilo della certezza del diritto e dei parametri del giudizio, dell'art. 422 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti, pubbliche o private che siano, di indicare al g.i.p. temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, non essendovi coordinamento logico fra questo periodo ed i successivi;

Sembrando quindi che il giudice possa ammettere le prove richieste dalle rispettive parti, tanto se risulti manifesta la decisività ai fini dell'eventuale rinvio a giudizio, quanto nell'opposta ipotesi, soltanto allorché egli stesso non abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti e non abbia dichiarato chiusa la discussione, stimolando al contrario, pur nel presente modello accusatorio, l'impulso probatorio di parte;

Poiché ciò contrasta con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione sul diritto di difesa, incontestabilmente appartenente a tutte le parti, pubbliche o private che siano, contrastando la formulazione riduttiva della norma anche con il principio dell'accertamento della verità materiale in tanto in quanto detto principio risalta nella differenza che corre fra l'evidenza di cui all'art. 425, finalizzata al 422 e quindi più complessa, eventualmente da ricercare tramite le dette prove, e l'evidenza lampante ed oculare di cui all'art. 129 stesso c.p.p., che esclude al contrario la ricerca di una prova, che come tale non denoterebbe più l'evidenza;

Poiché la detta incostituzionalità si riferisce anche al concetto di «audizione di consulenti tecnici», sembrando riduttiva detta dizione, tale quindi da escludere la figura del c.t.u. nominato dal giudice, sembrando, limitarsi al contrario ai c.t.p. già nominati;

Poiché una interpretazione non restrittiva e non formalista della norma non si tradurrebbe in una reintroduzione dell'istruzione formale e della figura del g.i., in quanto l'utilizzazione della c.t.u. resterebbe confinata nella sfera endoprocessuale (rinvio a giudizio o non luogo a procedere) senza quindi alcuna utilizzabilità in dibattimento, e si consentirebbe all'udienza preliminare il compito di autentico filtro selettore con conseguente deintasamento dei dibattimenti, filtro oggi esistente soltanto in teoria e limitato dalla riduttività normativa, il tutto in violazione anche dell'art. 97 della Costituzione sull'organizzazione dei pubblici uffici e sul buon andamento della p.a. (fra cui è compresa ovviamente l'amministrazione della giustizia), ciò per i pregressi motivi;

P. Q. M.

Letto l'art. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Essendo la questione sollevata d'ufficio non manifestamente infondata e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione in oggetto, relativa alla incostituzionalità dell'art. 422, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui non sembra consentire alle parti di prospettare al g.i.p. temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione del meccanismo di cui al primo comma, alla propulsione da parte del g.i.p. stesso, e nella parte in cui non comprende nella dizione «consulenti tecnici» anche la nomina di c.t.u. da parte del giudice stesso, contrastando detta normativa tanto con l'art. 24 della Costituzione quanto con l'art. 97 della stessa;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alla persona offesa dal reato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendone data lettura nell'udienza preliminare odierna alle residue parti in causa ed al p.m., nonché per la comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancóna, addì 13 novembre 1990

Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

91C0290

150

Ordinanza emessa il 26 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Malatesta Domenico

Processo penale - Arresto o fermo - Emissione da parte del p.m. del decreto di rimessione in libertà ex art. 121, primo comma, norme di attuazione - Udienza di convalida - Ritenuta impossibilità per il p.m. di chiedere misure cautelari all'esito dell'interrogatorio eventualmente reso dall'indagato in tale sede o all'esito di eventuali ulteriori indagini svolte nelle more - Lamentata inutile formalità dal risultato scontato - Conseguente violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 121, secondo comma).

(Cost., artt. 97 e 101, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Provvedimento sulla richiesta del p.m. pervenuta il 24 novembre 1990 alle ore 11,15 di convalida dell'arresto di Malatesta Domenico;

Premesso che il p.m. ha già disposto con decreto motivato la rimessione in libertà del prevenuto ritenendo in detta sede di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive (art. 121, n. 1) delle disp. att. del nuovo c.p.p.); poiché il secondo comma della cit. norma statuisce che nel caso di liberazione prevista dal 1° comma il giudice, nel fissare l'udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata;

Trattandosi, nella concreta fattispecie, di norma a carattere strumentale (in quanto disp. di att.) rispetto alla norma più autenticamente organizzativa (pur inserita in un codice di procedura, quindi già di per sé a normativa strumentale) è strutturale quale l'art. 390 secondo cui entro le quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il p.m. qualora non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo di esecuzione dell'arresto o del fermo, la convalida di una delle dette misure interinali (segue la fissazione dell'apposita udienza al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive con annesso avviso, senza ritardo, al p.m. e al difensore, tanto che l'arresto o il fenomeno diviene inefficace se il p.m. non osserva le prescrizioni del primo comma, strutturalità che si ripete a livello descrittivo nel successivo art. 391) (udienza di convalida ivi minutamente descritta con estrema precisione), norma che costituisce, anche tipograficamente, il momento terminale del titolo sesto del libro quinto del nuovo c.p.p. (segue l'art. 392 che introduce il titolo settimo stesso libro in tema esclusivo di incidente probatorio).

Essendo lapalissiano che il detto titolo sesto del libro quinto verta in tema di «Arresto in flagranza e fermo» quindi provvedimenti intenzionalmente adottati, per l'urgenza che li caratterizza *in re ipsa*, in tema di restrizioni della libertà

personale, argomento specifico in un contesto dedicato a «Indagini preliminari e udienza preliminare», restrizioni che storicamente si collocano nel corso delle dette indagini preliminari e non in altro momento, e che per superare la loro efficacia provvisoria-interinale richiedono un intervento-controllo da parte del g.i.p., giudice «terzo» che controlla la ritualità e sostanza delle medesime indagini e quindi anche delle misure tipo arresto o fermo;

Poiché l'art. 391, terzo comma, del c.p.p. prevede che il p.m. in sede di udienza per la convalida indichi i motivi dell'arresto o del fermo e presenti le sue richieste in ordine alla libertà personale e stante la formulazione letterale del co. Vi è assoluta continuità fra le due tematiche (motivi e successiva richiesta), nel senso cronologico e della *ratio* normativa, essendo coerente processualmente (o comunque proceduralmente la posizione di un p.m. che, non avendo già in precedenza stabilito il ripristino della libertà personale ex art. 121 delle disp. att. del nuovo c.p.p., indica i motivi della misura e formula le proprie definitive e risolutive richieste, attendendo, entro le quarantotto ore successive alla messa a disposizione (da parte sua) dell'arrestato o fermato, definitiva e risolutiva statuizione da parte del g.i.p., non limitandosi quindi il *petitum* dell'a.g.o. requirente alla pura e semplice convalida ma estendendosi alle statuizioni in tema di libertà personale, ciò in armonia con la chiara distinzione che si coglie dalla lettura dei successivi quarto e quinto comma, distinzione fra convalida dell'arresto da parte del giudice (ove lo stesso od il fermo sia stato legittimamente eseguito e siano stati osservati i termini previsti dagli artt. 386, terzo e quarto comma, e 390 primo comma, (convalida nella forma dell'ordinanza), provvedimento ricorribile per Cassazione, e successiva (appunto eventuale) applicazione di una misura coercitiva, in mancanza della quale deve ripristinarsi lo stato di libertà (laddove, nella precedente normativa, quanto all'arresto, c'era la sua convalida ad opera del p.m. o del Pretore, pur dovendo la stessa contenere, secondo la più recente giurisprudenza e poi anche secondo l'espressa previsione dell'art. 246, terzo comma, abrogato c.p.p. nel testo modificato dall'art. 6 della legge 5 agosto 1988, n. 330, una duplice motivazione, attinente sia alla legittimità del provvedimento adottato dalla p.g. sia alla opportunità o necessità del protrarsi dello stato di detenzione, costituendo comunque il tutto, di per sé, idoneo titolo al mantenimento della custodia cautelare senza necessità, a differenza di quanto si verificava per il fermo di p.g. di successiva emissione di ordine o mandato di cattura);

Poiché quindi, stante la dizione letterale della norma 391, deve anche ritenersi, stante l'assenza di preclusioni *aliunde* ricavabili, che il p.m. nel corso dell'udienza di convalida possa richiedere l'applicazione di misure cautelari ex art. 291 e che l'a.g. giudicante possa disporre in tal senso, indipendentemente dalla convalida o meno della misura interinale (arresto o fermo), nell'ipotesi in cui ad es. il giudice possa disporre dette misure indipendentemente dalla convalida del fermo od arresto (es. ove la mancata convalida dipenda unicamente dal difetto dei requisiti di flagranza o dall'inosservanza di limiti temporali ma sussista comunque la condizione per l'applicabilità di una disdetta misura) ciò sembrando evincersi dal sesto con riguardo al quale l'originaria espressione iniziale «quando non provveda alla convalida» è stata mutata in quella attuale «quando non provveda a norma del comma quinto», sembrando quindi evidenziarsi che la liberazione dell'arrestato o del fermato debba disporsi, non sempre e comunque in conseguenza della sola eventuale mancata convalida del provvedimento adottato dalla p.g. o dal p.m. ma solo intanto in quanto non si ritenga l'emissione, come dal quinto comma, di un provvedimento restrittivo della libertà personale;

Poiché parimenti, per quel che concerne la eventuale perdita di efficacia dell'arresto o del fermo, in conseguenza del verificarsi in concreto delle condizioni di cui al settimo comma, appare evidente che da ciò non deriva alcuna preclusione all'adozione, anche immediata, di una misura cautelare che di fatto impedisca il riacquisto dello stato di libertà;

Poiché in ogni caso, stante il primo comma dell'art. 291, le misure cautelari coercitive sono disposte su richiesta del p.m., che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, ciò in quanto, ovviamente, in un processo tendenzialmente accusatorio e non più inquisitorio (cioè accusatorio ma con correttivi quali ad esempio il continuo controllo del giudice per le indagini preliminari) non potendo conservarsi al rappresentate della pubblica accusa poteri limitativi della libertà personale se non in via di eccezione ed entro limiti ristretti, e quindi la presentazione dei detti elementi giustificativi può essere effettuata dal p.m. attraverso o il canale dell'udienza di convalida o extra-convalida (ed in tal caso il g.i.p. provvede ex art. 294 del nuovo c.p.p.);

Poiché comunque, da una attenta lettura, degli artt. 390 e 391, si deduce che l'arresto o fermo è finalizzato alla sua futura convalida in sede di udienza, ed alla eventuale contestuale applicazione-conversione della stessa misura interinale (ma sempre cautelare) in misura duratura altrettanto, coercitiva, e tutto ciò sembra evidenziare una sostanziale superfluità dell'art. 121 delle disp. att. del nuovo c.p.p. specie nel suo secondo comma, mentre è pacifico che in questo caso l'udienza di convalida sia svincolata dal termine *ad horas* finalizzato all'aspettativa di una rapida pronuncia sulla privativa dello stato di libertà personale, che al contrario viene meno in detta differente ipotesi (il soggetto è già stato rimesso in libertà e la convalida diviene mera inutile formalità, passaggio obbligato, a meno che non

si ritenga, ma il codice dovrebbe scriverlo per esplicito, che all'esito dell'apparentemente ulteriore udienza di convalida il p.m., a seguito di interrogatorio reso dall'ex-arrestato o ex-fermato davanti al g.i.p., possa modificare le proprie richieste e richiedere quindi misure cautelari); stante quindi la mancanza di coordinamento fra gli artt. 390 e 391 e l'art. 121, secondo comma, delle disp. att. del nuovo c.p.p. mentre al contrario si giustifica pienamente l'art. 121 nel suo primo comma, poiché quindi, a prescindere dalla valutazione del g.i.p. nel merito del fondamento del *petitum* di misure cautelari, la cit. normativa (390 e 391) è finalizzata, da un lato, non soltanto ad eventuali statuizioni cautelari ma anche e necessariamente a dette statuizioni cautelari (lo prova, in caso contrario, l'immediata preventiva liberazione dell'arrestato o fermato da parte del p.m. ex art. 121, primo comma, delle disp. att. stesso codice, mentre l'art. 389 contempla altre tassative ipotesi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato (da parte del p.m. al primo comma, da parte della p.g. al secondo comma) ed il richiamo, al primo comma, fra parentesi, dell'art. 121 delle disp. att. non è attinente alla concreta fattispecie perché riguarda l'arresto o fermo eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o il caso dell'inefficacia a norma dell'art. 386, settimo comma, e 390, terzo comma, e non anche il caso specifico dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure coercitive (art. 121, primo comma, delle disp. att.) mentre quest'ultimo viene irrivalentemente ed impropriamente richiamato *per relationem*;

Poiché quindi il 121 rimane autentica norma strumentale che non trova autentico riscontro nella normativa strutturale-organizzativa di cui agli artt. 389 e 391;

Poiché inoltre in tal modo l'udienza di convalida (anche se svincolata, come di recente ha ribadito la Corte suprema di cassazione) diviene passaggio meramente obbligato e formale e vincolato anche nel suo esito-decisione, quindi sostanzialmente inutile ed inviolabile dell'art. 97 della costituzione sul buon andamento della p.a., amministrazione della giustizia e dell'art. 101, secondo comma, della costituzione secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge mentre a tal punto da detta anomala udienza di convalida (fuori dai parametri rigidi, predeterminati e precisi di cui agli artt. 390 e 391) può soltanto scaturire o una mancata convalida o una convalida meramente formale ivilendosi, come già detto e come si ripete, al p.m. ogni nuova richiesta all'esito dell'udienza (e dell'eventuale interrogatorio dell'ex-fermato od ex-arrestato) ed al giudice di provvedere in conseguenza nel senso del rigetto o dell'accoglimento, ragion per cui o l'art. 121, secondo comma, delle disp. att. è suscettibile di abrogazione per la sua inutilità o va riscritto aggiungendovi il detto riferito concetto (anche perché nelle more fa la scarcerazione e l'udienza di convalida potrebbero essere state compiute dal p.m. ulteriori indagini preliminari); essendo la questione deducibile d'ufficio *iussu iudicis*, non manifestamente infondata e rilevante nel corrente giudizio;

P. Q. M.

Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone con la presente ordinanza l'immediata trasmissione degli atti procedurali alla Corte costituzionale, essendo la questione sollevata d'ufficio e da non ritenersi manifestamente infondata, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, secondo comma, delle disp. att. del nuovo c.p.p. nella parte in cui non statuisce per esplicito la possibilità per il p.m. di richiedere, in sede di udienza di convalida nei confronti di persona sottoposta alle indagini preliminari arrestata o fermata già scarcerata dalla stessa a.g.o. requirente ex art. 121, primo comma delle disp. att. dello stesso codice, all'esito dell'interrogatorio eventualmente reso dal preventivo in detta sede o comunque all'esito di ulteriori indagini preliminari eventualmente svolte dal p.m. nelle more fra detta scarcerazione e l'udienza di convalida, misure cautelari coercitive ex art. 291 del nuovo c.p.p., a prescindere ovviamente dall'esito della richiesta, il tutto in violazione dell'art. 97 della Costituzione, divenendo a tal punto l'udienza di convalida mero passaggio obbligato e formale dall'esito scontato e preconstituito, e dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione assoggettandosi il giudice non più alla legge ma alla volontà delle parti, il tutto per le specifiche causali di cui in narrativa e stante in particolar modo il coordinamento lacunoso fra il primo e il secondo comma dell'art. 121 e fra la norma nel suo complesso e la normativa di cui agli artt. 389 e 391 del nuovo c.p.p.;

Sospende il presente giudizio stante la rilevanza della detta questione;

Ordina che a cura della cancellazione la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa (persona sottoposta alle indagini preliminari e difensore di fiducia avv. Pericle Truja del foro di Ancona) ed al p.m. nonché alla Presidenza del consiglio dei Ministri, e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 26 novembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

N. 151

*Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal pretore di Pordenone
nel procedimento penale a carico di Puiatti Mario ed altro*

Affissioni pubbliche Distruzione di scritti fatti affiggere dalle autorità pubbliche o ecclesiastiche Previsto assoggettamento a sanzione penale anche nel caso in cui tali scritti sono affissi fuori dei luoghi a ciò destinati - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla ipotesi di distruzione di scritti fatti affiggere da privati, nel qual caso la punibilità è ammessa solo se gli scritti siano affissi nei luoghi suddetti.

(C.P., art. 664, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 75/1990 r.g. a carico di: 1) Puiatti Mario, nato a Pordenone il 7 settembre 1949; 2) Corai Italo, nato a Pordenone il 14 ottobre 1935, imputati del reato di cui all'art. 664 del c.p. per aver staccato, lacerato e resi inservibili i manifesti del «4 novembre» fatti affiggere dalle autorità civili.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rapporto 7 novembre 1989 i CC di Pordenone segnalavano alla procura di questa pretura, che il 5 novembre 1989 sul quotidiano «Il Gazzettino» edizione di Pordenone era apparsa la notizia che Puiatti Mario e Corai Italo, attivisti della lista per l'alternativa, avevano staccato i manifesti fatti affiggere per la festa del 4 novembre dall'autorità civile. Il fatto era avvenuto pubblicamente alla presenza di fotografi, giornalisti e televisione. Il g.i.p., su richiesta del p.m. emetteva nei confronti dei due decreti di condanna alla pena di L. 400.000 di ammenda. Avverso tale decreto proponevano rituale opposizione i prevenuti che, quindi, venivano citati per l'odierno dibattimento. In *limine litis* la difesa degli imputati, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del c.p. nella parte in cui prevede la punibilità di colui che stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche al di fuori dei luoghi e dei modi consentiti dalla legge o dall'autorità, con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Osserva la difesa che, mentre il contravventore al predetto delitto dal secondo comma dell'art. 664 del c.p. è punito solo quando gli scritti e disegni sono affissi dai privati nei luoghi e modi consentiti, colui che stacca o lacera manifesti fatti affiggere dalle autorità civili od ecclesiastiche è punito quando anche tali scritti e disegni siano affissi nei luoghi e nei modi non consentiti.

In buona sostanza, alla p.a. ed alle autorità ecclesiastiche verrebbe assicurata una discrezionalità assoluta nella scelta degli spazi e delle modalità di affissione e la tutela penale si concretizzerebbe in una palese disparità di trattamento a favore delle autorità civili ed ecclesiastiche (primo comma) rispetto ai soggetti privati (secondo comma), con corrispondente disuguaglianza di trattamento sanzionatorio verso i contravventori dell'una o dell'altra disposizione.

DIRITTO

Giovà premettere, innanzitutto, che non è qui in discussione il potere discrezionale che compete alla p.a. nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali e per il perseguimento degli scopi ad esse inerenti.

Laddove la p.a., ad esempio in occasione di calamità, pericoli o che altro di normale od eccezionale riguardi l'interesse della collettività, decida di far affiggere manifesti su tutti i muri della città, essa agirebbe nell'ambito che le è peculiare e la norma esplicherebbe appieno e legittimamente la sua efficacia protettiva.

Diverso è, invece, il caso in cui la p.a. agisca *uti civis*, avendo cioè di mira interessi analoghi a quelli del privato cittadino, ovvero quando esorbiti dai poteri istituzionali.

In queste ipotesi, è pacifico che alla p.a. non può essere riservata una tutela più intensa di quella garantita ai privati.

Nel caso di specie, (messaggio celebrativo della ricorrenza del 4 novembre), pare evidente che il Sindaco, lungi dal perseguire uno scopo di interesse pubblico, abbia agito piuttosto, *iure privatorum* o, più propriamente, nell'ambito di quelle manifestazioni politiche, che fanno parte del corredo consolidato delle cariche istituzionali e son'anche legittime, ma non possono inquadarsi, di certo, nel novero delle funzioni di carattere pubblicistico. Per completezza sembrerebbe opportuno segnalare l'ancor più stridente violazione del principio costituzionale, laddove l'art. 664 del c.p. estende la tutela privilegiata alle affissioni delle autorità «ecclesiastiche».

La lettera della norma non consente, infatti, di ritenere che tale protezione sia limitata alle affissioni che avvengano all'interno od esterno degli edifici destinati al culto, il che sarebbe perfettamente conforme all'art. 2 del Concordato stipulato fra la Santa sede e l'Italia il 27 maggio 1929, confermato dall'art. 7, quarto comma, della legge di ratifica 25 marzo 1985, n. 121, ma comprenda tutte le affissioni disposte dalle autorità ecclesiastiche, in qualunque modo e luogo avvengano.

Suffragà questa deduzione, il periodo storico in cui è stato promulgato il codice penale, che vedeva una netta prevalenza dell'autorità in genere, fosse pubblica od ecclesiastica, sul privato cittadino ed una collocazione privilegiata della religione cattolica nell'ambito dello Stato.

Orbene, se una evidente influenza sul legislatore poteva avere, al tempo, l'autorità ecclesiastica, che in virtù dell'art. 1 del trattato tra la Santa sede e l'Italia altri non era che quella cattolica apostolica romana, attualmente non si giustificerebbe più.

Oggi, dopo l'avvento della Repubblica, il processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia nel dopoguerra e la progressiva laicizzazione della società, parlare ancora di autorità ecclesiastica o, comunque, parificarla all'autorità civile è fuori luogo. Senza dire che, a norma del paragrafo 1 del protocollo addizionale all'accordo di modificazione del concordato lateranense, recepito dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, non è più in vigore il principio richiamato dai patti lateranensi della religione cattolica come religione dello Stato italiano.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, la denuncia d'illegittimità costituzionale della norma appare degna di considerazione.

La decisione sul punto, poi, è senz'altro rilevante ai fini della definizione del giudizio, posto che una decisione della Corte, nel senso indicato dalla presente ordinanza, porterebbe al proscioglimento con formula piena degli imputati.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del c.p. nella parte in cui prevede la punibilità di colui che stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche al di fuori dei luoghi consentiti in riferimento all'art. 3, primo comma della Costituzione della Repubblica italiana;

Ordina la rimessa degli atti alla Corte costituzionale per la sua decisione;

Sospende il presente giudizio.

Pordenone, addì 25 ottobre 1990

Il pretore: APPIERTO

91C0298

N. 152

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1990 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Strobietto Arturo e ditta Elmex ed altra

Assicurazione (contratto di) - Assicurazione contro danni - Diritto di surroga dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili - Mancata previsione dell'esclusione, dal regresso dell'ente assicuratore, delle somme dovute per titoli di danni autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato - Asserita violazione del diritto fondamentale alla salute, quando (come nel caso di specie) si tratti di danni che su di esso incidono, attesa la nullificazione del compenso dovuto per il danno biologico ed il danno morale - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 88/1979, 132/1985 e 319/1989.

(C.C., art. 1916).

(Cost., artt. 2, 3, 32 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa civile iscritta al n. 6192/1987 di r.g. promossa da Strobietto Arturo, rappresentato e difeso dall'avv. Pioletti, attore, contro la ditta Elmex e MAA Assicurazioni, rappresentate e difese, dall'avv. Parisi, convenute.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 26 maggio 1987, Arturo Strobietto conveniva in giudizio avanti questo tribunale la S.r.l. Elmex e la S.p.a. MAA Assicurazioni in persona dei rispettivi legali rappresentanti protempore per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Torino il 30 dicembre 1985.

Esponiva che, mentre percorreva il corso Dante a bordo di una Panda di proprietà della SIP (propria datrice di lavoro), era stato investito da una Maserati di proprietà della Elmex ed assicurata presso la MAA la quale, proveniente dalla direzione opposta, era sbandata invadendo la semicarreggiata di propria pertinenza. Avendo ricevuto dall'Inail le indennità relative alla incapacità temporanea ed alla invalidità permanente riportate, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico e di quello morale.

Costituendosi ritualmente in giudizio, i convenuti non contestavano la responsabilità del conducente della Maserati nella produzione del sinistro.

Eccepevano però che l'Inail, riconoscendo all'attore una invalidità del 18%, gli avevano corrisposto una somma assai maggiore del danno globalmente sofferto dallo stesso, per cui non residuava a suo favore alcun danno differenziale.

Espletata c.t.u. medico legale e precisate le conclusioni, la causa perveniva alla decisione di questo collegio in data 11 ottobre 1990.

Il tribunale sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del c.c.

Sotto il profilo della rilevanza della questione da sottoporre alla Corte è necessario, innanzitutto, prendere in considerazione gli schemi risarcitori utilizzati per la liquidazione del danno rispettivamente dall'ente assicuratore e da questo tribunale nella presente fattispecie.

Come risulta dalla lettera 11 marzo 1987 e non contestato tra le parti l'Inail ha riconosciuto allo Strobietto una «indennità di temporanea + spese sanitarie» per L. 8.842.110 ed una «rendita al 1° luglio 1986» di L. 23.326.916.

Tale ultima somma deve ritenersi liquidata a titolo d'incapacità lavorativa riconosciuta dall'ente nella misura del 18%, come riconosciuto pacificamente dalle parti nei loro atti.

Infatti, l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 fa riferimento all'infortunio dal quale sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente o temporanea; più esplicitamente, l'art. 74 della medesima normativa si richiama all'attitudine al lavoro, senza alcuna distinzione tra quella generica e quella specifica.

Da ciò consegue che nella quasi totalità dei casi di lesioni da infortunio, l'Inail indennizza la riduzione della capacità lavorativa generica.

L'attore si è detto con ciò soddisfatto circa il danno patrimoniale subito, chiedendo il residuo danno biologico e morale.

La disposta c.t.u. ha evidenziato che, dal sinistro *de quo*, l'attore riportò lesioni che comportarono una malattia di giorni 136 e postumi permanenti nella misura del 9 per cento di invalidità «biologica non influente sulla capacità lavorativa specifica».

Sulla base dei criteri oggi seguiti da questo tribunale si giungerebbe alla seguente liquidazione:

L. 3.400.000 (L. 25.000 × g. 136) per la durata della malattia (danno biologico in assenza di prova circa il lucro cessante);

L. 13.500.000 (L. 1.500.000 × 9) per la invalidità permanente (danno biologico);

L. 4.500.000 (L. 500.000 × 9) a titolo di danno morale.

Parte convenuta sostiene — come visto — che l'attore ha percepito dall'Inail una somma assai maggiore di quanto sarebbe stato liquidato dal tribunale, in quanto, sommando l'equivalente delle voci di danno lamentato (ITT, ITP, morale), si raggiunge un risultato molto inferiore alla somma corrisposta dall'ente.

Tale tesi poggia sull'orientamento dominante della suprema Corte (Cass. civ. 2378/78, 2137/78, 4222/75, 3548/75, 954/75, 1463/74, 917/80, 2583/81, 2635/84, 5551/86, 4689/87), secondo il quale la surroga dell'assicuratore prevista dall'art. 1916 del c.c. si configura come istituto unitario, caratterizzato dal subingresso dell'assicuratore per la totalità delle somme versate, indipendentemente dalla sue componenti strutturali.

Non è, cioè, possibile operare alcuna distinzione tra risarcimento per danno patrimoniale e risarcimento per danno morale e biologico. La surroga dell'assicuratore non opera, infatti, per i singoli titoli di danno ma nel diritto e nella azione riferiti al danno complessivo. Il rapporto di indennità da rispettare è unicamente quello tra bene assicurato e bene leso.

Conseguentemente, se dal risarcimento debbono essere esclusi i danni alle cose, l'assicuratore può rivalersi nei confronti del responsabile con capienza sull'intero risarcimento da questo dovuto per lesioni, senza perciò che danno morale e danno biologico possano avere sorti diverse dal danno patrimoniale:

L'applicazione di tale interpretazione al caso di specie comporterebbe dunque l'assorbimento, da parte dell'Inail che agisce in regresso, di tutta la somma erogata al danneggiato, (a titolo di incapacità lavorativa individuata sulle scorte di criteri propri dell'ente, oltretutto rivedibili dallo stesso successivamente) impedendo così a quest'ultimo il conseguimento delle voci di danno biologico e morale che il tribunale avrebbe liquidato secondo i criteri visti, anche se non comprese nell'obbligo assicurativo.

Non rileva il proposito che l'Inail non sia parte in causa nel presente giudizio (è in atti la lettera con la quale l'ente ha manifestato la volontà di surrogarsi), poiché in ogni caso l'applicazione dell'interpretazione maggioritaria comporterebbe il rigetto della domanda per avvenuto integrale risarcimento.

Tale indirizzo, giustificato anche in base e ragioni d'ordine economico (importanza della surroga per impedire la lievitazione dei costi e della opportunità del corrispondente continuamento dell'ammontare dei premi) non appare tuttavia conforme ai principi di cui agli artt. 3, 32, 2 e 38 della Costituzione (profilo della non manifesta infondatezza).

Sotto il profilo dell'art. 3 la parità di trattamento dei cittadini non può considerarsi attuata se per effetto dell'esercizio del regresso il ricupero degli enti assicurativi si risolve in una singolare forma di esproprio di talune componenti del danno, in pregiudizio degli assicurati-danneggiati (aventi come tali, semmai, diritto ad una particolare tutela), dando luogo così ad una ingiusta discriminazione da un punto di vista soggettivo tra profili di risarcimento altrimenti universalmente assicurativi.

Nel nostro ordinamento l'integrità personale è configurata come fondamentale diritto dell'individuo, col dovere della Repubblica di tutelarla (art. 32 della Costituzione) nonché al riconoscimento della sua inviolabilità ai sensi dell'art. 2 Cost. (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 132/1985 e n. 319/1989). Con riferimento alla fattispecie in esame l'interpretazione del regresso nel senso riferito, nullificando il compenso dovuto per il danno biologico e per il danno morale, sacrifica valori costituzionalmente garantiti, incidendo su diritti personali ed inviolabili.

In materia la Corte adita è stata esplicita nel pronunciare, (sentenza n. 88 del 26 luglio 1979) i seguenti principi:

- a) il bene della salute «è tutelato dall'art. 32 della Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo»;
- b) perciò il bene della salute «si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati»;
- c) questo diritto «è da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione»;
- d) sicché «la indennizzabilità non può più essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione del diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza».

Sotto il profilo dell'art. 38 della Costituzione la salvaguardia della funzione sociale esercitata dagli enti assicurativi non può ritenersi attuata se l'esercizio del diritto di regresso sia causa di una responsabilità civile cui non si accompagna la completa reintegrazione del danneggiato e si risolva soltanto in una parziale anticipazione di somme.

Né appare corretto un procedimento interpretativo che nel conflitto tra diritto dell'assicuratore sociale a recuperare le somme erogate e quello dell'assicurato-danneggiato a conseguire il ripristino, dell'intera sfera del danno, privilegi il primo incidendo negativamente sulle stesse finalità che presidono all'attività dell'ente assicuratore, per effetto del prelievo a danno dello stesso soggetto che questi dovrebbe tutelare.

La Corte adita ha già avuto modo di affermare, (sentenza n. 319/1989) giudicando sulla legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 28 della legge n. 990/1969 che concede agli enti di assicurazione la prelazione sul massimale assicurato, per responsabilità civile dipendente da circolazione stradale, che tale norma va dichiarata illegittima nelle parti in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona che non sia stata altrimenti risarcita.

La *ratio* di tale pronuncia conduce con evidenza a ritenere che la legittimità del ricupero è dunque subordinata all'assenza di pregiudizio dell'assicurato-danneggiato in ogni caso in cui possa verificarsi, dunque anche quando, come nella fattispecie, l'esercizio del regresso appare in conflitto col diritto dell'assicurato-danneggiato a conseguire l'integralità delle sue spettanze, danno morale e danno biologico compreso.

Diversamente non si vede come potrebbe venir meno il pregiudizio, non potendosi istituire diversi limiti al ricupero a seconda se l'assicurato sia stato o non sia stato ancora integralmente risarcito.

Nella sentenza in oggetto è anche affermato: «il contenuto e la finalità dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione vengono svuotati, nella normativa impugnata, nella misura in cui questa consente che le somme erogate all'assistito dell'ente gestore delle assicurazioni sociali in conseguenza della circolazione di veicoli a motore o natanti, possano essere recuperati dall'ente stesso con pregiudizio della loro devoluzione al ristoro dei danni alla persona subiti dal lavoratore».

Tale finalità è quella stessa di cui si chiede attualmente il conseguimento, con la denuncia di una interpretazione delle norme richiamate che non consentirebbe, nel caso di specie, altre soluzioni se non in pregiudizio del completo ristoro dei danni degli infortunati.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1955, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 del c.c. in relazione agli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione nell'interpretazione che non esclude dal regresso dell'ente assicuratore le somme dovute per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato,

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale previa notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso nella camera di consiglio della quarta sezione civile del tribunale di Torino in data 11 ottobre 1990.

Il presidente: DAMIANO

91C0299

N. 153

Ordinanza emessa il 12 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Scarponi Giovanni Maria ed altri

Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione (13 agosto 1990) - Opposizione della parte offesa (13 settembre 1990) in termini perché concomitante con la sospensione feriale degli stessi (1° agosto 1990-15 settembre 1990) ma inammissibile perché successiva all'emissione del decreto di archiviazione (3 settembre 1990) - Richiesta di revoca del p.m. «in base a nuove valutazioni degli stessi fatti» - Inammissibilità - Possibilità solo per esigenze di nuove investigazioni - Conseguente violazione del diritto di difesa della p.o.

(C.P.P. 1988, art. 409).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta del p.m., originariamente formulata il 28 settembre 1990, reiterata, a seguito di chiarimenti richiesti dal giudicante, in data 27 ottobre 1990, con motivazioni che evidenziano la pregevolezza della questione squisitamente giuridica, con la quale si chiede la revoca del pregresso decreto del giudice delle indagini preliminari di archiviazione parziale del 3 settembre 1990 a fronte di altrettanto parziale richiesta di archiviazione del 13 agosto 1990 (va tenuto conto, nelle more, della sospensione feriale dei termini procedurali 1° agosto 1990-15 settembre 1990 ribadito dalla più recente normativa 1990).

Premesso che sempre nelle more è intervenuta richiesta della parte offesa di ulteriori indagini preliminari, il tutto in sede di apparizione alla richiesta di archiviazione (data dell'opposizione il 13 settembre 1990), opposizione presentata ex art. 410, del nuovo codice di procedura penale (avviso alla persona offesa ex art. 408 del 14 agosto 1990).

Premesso altresì che stando al pubblico ministero nel merito si ribadisce implicitamente la richiesta di archiviazione per infondatezza della *notitia criminis* (in parte) e per amnistia (per il residuo) mentre la richiesta contestuale di revoca dell'archiviazione attiene ad esclusivi motivi deontologici, posto che il giudice delle indagini preliminari aveva emesso il decreto di archiviazione nel presupposto del *favor rei* di cui all'art. 411 del nuovo codice di procedura penale (relativo alla fase delle indagini preliminari cioè al «procedimento» nei confronti degli indaganti-indiziati, cioè delle persone assoggettate alle indagini preliminari) equivalente in detta sede dell'art. 129 dello stesso

codice (primo comma - «in ogni stato e grado del processo») tutelando entrambe le norme il concetto di «evidenza» in favore del reo (vedi anche secondo comma dell'art. 129) in quanto, come noto ma come deve ribadire per evitare commistioni interpretative, l'art. 129 ricalca il 152 dell'abrogato codice di procedura penale pur limitandone l'operatività al vero e proprio processo e non anche all'intero procedimento, in quanto nella detta fase delle indagini preliminari le situazioni previste nell'art. 125, determinano l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408) ovvero per gli altri casi previsti (art. 411), ritenendosi, da parte dello scrivente giudice, che l'avviso alla persona offesa dal reato (incombente per legge a carico del p.m. ex art. 408 secondo comma del nuovo codice di procedura penale e non certo dal giudice delle indagini preliminari) avesse esclusivo riferimento a quegli aspetti del procedimento non coinvolti nella richiesta di archiviazione parziale, stante anche l'incontestabile aggettivo particolare che la stessa denuncia-querela per diffamazione si individua esplicitamente ed univocamente quali responsabili del delitto p. e p. dall'art. 595 del codice penale. Scarponi Giuseppe più altre nove persone, tutte quante estranee all'ambiente del giornalismo marchigiano, mentre successivamente, in ordine di spazio per la scrittura (sempre f. 6), attribuisce tale reato a Federico Teloni di Treia corrispondente del quotidiano «Il Messaggero» senza menzionare per esplicito altri quotidiani tipo il Corriere Adriatico, con l'aggiunta generica ed indeterminata (importante in sede di denuncia-querela) della fase «e di ogni altro responsabile dei fatti sovra esposti» senza quindi far trasparire (almeno esplicitamente) ed intendere alcuna effettiva volontà di estendere la denuncia-querela anche ad altri quotidiani (il tutto ex art. 597, primo comma del codice penale sulla procedibilità del reato a quella di parte) mentre detti quotidiani (appunto tipo Corriere Adriatico) vengono citati *per relationem* in quanto, e dire del querelante, nei detti articoli si trovano espressioni riferite ai giornalisti dai soggetti fisici già individuati e querelati in detta sede (Scarponi Giovanni + 11) senza tuttavia che il querelante ritenga il detto giornale coresponsabile (discorso di segno contrario per Il Messaggero essendone stato querelato il corrispondente Federico Teloni).

Avendo quindi il giudice delle indagini preliminari ritenuto che l'avviso alla persona offesa dovesse riferirsi proprio a quella «restituzione degli atti al p.m. per l'ulteriore corso di giustizia e l'eventuale esercizio dell'azione penale per il residuo» (richiesta effettuata dalla stessa a.g.o. requirente in sede di *petitum* tendente alla parziale archiviazione).

Poiché si è già accennato, e lo si evidenzia di nuovo, che in sede di opposizione il 13 settembre 1990 la parte offesa, anche alla luce di sentenza din. l. p. del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Macerata emessa ex art. 625 del nuovo codice di procedura penale in date rispettivamente 24 aprile 1990 e 17 maggio 1990 in favore dell'attuale querelante con la formula piena «perché il fatto non costituisce reato» ha implicitamente ribadito l'impostazione dell'originaria denuncia-querela del 25 ottobre 1989, tracciando ampie considerazioni *stricti iuris* ed indicando ex art. 410, n. 1) del nuovo codice di procedura penale tanto l'oggetto dell'investigazione suppletiva quanto i relativi elementi di prova, non limitandosi quindi a contestare soltanto la valutazione, in fatto o in diritto, operata dal p.m. sugli elementi già acquisiti, ipotesi quest'ultima nella quale l'opposizione non avrebbe potuto che essere dichiarata inammissibile, fermo restando naturalmente il potere del giudice di non accogliere comunque la richiesta di archiviazione, se ritiene che la stessa non sia da accogliere.

Ribadita l'originalità e novità della richiesta del p.m. di revoca del decreto di archiviazione e di convocazione delle parti in camera di consiglio, richiesta che in un certo senso si appalesa contraddittoria riflettendosi sulla dizione letterale dell'art. 405, secondo comma, stante il primo comma della citata norma, il p.m. quando non deve richiedere l'archiviazione esercita l'azione penale formulando l'imputazione (o nella forma della richiesta di giudizio immediato, o nella forma della richiesta di rinvio o giudizio finalizzato all'udienza preliminare, o nella forma della richiesta di applicazione della pena ex art. 444 e segg... nuovo codice di procedura penale), per cui *tertium non datur* (richieste che innescano il meccanismo dell'autentico «processo» che tramite la formulazione dell'accusa rende ineludibile la pronuncia giurisdizionale) e quindi al riguardo l'art. 405, primo comma fissa la detta alternativa in termini inequivocabili (dovendosi aggiungere alle dette forme di esercizio dell'azione penale anche quella della richiesta di decreto penale di condanna, o messo il solo richiamo al giudizio abbreviato, non certo perché la sua instaurazione prescinda dall'azione penale ma semplicemente in ragione della superfluità di un rinvio ad una forma processuale che, incondizionata nell'udienza preliminare (art. 438), vede tra i suoi presupposti la richiesta di rinvio a giudizio, cioè l'atto tipico con il quale viene impresso l'avvio al periodo propriamente processuale (mentre d'altronde il giudizio abbreviato può nascere dalla stessa opposizione a decreto penale di condanna).

Poiché comunque il decreto di archiviazione (per eccellenza il tipo di provvedimento più aderente al *favor rei*) non può non collocarsi nell'area della giurisdizionalità, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 della Costituzione.

Rilevato che ex art. 408 il termine per prendere visione degli atti e presentare l'opposizione, ai sensi del citato terzo comma, decorre ovviamente dalla notifica dell'avviso di cui al secondo comma e solo dopo la scadenza di detto termine o dopo l'eventuale presentazione, entro il termine stesso dell'opposizione, il p.m., sulla base ovviamente di quanto

disposto dall'art. 126 disposizioni attuative del nuovo codice di procedura penale, sarà nella possibilità tecnico-giuridica di effettuare la trasmissione al giudice delle indagini preliminari della richiesta di archiviazione completa dei relativi atti e delle sue ulteriori osservazioni, mentre nel caso di specie tale trasmissione appare, a posteriori e ad un riesame della questione per gli accennati motivi, lacunosa e non colmabile sulla base dell'interpretazione esegetico-giurisprudenziale.

Ritenuto che quindi, ove il p.m. trasmetta detta richiesta senza aver provveduto all'avviso di rito o in precedenza al verificarsi di una delle due condizioni suindicate, il giudice può o respingere la richiesta e provvedere *ex art. 409*, commi secondo e seguenti o può in difetto di esplicita previsione in tal senso, restituire gli atti al p.m. invitandolo a dar luogo agli edempimenti prescritti.

Poiché al contrario, nella concreta fattispecie si pone la problematica del caso in cui il giudice, pur sulla base di ragionati presupposti (ritenuti dal giudicante alla base della richiesta di archiviazione parziale), abbia, non rilevando l'irregolarità-irritualità della richiesta (si ribadisce non avendola ritenuta tale!) egualmente accolto la detta richiesta pronunciando il decreto di cui all'art. 409, primo comma.

Posto che la normativa al riguardo (art. 403) oppure lacunosa (al riguardo, si è già detto!) non prevedendo l'ordinamento processuale alcun specifico rimedio processuale e potendo la riapertura delle indagini preliminari avere luogo soltanto su iniziativa del p.m. seguendo le previsioni dell'art. 414, restando escluso anche la possibilità di un'avvocazione da parte della procura generale, essendo questa prevista soltanto per la casistica *ex art. 412*, tra la quale non può certo farsi rientrare quella in argomento, in quanto il p.g. si limita a disporre con decreto motivato l'avvocazione delle indagini preliminari se il p.m. non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

Poiché quindi la persona offesa non sembra, allo stato delle riferite lacune normative, avere altra possibilità se non quella di sollecitare il p.m. in qualche modo affinché si attivi nel senso di cui all'art. 414 senza tuttavia disporre di alcun valido strumento formale per il superamento della altrettanto eventuale inerzia del p.m., inerzia che potrebbe essere mantenuta a fronte di tali sollecitazioni, mentre sembra chiaro che il p.m. stesso (ove i termini glielo consentissero) ben potrebbe rinunciare all'inoltro della stessa richiesta di archiviazione provvedendo in modo diretto alle nuove necessarie investigazioni all'esito delle quali residuerebbe piena libertà di richiedere il rinvio a giudizio di rinnovare, al contrario, la richiesta di archiviazione (rinnovando in tale ipotesi l'avviso di cui al secondo comma), investigazioni che nella specie il p.m., insistendo nel merito sull'archiviazione, non ritiene di dover espletare.

Atteso che, stante le pregresse considerazioni, il punto focale della questione è dato dal rapporto fra l'art. 408 e l'art. 414 e dalla differenza fra il caso in cui il p.m. con richiesta motivata dalla esigenza di nuove investigazioni attiva il giudice affinché autorizzi nella forma del decreto motivato la riapertura delle indagini (segue in caso affermativo nuova iscrizione di reato *ex art. 412*, secondo comma del nuovo codice di procedura penale), ed il caso (attuale) in cui si limiti a richiedere la revoca dell'archiviazione per motivi di rito.

Poiché, in tema di 414, va detto che il provvedimento di archiviazione previsto nella nuova normativa crea una autentica preclusione alla riapertura delle indagini, come si desume dalla lettera della norma in esame, in base alla quale, per le dette causali (tassative) viene esclusa l'eventualità che la richiesta stessa possa essere motivata da una diversa valutazione degli stessi fatti già accertati, a differenza dell'art. 74 terzo comma abrogato codice di procedura penale, che non poneva preclusioni di sorta ad un eventuale successivo esercizio dell'azione penale, quest'ultima sempre possibile «anche in base a nuove valutazioni degli stessi fatti» (v. al riguardo in questo senso cassazione IV 4 luglio 1980, n. 4895) con conseguente necessaria restituzione degli atti da parte del giudice istruttore al p.m. a semplice richiesta di quest'ultimo e senza alcuna possibilità di opposizione, mentre attualmente nuove indagini eventualmente espletate dal p.m. in assenza dell'autorizzazione rilasciata dal giudice delle indagini preliminari conoscerebbero la sanzione processuale della inutilizzabilità, pur in una logica formalmente ben differente da quella di cui all'art. 407, ultimo comma, in sostanza da applicare per analogia.

Rilevato che la lettura di quanto scritto dal p.m. in sede di richiesta di revoca originaria 28 settembre 1990 (ove è testualmente detto «Perché voglia prendere in esame l'opposizione a richiesta di archiviazione e valutare l'opportunità di revocare il provvedimento di archiviazione e fissare udienza in camera di consiglio» sembra evidenziare una motivazione intesa ad ottenere una diversa valutazione degli stessi fatti già accertati (ciò quindi in contrasto con la norma rigida «di chiusura delle indagini preliminari» di cui al 414), mentre la successiva richiesta del 27 ottobre 1990 sembra, contraddittoriamente, far risultare una logica meramente formale che tende a riottenere l'archiviazione con identica motivazione a quella già accolta in sede di ordinanza 3 settembre 1990;

Ritenendosi tale diametralmente opposto ragionamento frutto di mera svista materiale, mentre altrettanto contraddittorio sembra il fatto che proprio il p.m. si opponga all'archiviazione e chieda la convocazione delle parti in camera di consiglio (con quale esito? di ennesima archiviazione senza supplementari indagini? archiviazione all'esito del detto supplemento? ordine al p.m. di formulare il capo d'imputazione *ex art.* 409, n. 5, e conseguente ottemperanza del p.m. in tal sede?), propende il giudicante a ritenere che l'a.g.o. requirante sia orientata a domandare *sic et simpliciter* la revoca del decreto di archiviazione sulla mera base, o meglio sul mero presupposto della differente valutazione come già detto e come si ribadisce, degli stessi identici fatti già accertati, con esclusione di nuove investigazioni.

Posto che *ex art.* 125, n. 1) nuovo c.p.p. «La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto (art. 48)» e che, per quanto riguarda le ordinanze, sono revocabili solo quelle ordinanze rispetto alle quali non è ammessa alcuna impugnazione, mentre sono caratterizzate da irrevocabilità quelle assoggettate a gravame acquistando esse autorità di cosa giudicata quando l'impugnazione non sia esercitata e non determinano preclusione alcuna né nei confronti delle parti né, tanto meno, nei confronti del giudice (Cass. pen. sez. IV 4 dicembre 1975 n. 1022, reg. 1977, 284; cass. pen. mass. cnn 1976, 1122), trattandosi quanto alle altre, per l'appunto di ordinanze emesse con procedimento *de plano*, quindi a carattere strumentale nei confronti delle esigenze del procedimento penale, senza pertanto passare in giudicato; atteso che l'archiviazione, quando originariamente accolta *ex art.* 408, lo è nella veste del decreto, mentre lo è nella forma dell'ordinanza allorché viene recepita *ex art.* 409.

Posto che la lacuna dell'art. 408 consiste nella lesione del diritto di difesa della persona offesa tutelato dall'art. 242 secondo comma della Costituzione («la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»), che tutela indistintamente tutte le parti, pubbliche o private che siano, diritto peraltro tutelato anche dall'art. 121 primo e secondo comma nuovo del c.p.p., il quale ha enucleato tutti i diritti della persona offesa in modo pressoché tassativo, con riferimento e alla fase delle indagini preliminari (artt. 369, 101; art. 336; art. 341; art. 360; art. 366; art. 394; art. 398, terzo comma, 401, primo e terzo comma; art. 401, ottavo comma; art. 406, quinto comma; art. 409, secondo comma in relazione all'art. 127; art. 408, secondo e terzo comma, 409 secondo comma, 410, 411; art. 413, primo comma) e con riferimento alla fase autenticamente processuale (art. 419, primo comma; art. 429, quarto comma; art. 456; art. 561, secondo comma; art. 572; art. 120, secondo comma, del c.p.; art. 120, terzo comma 1ª ip., del c.p.; art. 120, terzo comma, 1ª ip.; art. 121, 1ª ip., del c.p.; art. 121, 2ª ip., del c.p.; art. 121 quindi richiamato con frequenza; da ultimo art. 90 terzo comma del nuovo c.p.p.); stante, allo stato attuale della normativa, la non revocabilità del decreto di archiviazione, avente contenuto decisorio, in quanto non espressamente contemplata, e la vulnerabilità dell'art. 112 della Costituzione sull'obbligatorietà dell'azione penale non consentendosi al p.m. di esercitarla, a fronte di un decreto di archiviazione di cui non si contesta la natura meramente giurisdizionale ed antitetica all'esercizio dell'azione penale (mentre il vecchio c.p.p. la considerava, rimosso dal d.l.l. 14 settembre 1944 n. 288 il potere discrezionale ed incondizionato del p.m. funzionario della p.a. e dell'esecutivo di destinazione della *notitia criminis* tramite la formalizzazione dell'istruttoria da parte del g.i. ed ancora più rimosso dalla Costituzione, un modo di esercizio dell'azione penale), in semplice sede di nuova differente valutazione degli stessi fatti, subordinando detto esercizio alla riapertura di nuove investigazioni di cui all'art. 614 del primo comma nuovo c.p.p., inibendo quindi al p.m. ogni riesame della questione e conferendo, di per sé, almeno provvisoriamente, al decreto di archiviazione il carisma del giudicato che non gli compete, non trattandosi di provvedimento sottoposto a gravame e tale quindi da acquistare detta autorità a seguito di mancata impugnazione, stante altresì, l'esplicita mancanza di una norma sulla revocabilità delle ordinanze *ex art.* 177 del c.p.c., e stante altresì la discriminazione fra decreti e ordinanze, queste ultime, allorché inoppugnabili (v. al riguardo l'art. 568 primo comma), al tempo stesso revocabili e modificabili fino al momento in cui non abbiano avuto esecuzione (v. art. 396 nuovo c.p.p. in tema di incidente probatorio) nonché quella fra decreti decisori e decreti egualmente tali (es.: il decreto penale di condanna è revocabile allorché si accoglie l'opposizione alla procedura monitoria mentre non lo è il decreto di archiviazione, estendosi in tal campo il principio, del *favor rei* di cui all'art. 272 secondo comma sulla presunzione di non colpevolezza a scapito di altri beni e valori costituzionalmente garantiti, art. 24 per quanto concerne la parte offesa ed art. 112 per quanto riguarda il p.m., nonché fra decreti strumentali e decisori, ritenuta, alla stregua delle pregresse argomentazioni, la questione non manifestamente infondata e rilevante nel giudizio *de quo*.

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 121 primo e secondo comma, 172, terzo comma nuovo c.p.p.;

Dispone con la presente ordinanza l'immediata trasmissione degli atti procedurali alla Corte costituzionale, non potendo il presente giudizio-procedimento essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio iussu indicis e non ritenuta manifestamente infondata, dell'art. 409 del nuovo c.p.p. nella parte in cui non contempla il potere del giudice per le indagini preliminari di disporre la revoca del decreto di archiviazione allorché lo richieda il p.m. in base a nuove valutazioni degli stessi fatti anziché motivare detta revoca ex art. 414 stesso codice con l'esigenza di nuove investigazioni, in violazione del diritto di difesa della parte offesa dal reato di cui all'art. 24, secondo comma della Costituzione e dell'art. 112 della Costituzione per quanto concerne l'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte del p.m., per le specifiche causali di cui in narrativa;

Statuisce la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla corte costituzionale sia notificata alle parti in causa (persone sottoposte alle indagini preliminari e persona offesa dal reato, difensore di fiducia di quest'ultima avv. Pacifico Servili del Foro di Macerata studio legale S. Severino Marche, difensore di ufficio degli indagati-indiziati che si nomina ex art. 127 n. 1) nuovo c.p.p. nella persona dell'avv. Marco Maria Brunetti del Foro di Ancona, via Carducci 10 extraturnista non essendo l'elenco dei difensori d'uffici turnisti ancora pervenuto a questa a.g.o. da parte del consiglio dell'ordine avvocati e procuratori del foro di Ancona) nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la relativa comunicazione anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 12 novembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: DI MARCO

91C0300

N. 154

Ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da De Vitali Roberta

Processo penale - Rito abbreviato - Sentenza di condanna a pena detentiva e concessione del beneficio della sospensione condizionale - Appello - Inammissibilità - Conseguente improponibilità di impugnazione per motivi di merito - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli imputati che non usufruiscono di tale beneficio.

(C.P.P. 1988, art. 443, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI CASSAZIONE

A pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da: Roberta De Vitali, nata a Milano il 27 gennaio 1969, contro la sentenza 8 giugno 1990 della corte d'appello di Milano.

Sentita la relazione del consigliere Fattori e udito il p.g., in persona del dott. Bruno Frangini, il quale ha chiesto la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e il rigetto del ricorso.

La Corte osserva, in fatto o in diritto, quanto segue.

Roberta De Vitali è stata chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 72 primo comma della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (fatto accertato in Milano il 29 dicembre 1989).

Si è proceduto con il rito abbreviato e il tribunale della predetta città (sent. 12 gennaio 1990) ha dichiarato l'imputata colpevole del reato ascrittole e, con attenuanti generiche e la diminuzione di cui all'art. 442 secondo comma nuovo cod. proc. pen., l'ha condannata alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e duecentomila lire di multa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Su appello della De Vitali, la Corte di Milano (sent. 8 giugno 1990) ha dichiarato inammissibile l'appello stesso, trattandosi di pena che — in forza della sospensione concessa — non deve essere eseguita.

L'imputata ha tuttavia proposto ricorso per cassazione, deducendo tra l'altro:

che vi è stata violazione dell'art. 443 n. 2 nuovo c.p.p., giacché — si asserisce nei motivi di gravame — anche la pena irrogata a seguito di giudizio abbreviato è stata sospesa l'appello deve comunque ritenersi consentito;

che, diversamente opinando, va ritenuta l'incostituzionalità della norma suddetta, alla luce degli artt. 3 e 24 (primo e secondo comma) della Costituzione.

Ciò posto, occorre anzitutto rilevare come, secondo l'interpretazione di questa s.c. (c.f.r. sez. IV, 12 ottobre 1990, ric. Petrolini), sostanzialmente conforme alle poche voci che in dottrina si sono espresse sull'argomento, la norma, di cui all'art. 443 n. 2 c.p.p. del 1988 vada appunto intesa nel senso che, in caso di sospensione condizionale della pena, l'appello non è consentito, ferma la conversione, ex art. 580 stesso codice, dell'eventuale ricorso per cassazione in appello, ove quest'ultimo mezzo di impugnazione sia esperito da coimputato condannato a pena eseguibile (cfr. cass. pen. sez. VI, 3 dicembre 1990, ric. Di Bella).

Ma — ad avviso di questo collegio — se così la norma *de qua* dev'essere interpretata, la questione di legittimità costituzionale formulata nei motivi di gravame, non può ritenersi manifestamente infondata, non tanto in relazione all'art. 24 primo comma o all'art. 24 secondo comma della Costituzione (che mal si vede come potrebbero riferirsi alla norma di cui si discute), ma in relazione all'art. 3 primo comma della Costituzione medesima (principio d'equaglianza). È necessario infatti sottolineare che il rito abbreviato corrisponde ad un'esigenza d'immediatezza o comunque di sollecitudine di giudizio che è comune, oltre che ad imputato colpevoli, ad imputati che sono e vogliono essere riconosciuti innocenti. Conseguentemente, nel caso in cui il giudizio stesso si conclude con una condanna (anche se a pena condizionalmente sospesa), viene delusa l'aspettativa dell'imputato il quale fonda la propria convinzione di innocenza su una valutazione degli elementi di giudizio già acquisiti diversa da quella compiuti dalla sentenza e, al contempo, gli si impedisce di sperimentare l'appello, unico mezzo di impugnazione con cui possono essere dedotti motivi di merito e con il quale perciò potrebbe ottenere una rivalutazione dei predetti elementi in conformità alle sue aspettative. In tal modo, gli imputati a pena sospesa vengono a trovarsi — contro la logica e l'equità — in condizione deteriore rispetto ad imputato meno «positivi»: rispetto a quelli cioè che subiscono una condanna senza il beneficio della sospensione condizionale. E questa situazione d'ingiusta disparità appare ancor più rilevante allorché, in caso di appello proposto da coimputato condannato a pena non sospesa, l'eventuale ricorso per cassazione di chi ha beneficiato della sospensione si converta appunto in appello, giacché i motivi di ricorso non possono evidentemente consentire al giudice di secondo grado quell'ampiezza di valutazione che potrebbero invece permettergli motivi d'appello.

È appena il caso d'aggiungere che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 443 n. 2 del nuovo c.p.p. è, nel caso concreto, rilevante, dovendosi appunto decidere se l'appello proposto dalla De Vitali fosse o no ammissibile.

P. Q. M.

La Corte dichiara non manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 443 n. 2 del c.p.p. del 1988, in rapporto all'art. 3 della Costituzione, ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e le conseguenti notificazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Presidenze delle due Camere parlamentari; dispone la sospensione del processo fino alla pronuncia della Corte costituzionale.

Roma, addì 10 gennaio 1991

Il presidente: (firma- illeggibile)

91C0301

N. 155

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dal pretore di Verona

nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Casa di cura «Villa Lieta» e S.p.a. Centro diagnostico polispecialistico Gallieno

Locazione - Immobili urbani - Locazione immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita di avviamento - Esclusione di detta indennità per gli immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici - Mancata previsione dell'esclusione anche dei rapporti di locazione relativi a immobili interni o complementari a case di cura - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni aventi la medesima *ratio* normativa - Irragionevole limite alla proprietà privata, atteso il non giustificato sacrificio cui è sottoposto il locatore - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/1983.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 35).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL PRETORE

Visti gli atti e sentiti i procuratori della parti;

OSSERVA

Parte ricorrente chiede che le sia riconosciuta l'indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 della legge n. 392/1978, dovendo rilasciare l'immobile adibito a laboratorio di analisi cliniche, sito in Verona, via Carlo Ederle n. 1, all'interno della casa di cura Villa Lieta, direttamente gestita da parte locatrice.

Parte locatrice ha eccepito, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 392/1978 nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi d'esclusione del diritto all'indennità, i rapporti di locazione astrattamente meritevoli di tutela piena secondo lo statuto delle locazioni ad uso diverso da abitazione, relative ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere.

Viene specificamente denunciata la disparità del trattamento (art. 3 della Costituzione) tra tale situazione e quella, «del tutto analoga», dei rapporti locatizi concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici.

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata. Invero, nel caso di specie l'attività del centro diagnostico Gallieno, organizzata in forma imprenditoriale, potrebbe legittimare la pretesa al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978, potendosi sostenere che essa rientri nel novero delle attività regolate dall'art. 27 e caratterizzate dal contratto diretto con il pubblico, circostanza questa chiaramente emersa dall'istruttoria espletata.

In dottrina e giurisprudenza sembra prevalere la tesi che riconduce tale attività nell'ambito di quelle professionali, per le quali è escluso il diritto all'indennità.

Tuttavia la mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso induce a ritenere non priva di rilievo la opposta tesi, che privilegia, qualora esso sia manifesto, l'aspetto organizzativo imprenditoriale dei laboratori di analisi rispetto a quello professionale, essendo la loro attività sempre più uniformata dall'uso di strumenti e tecnologie e sempre meno caratterizzata dal rapporto fiduciario tra i medici addetti e l'utenza, cioè dalla relazione strettamente personale tra il professionista e il paziente.

Se così è, non si potrà negare la rilevanza della questione sollevata, dovendo essere essa esaminata qualora si ritenga di propendere per la tesi che nega la caratterizzazione precipuamente professionale dell'attività esercitata da complessi laboratori di analisi polispecialistiche, imprenditorialmente organizzati da società di capitali.

Quanto alla fondatezza, la proponibilità dell'eccezione è d'intuitiva evidenza.

Il legislatore si è preoccupato di escludere dal beneficio previsto dall'art. 34 le attività commerciali esercitate in immobili incorporati in un più vasto complesso immobiliare o legati da un vincolo di accessoria («complementari») alle strutture indicate in premessa.

La *ratio* delle disposizioni è stata individuata dalla dottrina nella minor tutela di cui sarebbero meritevoli locali che godono di un avviamento parassitario rispetto a quello dell'immobile principale, essendo indubitabile che gran parte della clientela, che ad essi si rivolge, vi è indotta dal trovarsi per altri motivi nella più vasta struttura ospitante.

Non può tuttavia escludersi sulla base dell'*id quod plerunque accidit* che parte della clientela possa essere indotta a rivolgersi agli immobili interni agli alberghi o complementari alle stazioni indipendentemente dall'utilizzo dei servizi principali, perché richiamata nei locali accessori o interni dall'alto prestigio di un'attività posta nell'albergo (si pensi a negozi di abbigliamento di lusso o a esclusivi bar), ovvero dagli orari solitamente prolungati degli esercizi commerciali ubicati nei luoghi indicati dall'articolo citato.

Parimenti un laboratorio di analisi cliniche ospitato, come nel caso di specie, nel più vasto ambito di una casa di cura che svolge servizi ambulatoriali (visite specialistiche) e per degenti fruitori di assistenza di tipo ospedaliero, risente positivamente dell'avviamento dell'istituto principale, cui normalmente accedono utenti bisognosi di controlli specialistici che proprio il laboratorio è in grado di svolgere.

Orbene, la stretta somiglianza tra la fattispecie regolata e quella, invero singolare, oggi esaminata, potrebbe indurre, come qualche autore ha sostenuto, a risolvere la controversia reputando descrittiva e non tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 35.

Tale prospettiva non appare condivisibile, posto che l'art. 35 è norma che fa eccezione alle regole generali del diritto alla indennità; essa non è pertanto suscettibile di interpretazione analogica, *ex art. 14 preleggi*.

Non resta quindi che sottoporre allo scrutinio del giudice delle leggi la questione di costituzionalità dell'art. 35 della legge n. 392/1978, in quanto sospetto di violazione dell'art. 3 della Corte costituzionale per la disparità del trattamento che pone tra situazioni aventi la medesima *ratio* normativa.

È inoltre prospettabile la violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, traguadato alla luce dello stesso art. 3, in quanto si viene a porre un limite irragionevole alla proprietà privata, il cui godimento da parte del locatore incontra un sacrificio non giustificato (come ritenuto dal legislatore nelle analoghe ipotesi già considerate) da quei valori normativi ritenuti costituzionalmente ineccepibili da precedenti sentenze (cfr. Corte costituzionale n. 300/1983).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del locatore in ordine all'art. 35 della legge n. 392/1978, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e solleva d'ufficio analoga questione per violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui all'art. 34 della legge citata non si applicano ai rapporti di locazione relativi ad immobili interni o complementari a case di cura, come specificato in motivazione;

Dispone che la presente udienza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il pretore: (firma illeggibile)

91C0302

N. 156

Ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal pretore di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, nel procedimento civile vertente tra Torino Provvidenza e S.p.a. S.I.D.A.F.

Procedimento civile - Procedimento ex art. 700 del cod. proc. civ. - Notifica alla controparte del decreto emesso *inaudita altera parte* - Termini - Perentorietà - Inosservanza per causa non ascrivibile al ricorrente - Non consentita rimessione in termini - Violazione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 153, 690, secondo comma).

(Cost., art. 24).

IL PRETORE.

Premesso che con ricorso depositato in cancelleria il 29 marzo 1990 Torino Provvidenza lamentava — fornendo adeguata documentazione — la mancata consegna da parte della S.I.D.F. S.p.a. della merce per il pagamento della quale essa ricorrente aveva assunto obbligazioni cambiarie per un importo di L. 21.000.000; e chiedeva che ex art. 700 del c.p.c. venisse ordinato alla S.I.D.A.F. S.p.a. la restituzione dei titoli in questione o che, in subordine, venisse ordinato all'istituto bancario al quale i titoli medesimi erano stati presentati per l'incasso di astenersi dal procedere all'inoltro per il protesto.

Premesso che l'odierno decidente — assunte informazioni in ordine alle inesistenze di girate nei titoli in questione già inoltrati per l'incasso e ritenuta la sussistenza, oltreché del *fumus boni iuris*, anche del *periculum in mora* rappresentato dal pregiudizio conseguente alla eventuale levata di protesto, nonché alle gravi e probabilmente insuperabili difficoltà economiche cui sarebbe andata incontro la ricorrente ove avesse dovuto far fronte al pagamento delle tratte in questione pur non ricevendo i prodotti ordinati e destinati alla vendita al minuto — con decreto del 6 aprile 1990 emesso *inaudita altera parte* ordinava alla Cassa rurale ed artigiana Don Rizzo di Alcamo di trattenere gli effetti emessi dalla ricorrente in favore della S.I.D.A.F. S.p.a. non procedendo all'inoltro per il protesto o, nel caso che ciò fosse già avvenuto per gli effetti con scadenza 31 marzo 1990, disponendone l'immediato ritiro.

Premesso che con il suddetto decreto del 6 aprile 1990 veniva fissata l'udienza di comparizione del 3 maggio successivo ed il termine del 18 aprile 1990 per la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento pretorile; e che, nella persistente contumacia della S.I.D.A.F. S.p.a., all'udienza del 20 dicembre 1990 la difesa della Torino evidenziava che l'atto introduttivo era stato notificato oltre il termine assegnato, a causa della eseguità dello stesso, e chiedeva la concessione di un ulteriore termine per provvedere alla notifica del ricorso e del decreto.

O S S E R V A

Nella procedura relativa ai provvedimenti di urgenza è stabilito dagli artt. 702 e 690, primo comma del c.p.c. che ove il provvedimento richiesto venga concesso con decreto emesso *inaudita altera parte* il giudice con il decreto medesimo «fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto» (dette disposizioni — già abrogate dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353 — sono applicabili in regime transitorio fino al 31 dicembre 1991; tuttavia, deve evidenziarsi che anche la nuova disciplina in materia di procedimenti cautelari ed, in particolare, l'art. 669-*sexies* del c.p.c. ripropone lo stesso schema procedurale e, pertanto, la stessa problematica qui sviluppata).

La *ratio* della citata prescrizione va individuata nell'esigenza che la parte che ha ottenuto il provvedimento interdittale prima della costituzione del contraddittorio si attivi con ogni scrupolo per la regolare prosecuzione della procedura e per una rapida definizione della fase sommaria, all'esito della quale il giudice — alla stregua dei dati e degli argomenti di entrambe le parti — confermerà, modificherà o revocherà con ordinanza la statuizione adottata *inaudita altera parte*; da qui la natura perentoria — e, pertanto *ex art.* 153 del c.p.c. la improrogabilità — del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, e la conseguenza che in caso di mancato rispetto di tale termine il provvedimento concesso perde efficacia (Cassazione 6 maggio 1964, n. 1052 e Cass. n. 2282/1975).

Nella fattispecie in esame non può tuttavia essere mosso rilievo alcuno alla ricorrente in ordine al mancato rispetto del menzionato termine per la notifica del ricorso e del decreto. Ed, invero, dalla prodotta documentazione risulta che il difensore della Torino ha richiesto le copie del ricorso e del pedissequo decreto pretorile il giorno successivo alla data di deposito del decreto (7 aprile 1990) ed, ottenute dette copie il giorno 11 aprile 1990, ha in pari data attivato per la notifica l'ufficiale giudiziario, che il giorno successivo ha rimesso gli atti da notificare al locale ufficio postale per l'inoltro con piego raccomandato degli stessi. La ricezione è però avvenuta a distanza di oltre dieci gironi dalla spedizione e, pertanto, oltre il termine assegnato.

Ciò posto va osservato che le menzionate disposizioni (artt. 153, 690, secondo comma, e 702 del c.p.c.) non consentono di valutare tali elementi, essendo preclusa ogni possibilità di rimessione in termini in caso di mancato rispetto di un termine perentorio, anche quando nessun rilievo — come nella fattispecie — può essere mosso alla parte che avrebbe dovuto rispettare il termine in questione. Ritenute al riguardo questo Pretore una tale disciplina assolutamente irrazionale, venendosi a determinare nei confronti di una delle parti processuali una situazione pregiudizievole in conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile, ed in contrasto con i principi sottesi all'art. 24 della Costituzione; e, d'ufficio, ritiene di dover sollevare la relativa questione di costituzionalità.

Una tale questione è rilevante ai fini della definizione dell'odierno giudizio e — riguardo al menzionato profilo di incostituzionalità — non manifestamente infondata; gli atti devono pertanto essere rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di rimettere in termini il ricorrente che, per causa ad esso non imputabile, non ha rispettato il termine per la notifica a controparte dal ricorso e del decreto emesso inaudita altera parte e ciò per contrasto e con riferimento all'art. 24 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Alcamo, addì 10 gennaio 1991

Il pretore: FICI

N. 157

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cosenza negli atti relativi a Berlingieri Anna

Processo penale - Indagini preliminari - Reato perseguibile a querela - Sequestro preventivo - Richiesta del p.m. - Necessità - Impossibilità per il g.i.p. di concederlo su richiesta della sola parte offesa - Violazione dei diritti di difesa. (C.P.P. 1988, art. 321). (Cost., art. 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del proc. n. 8590/90 r.g.n.r. del p.m.

Rileva:

1) con querela del 28 settembre 1990 la Fiat Sava S.p.a. riferiva che non era riuscita a porre in esecuzione il decreto di sequestro dell'autoveicolo CS 375702, emesso dal pretore di Cosenza il 23 maggio 1990, in quanto l'ufficiale giudiziario non aveva trovato né la intestataria del veicolo né il veicolo medesimo;

2) con la stessa querela la Fiat Sava chiedeva che si procedesse per il reato di cui all'art. 10 del r.d.-l. del 15 marzo 1927 e che il p.m. ordinasse il sequestro del veicolo;

3) con atto del 23 ottobre 1990 il p.m. — ritenendo che nella specie non ricorreva l'ipotesi del sequestro probatorio, dal momento che l'eventuale responsabilità dell'indagato poteva essere accertata per via documentale — rimetteva gli atti al g.i.p. ai sensi dell'art. 368 del c.p.p., comunicando che non intendeva richiedere la misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 321 del c.p.p., perché a suo avviso mancava un preciso pericolo di aggravamento di conseguenze connesse al reato, e perché a tutela delle ragioni del creditore era stato emesso decreto di sequestro da parte del giudice civile.

A parere di questo giudice nel caso in esame non si può effettivamente parlare di sequestro probatorio, atteso che l'occultamento del mezzo emerge per tabulas dal verbale di vane ricerche redatto dall'ufficiale giudiziario.

Si deve parlare, allora, di sequestro preventivo, ed evidenziare che il p.m. ha manifestato la sua intenzione di non richiedere una tale misura.

Alla stregua degli artt. 321 e 368 del c.p.p., così come autorevolmente interpretati dalla suprema Corte di cassazione a sezioni unite (cfr. sentenza del 9 giugno 1990 in archivio della nuova procedura penale Celt, 1990, 405), questo giudice non ha alcun potere di adottare la misura del sequestro preventivo, posto che il p.m. ha ritenuto di non doverne fare richiesta. L'autorevolezza e la completezza della decisione testè richiamata inducono il giudicante a ritenere corretta l'interpretazione basata prevalentemente sulla lettera della norma, ma a proporre una verifica della costituzionalità della norma medesima, che appare sul piano della tutela della persona offesa del tutto inadeguata.

Nella specie:

a) il privato si è rivolto al giudice civile senza ottenere un risultato favorevole, pur in presenza di un provvedimento di sequestro;

b) lo stesso privato, rivolgendosi al giudice penale, deve potere sperare di ottenere un provvedimento che — per i mezzi più incisivi di cui gode la giustizia penale — sia idoneo a fare cessare quella situazione di illiceità (penalmente rilevante), che ha impedito all'apparato della giustizia civile di offrire nel concreto la tutela prevista dalle norme in astratto;

c) in una ipotesi di reato, la cui procedibilità è rimessa alla volontà del privato, il p.m. non può essere arbitro assoluto della richiesta del sequestro preventivo, e cioè di un provvedimento che spesso riesce a far cessare una situazione di illiceità penale e a ristabilire l'ordine violato, senza la necessità di attendere la sanzione che sarà applicata al responsabile. Occorre consentire che la persona offesa querelante abbia la possibilità di formulare una richiesta non solo al p.m., ma anche al giudice, che esercita istituzionalmente una attività di controllo sul p.m. e di garanzia per il cittadino.

Sarebbe ben strana cosa subordinare l'esercizio dell'azione penale alla volontà del privato (richiedendone la querela e consentendo che la remissione della querela imponga al giudice un decreto di archiviazione), e non riconoscere poi a questo privato la possibilità di richiedere al suo giudice (e non solo e non tanto al p.m. che è una parte), che venga adottato un provvedimento che spesso da solo è risolutivo della questione, ed è appagante della esigenza che ha mosso a presentare una querela. Il mancato riconoscimento di questo potere di richiesta limita fortemente o addirittura esclude quella tutela di cui si parla nell'art. 24 della Costituzione, vista anche in relazione agli effetti che le misure cautelari sono in grado di offrire.

Da quanto sin qui detto sembra emergere che la questione è rilevante perché verrebbe restituito al giudice il potere giurisdizionale, il cui esercizio, da calibrare volta per volta e sulla base delle circostanze di fatto acquisite, deve tendere a rendere effettiva (e non solo astratta) quella tutela anche penale, che la Costituzione assegna ad ogni cittadino in via immediata e diretta, soprattutto nelle ipotesi di perseguibilità a querela.

P. Q. M.

Propone d'ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 321 del c.p.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la richiesta di sequestro preventivo possa essere fatta, nei reati perseguibili a querela, anche dalla persona offesa querelante;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica di questo provvedimento alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cosenza, addì 19 gennaio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: FALCONE

91C0304

N. 158

Ordinanza emessa il 19 gennaio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Cosenza negli atti relativi a De Rose Aldo

Processo penale - Indagini preliminari - Reato perseguibile a querela - Sequestro preventivo - Richiesta del p.m. - Necessità - Impossibilità per il g.i.p. di concederlo su richiesta della sola parte offesa - Violazione dei diritti di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 321).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del proc. n. 8586/90 r.g.n.r. del p.m.

Rileva:

1) con querela del 27 settembre 1990 la Fiat Sava S.p.a. riferiva che non era riuscita a porre in esecuzione il decreto di sequestro dell'autoveicolo CS 221826, emesso dal pretore di Cosenza l'11 maggio 1990, in quanto l'ufficiale giudiziario non aveva trovato né l'intestatario del veicolo, né il veicolo medesimo;

2) con la stessa querela la Fiat Sava chiedeva che si procedesse per il reato di cui all'art. 10 del r.d.-l. del 15 marzo 1927 e che il p.m. ordinasse il sequestro del veicolo;

3) con atto del 23 ottobre 1990 il p.m. — ritenendo che nella specie non ricorreva l'ipotesi del sequestro probatorio, dal momento che l'eventuale responsabilità dell'indagato poteva essere accertata per via documentale — rimetteva gli atti al g.i.p. ai sensi dell'art. 368 del c.p.p., comunicandogli che non intendeva richiedere la misura cautelare del sequestro preventivo ex art. 321 del c.p.p., perché a suo avviso mancava un preciso pericolo di aggravamento di conseguenze connesse al reato, e perché a tutela delle ragioni del creditore era stato emesso decreto di sequestro da parte del giudice civile.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 157/1991).

91C0305

n. 159

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Giampaolo Giuseppe ed altro

Processo penale - Indagini e udienza preliminare - Acquisizione di prove su richiesta delle parti (nella specie: imputato) - Omessa previsione - Possibilità solo in caso di manifesta o evidente decisività o su impulso del g.i.p. - Irrazionalità - Violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di soggezione del giudice alla sola legge e di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 422, primo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 97 e 101, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

A seguito di udienza preliminare 5 dicembre 1990 e provvedendo extra-udienza come segue, essendo stato il contraddittorio processuale già rispettato in detta sede, avendo le parti pubbliche e private già esteriorizzato le loro rispettive posizioni processuali in ordine all'ammissibilità e conferenza o meno ai fini decisori della prova per testi dedotta dai difensori delle parti private-imputati ed alla richiesta (di medesima fonte) di produrre documentazione bancaria;

Poiché il mezzo di prova testimoniale e la documentazione si appalesano rilevanti ai fini del decidere in quanto mirano a dimostrare la estraneità degli imputati ai fatti di causa e si inquadrano nel concetto di sentenza di non luogo a procedere con la formula piena «per non aver commesso il fatto»;

Poiché il p.m. e le residue parti private (parti civili) contestano non la conclusione-conferenza della prova ma la sua preliminare ammissibilità in rito perché a loro avviso al di fuori dello schema propulsivo innescato dal g.i.p. ex art. 422, n. 1, del nuovo c.p.p., soltanto all'esito del quale le parti potrebbero «scoprire le loro carte processuali» e porre il giudice in grado di provvedere non essendo concepibile, a loro avviso, che siano le stesse parti a prospettare al giudice la necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai sensi del successivo art. 422, prospettazione che ovviamente il giudice sarebbe libero di accogliere o respingere, così come nell'ipotesi di cui al primo comma della cit. norma le parti, benché sollecitate, potrebbero ritenere di non recepire tale stimolo da parte dell'a.g. giudicante, nel qual caso il giudice dovrebbe dichiarare egualmente chiusa la discussione e decidere «allo stato degli atti» ex art. 421, n. 4;

Atteso che detta interpretazione riduttiva e formalistica è stata già preannunciata preliminarmente all'apertura della discussione e che quindi appare inutile attendere la stessa, ove le rispettive posizioni verrebbero ad essere ribadite;

Letendosi in tal modo il diritto di difesa delle parti, pubbliche o private, tutelato dall'art. 24 della Costituzione «in ogni stato e grado del giudizio», ed anche l'art. 97 della Carta costituzionale sul buon andamento della p.a. — amministrazione della giustizia e sull'organizzazione dei pubblici uffici, essendo l'art. 422 contenuto in una codice di procedura, quindi contenente «normativa strutturale», scoraggiandosi in tal modo la deflazione dei dibattimenti e precludendosi al g.i.p., anche in violazione dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione («i giudici sono soggetti soltanto alla legge») ogni valutazione in astratto sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova ai fini decisori, fatta salva ovviamente ogni valutazione «a posteriori» da parte del giudicante sulle risultanze probatorie;

Atteso che in tal modo il discorso sui mezzi probatori verrebbe ad essere vincolato e subordinato all'occasionale ipotetico intervento del giudice in materia, senza il quale il dibattito diverrebbe soluzione scontata, il tutto in contrasto con la «ratio normativa» del nuovo c.p.p. ribadita anche in sede di relazione finale del guardasigilli;

Atteso che il concetto di evidenza di cui all'art. 425 non può non essere saldato, ermeneuticamente, a quello di cui al 422, n. 2, ove è detto che per le prove richieste dal p.m. o dal difensore della parte civile deve risultare la manifesta decisività ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio, mentre per le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private l'ammissibilità si fonda sulla evidente decisività ai fini della pronuncia della sentenza di r.i.p.;

Poiché quindi l'art. 425, collegandosi al 422, si basa sulla ricerca della prova dell'evidenza mentre il 129 postula la evidenza oculare, lampante «in ogni stato e grado del processo» per la quale la prova risiede *in re ipsa*, stante la diversa ratio normativa;

Trattandosi di prove ad utilizzabilità endoprocessuale quindi non utilizzabili in sede dibattimentale, limitate ai 2 tipi di evidenza già descritti, mentre al contrario le prove raccolte in sede di incidente probatorio (fra l'altro non attivate dal g.i.p.) sono tali in tanto in quanto ragioni di urgenza ne esigono la raccolta anticipata in corso di indagini preliminari (laddove ci troviamo di fronte ad un indagato — indiziato cioè persona sottoposta — assoggettata alle indagini preliminari) non essendo rinviabili al dibattimento per specifiche ragioni di urgenza (stesso discorso per le intercettazioni telefoniche *ex art.* 267 del c.p.p. e per la revisione delle analisi di cui all'art. 223 delle disp. att. stesso c.p.p., prove endoprocessuali, lo si è già detto, e raccolto nel corso della sola udienza preliminare) (a fronte di una azione penale ormai esercitata dal p.m. *ex art.* 405 e di un autentico imputato), udienza autentica linea di frontiera fra la ormai chiusa fase delle indagini preliminari e l'eventuale dibattimento;

Poiché quindi in tal modo non viene reintrodotta la figura del g.i.;

Poiché quindi una differente interpretazione condurrebbe ad una concezione dell'udienza preliminare non certo come filtro selettore di deintasamento — deflazione dibattimentale, ma come udienza meccanica, automatica e vincolata, salvo eccezioni che confermerebbero la regola, al rinvio a giudice, ledendosi l'autonomia decisionale del giudice;

Poiché la questione non è manifestamente infondata, oltre che rilevante per le dette specifiche motivazioni;

P. Q. M.

Provvedendosi extra-udienza preliminare e nelle more fra l'udienza preliminare dal 5 dicembre 1990 e l'udienza preliminare del 10 gennaio 1991;

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 422, n. 1, del nuovo c.p.p. nella parte in cui, in violazione degli artt. 2, 3, 24, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione non sembra consentire esplicitamente alle parti, pubbliche e private, il prospettare al giudice la necessità di non dichiarare chiusa la discussione stessa onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini decisori *ex art.* 422, n. 1, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla detta questione di legittimità costituzionale, rilevabile d'ufficio;*

Dispone la trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale;

Sospende il corrente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 14 dicembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

91C0306

N. 160

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Reale Carmelo

Processo penale - Contrasto interpretativo, su norma relativa all'efficacia del decreto di irreperibilità, tra g.i.p. e giudice collegiale - Prevalenza della decisione del giudice del dibattimento - Restituzione degli atti al g.i.p. per ritenuta nullità del provvedimento di rinvio a giudizio - Conseguente, dovuta ed ultronea attività dello stesso - Irrazionalità - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, artt. 28, primo comma, 160, primo comma, e 431).

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta l'ordinanza sezione penale tribunale di Ancona 28 novembre 1990 declaratoria di nullità del decreto g.i.p. c/o detto tribunale che dispone il rinvio a giudizio dell'imputato *ex art.* 429 del nuovo c.p.p.;

Poiché la detta nullità si fonda su presupposto erroneo quale l'omessa notifica del detto rinvio a giudizio all'imputato stesso;

Poiché lo stesso collegio penale dà peraltro atto che il provvedimento del g.i.p. qualifica contestualmente l'imputato come «irreperibile» da relativo decreto 30 maggio 1990, per l'appunto emesso facendo implicito riferimento all'art. 159 del nuovo c.p.p., il quale disponeva, come statuisce la cit. norma, l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore di fiducia avv. Paolo Brunetti del Foro di Ancona, il tutto stante le effettuate infruttuose ricerche da parte del nucleo di p.g.;

Premesso quindi che il collegio non ha minimamente tenuto conto né del contenuto dello stesso art. 159, secondo comma cui «Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide ad ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore», né tantomeno dell'attestata irreperibilità;

Ritenuto che, probabilmente o comunque presumibilmente l'errore di interpretazione, anche se nulla di tutto questo è detto nella scarna ed eccessivamente sintetica motivazione dell'ordinanza collegiale, ad una interpretazione formulistica dell'art. 160, n. 1, del nuovo c.p.p. secondo il quale «Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il giudizio immediato», norma di lacunoso contenuto e di infelice formulazione, che non individua chiaramente nel giudice del dibattimento l'organo giudiziario che deve eventualmente rinnovare il decreto di irreperibilità, laddove non statuisce chiaramente che il momento terminale dell'efficacia dell'irreperibilità è dato dal provvedimento di rinvio a giudizio (fino al quale e compreso il quale il detto decreto rimane valido), incostituzionale la norma perché viola gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione sul buon andamento e sulla efficiente organizzazione della p.a. - amministrazione della giustizia, generando nullità processuali, presenti e future, ed ingenerando quindi disservizio e spreco di energia processuali (attività del p.m. ex artt. 416 e segg. del nuovo c.p.p., attività del g.i.p. che rinvia l'udienza, attività della cancelleria in sede di avvisi, con termini esigui quale quello dei 30 giorni di cui all'art. 418, secondo comma, del nuovo c.p.p.), ed ancora si viola l'art. 101, secondo comma, della Costituzione («i giudici sono soggetti soltanto alla legge») impedendo il conflitto di competenza ex art. 28, n. 1 del nuovo c.p.p., stante la manifesta incostituzionalità di cui all'art. 28, n. 2, del nuovo c.p.p. che fa ingiustamente prevalere il giudice del dibattimento sul giudice dell'udienza preliminare (le norme della Carta costituzionale non osservate sono al riguardo identiche), il tutto comunque ledendosi la celerità e snellezza del nuovo rito processuale, e costinguendosi sostanzialmente il g.i.p. a porre in essere una inutile attività processuale al di fuori di ogni previsione di legge in forza di erroneo provvedimento di altra a.g., di fronte al quale egli non potrebbe far valere qualsivoglia giusta controdeduzione;

Poiché oltretutto, se si accettasse la tesi implicita del collegio secondo cui l'art. 16, primo comma, non include, nella sfera di efficacia dell'emessa irreperibilità, anche il decreto del g.i.p. emesso in sede di udienza preliminare che dispone il rinvio a giudizio, il g.i.p. sarebbe chiamato ad una attività ultronea, esaurendosi i suoi compiti con il provvedere ex art. 424 e con il formare il fascicolo per il dibattimento ex art. 431 nel cui elenco non è compreso il verbale dell'udienza preliminare, che dovrebbe attestare la regolare presenza del difensore destinatario delle notificazioni ex art. 159, primo e secondo comma, nonché lo stesso decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il decreto di irreperibilità, che attestano la ritualità delle svolte procedure senza minimamente incidere sul merito e condizionare la decisione dibattimentale, il tutto in violazione dell'art. 97 della Costituzione;

Poiché comunque, anche a voler ritenere che contestualmente al decreto che disponeva il rinvio a giudizio il g.i.p. dovesse emettere nuovo decreto di irreperibilità, ciò sarebbe stato comunque posto in essere stante la presenza del difensore, presenza che rendeva superfluo a quel punto un nuovo avviso allo stesso rappresentante dell'imputato «a tutti gli effetti»;

Ritenute le dette svariate eccezioni tutte sollevabili d'ufficio *iussu iudicis* e non manifestamente infondate, rilevanti nel corrente giudizio anche in previsioni di eventuali future nullità processuali in casi del genere;

P. Q. M.

Letti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale, non potendo il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, non ritenendosi la sollevata questione, rilevata d'ufficio iussu iudicis, manifestamente infondata, relativa agli artt. 160, n. 1, 28, n. 1, e 431 del nuovo c.p.p. in violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione per le specifiche causali di cui in narrativa;

Sospende il corrente procedimento;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al p.m. nonché alla residenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento; comunicarsi per conoscenza anche alla sezione penale del tribunale di Ancona.

Ancona, addì 5 dicembre 1990

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

N. 161

Ordinanza emessa l'11 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1991) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti dall'Istituto «Santa Margherita» contro il comune di Roma ed altro

Edilizia ed urbanistica - Opere abusive eseguite dal terzo detentore del bene immobile - Inottemperanza da parte di questi all'ordine di demolizione del manufatto abusivo - Sanzione dell'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del comune - Operatività anche nei confronti del proprietario estraneo alla commissione - Irragionevolezza - Lesione del diritto di proprietà.

(Legge 23 febbraio 1985, n. 47, art. 7, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 2463/1988 e n. 2456/1989 proposti dall'Istituto Santa Margherita, in persona del commissario regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Selvaggi ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Nomentana n. 76 per delega in margine ai ricorsi contro il comune di Roma in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Onofri, e domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura comunale, in via del Tempio di Giove n. 21, Roma, per delega in atti; e nei confronti del signor Giuseppe Marrocco, per l'annullamento:

quanto al ricorso n. 2643/1988, dell'ordinanza del presidente del consiglio della prima circoscrizione in data 28 maggio 1988, che intima anche all'Istituto, in qualità di proprietà del bene, l'immediata sospensione dei lavori e la demolizione entro novanta giorni delle opere consistenti in due manufatti attigui nonché di un capannone, abusivamente realizzate dal signor Giuseppe Marrocco, affittuario dell'area situata in via di Santa Balbina n. 8, previa diffida dell'acquisizione gratuita del fondo al patrimonio comunale;

quanto al ricorso n. 2456/1989, dell'ordinanza del presidente del consiglio della prima circoscrizione in data 10 aprile 1989, che dispone la trascrizione nei pubblici registri dell'acquisizione del fondo al patrimonio comunale e la sua immissione in possesso da parte dell'amministrazione, previo lo sgombero di persone e da cose;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza dell'11 giugno 1990, il cons. Lamberti, e uditi altresì l'avv. Selvaggi per il ricorrente e l'avv. Onofri per il comune;

Ritenuto e considerato quanto segue in fatto e in diritto;

FATTO

All'Istituto Santa Margherita, proprietario di un appezzamento di terreno dato in affitto dal signor Giuseppe Marrocco, è stato intimato con la prima delle ordinanze in epigrafe, l'immediata sospensione dei lavori e la demolizione entro novanta giorni, delle opere realizzate da costui in assenza di concessione, consistenti in due manufatti attigui nonché di un capannone.

Con la seconda delle riportate ordinanze, è stata poi disposta nei confronti dell'Istituto, l'acquisizione di diritto del bene al patrimonio del comune, contemporaneamente alla trascrizione nei pubblici registri immobiliari e lo sgombero del terreno da persone e da cose, constatato l'inadempimento all'ordine di demolizione in precedenza comminato.

Ribadito che le predette opere, adibite a serra smontabile, erano state realizzate dal conduttore, signor Marrocco nei cui confronti era stata iniziata un'azione di rilascio dopo la notifica dei provvedimenti del comune, l'Istituto ha opposto, con il ricorso n. 2792/1988 avverso l'ordine di demolizione, quattro distinte censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

L'Ente contesta innanzitutto la propria qualità di legittimo destinatario dell'ordinanza impugnata, non avendo alcuna possibilità di sospendere le opere o demolirle: non ne è, infatti, né il committente né l'esecutore e neppure si trova, in quanto locatore, nel possesso o nella detenzione del bene, come necessario per ottemperare al precetto dell'amministrazione.

Il ricorrente nega poi l'esistenza del presupposto per subire l'acquisizione dell'area al patrimonio del comune, data la sua obiettiva carenza di responsabilità per il perpetrato illecito urbanistico, da ascrivere completamente in capo al conduttore signor Marrocco, titolare della diretta disponibilità del fondo.

Viene poi contestata l'inesattezza della delimitazione delle arce che il comune intende acquisire e la mancanza di ulteriori provvedimenti diretti a far constatare il formale inadempimento di quanto comminato dall'amministrazione, come, invece prevede l'art. 7, comma della legge 2 febbraio 1985, n. 47.

Con il secondo ricorso n. 2358/1989, l'Istituto impugna l'ordine di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, previa immissione in possesso e sgombero del fondo, data l'inottemperanza all'ordine di demolire e sospendere i lavori effettuati dal signor Marrocco sulla propria area.

Nei quattro distinti motivi sono stati ribaditi per un verso l'estraneità dell'ente alla commissione dell'abuso, da ascrivere unicamente al conduttore, signor Marrocco Giuseppe, il solo a trovarsi nella situazione di poter disporre del terreno ove sono state realizzate le opere perseguite, e, per altro canto, il suo difetto di legittimazione a ricevere la sanzione della confisca dell'area, non avendo disposizione strumento alcuno per impedire al conduttore la commissione del fatto da cui essa deriva, salva l'azione di rilascio, prontamente esperita.

Sono stati poi ribaditi l'inosservanza dell'onere del comune di richiedere il preventivo avviso dell'assessorato regionale all'urbanistica e dell'obbligo di adottare gli ulteriori provvedimenti di accertamento inottemperanza all'ordine di demolizione, prima di procedere alla confisca dell'area, la cui superficie neppure risulta esattamente delimitata.

Il comune si è costituito in ambedue i ricorsi chiedendone il rigetto, data la conformità del proprio comportamento alla normativa in vigore.

In due distinte memorie, comuni ad ambedue i ricorsi, il ricorrente ha ribadito la propria estraneità all'abuso per cui dovrebbe essere assoggettato alla confisca del bene, che, una volta eseguita, lo esporrebbe ad una responsabilità per fatto altrui, incompatibile rispetto alla conformità della sanzione ai precetti costituzionali.

Analoghi argomenti sono stati rappresentati nel corso della discussione orale all'udienza dell'11 giugno 1990, terminata la quale, la causa è stata passata in decisione.

DIRITTO

I ricorsi devono essere riuniti e decisi con un'unica pronunzia per evidenti motivi di connessione.

Comune ad entrambi è la censura inerente l'illegittimità del trasferimento gratuito del fondo, comminato quale sanzione per le opere abusive ivi realizzate dal terzo detentore a titolo di locazione, nonostante il proprietario non abbia concorso alla loro realizzazione né si sia trovato nella materiale possibilità di ottemperare all'ordine di demolizione.

L'art. 7 della legge 2 febbraio 1985, n. 47, prevede, infatti, l'acquisizione di diritto al patrimonio del comune del bene e dell'area di sedime, nonché di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi nel termine dei novanta giorni dall'intimazione a demolire.

Il proprietario viene, dunque, indifferentemente assoggettato alla perdita del bene sia quando abbia realizzato di persona le opere sanzionate, sia allorché l'abuso debba imputarsi del tutto alla condotta del terzo detentore, che lo abbia perpetrato a sua insaputa o nella sua materiale impossibilità di opporvisi.

Parimenti, il proprietario subisce la confisca dell'area sia quando abbia la possibilità di ottemperare all'ordine di demolizione, sia quando tale possibilità per lui non sussista, essendo il bene da demolire nella disponibilità giuridica di un altro soggetto, quale è il conduttore nel rapporto locativo.

Ciò qualifica, nel presente ricorso, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma terzo, della legge 2 febbraio 1985, n. 47, la cui non manifesta infondatezza risiede, ad avviso del Collegio, nel pari trattamento sanzionatorio di posizioni oggettivamente dissimili sotto il profilo dell'imputabilità del comportamento che la legge mira a reprimere, nonché delle concrete possibilità di sottrarsi alla sanzione mediante l'ottemperanza all'ordine di ripristino.

L'ordinamento non può trattare allo stesso modo il proprietario che sia autore delle opere abusive, e quello che non lo sia.

Né a pari trattamento sanzionatorio può essere assoggettato il proprietario che ha gli opportuni strumenti d'ingerenza sul bene, tramite i quali sia possibile scindere la sua posizione da quella del detentore che ha operato *contra legem*, ottemperando all'ordine di ripristino dell'amministrazione, ed il proprietario che tali strumenti non possiede.

Non distinguere, nell'irrogazione della confisca, la posizione del proprietario che sia l'autore immediato dell'illecito edilizio e quella della sua estraneità all'abuso, perché privo del godimento del bene, implica dunque il sacrificio, a titolo di responsabilità oggettiva, del diritto del proprietario per un fatto altrui.

Sotto questo profilo il collegio ritiene il contenuto della disposizione predetta inadeguato ai precetti costituzionali di logica e di parità di trattamento e ravvisa, pertanto, la necessità di una pronuncia diretta ad equilibrare l'incidenza sanzionatoria con le diverse situazioni in cui può versare il titolare del diritto di proprietà.

Nei riguardi del proprietario che sia non responsabile dell'abuso; né giuridicamente né sia materialmente in grado di ovviarvi, la perdita della titolarità del diritto appare inoltre al collegio un'eccedenza del mezzo rispetto al fine, incompatibile con i vigenti principi costituzionali in materia di tutela della proprietà, oltre che con il criterio di coerenza dell'azione amministrativa.

È pertanto necessario sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e rimettere alla Corte costituzionale l'esame della presente questione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 2 febbraio 1985, n. 47, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

Sospende ogni pronuncia sui ricorsi in epigrafe, siccome riuniti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla predetta questione;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza, a cura della Segreteria, sia notificata a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 11 giugno 1990 in camera di consiglio.

Il presidente: ELEFANTE

I consiglieri: BALBA LAMBERTI

91C0308

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Bugzì, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria GESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTIERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria CNORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rnsarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168

◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mile, 16

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80

VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giorni li
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

GROSSETO
Libreria S'GNORPELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Mariadi, 207/A

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 45/11

◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>ipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>ipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>ipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>ipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

tegrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

abbonamento annuale	L. 110.000
prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

abbonamento annuale	L. 70.000
prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
prezzo di vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
prezzo di vendita per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
prezzo di vendita per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

abbonamento annuale	L. 280.000
abbonamento semestrale	L. 170.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla commissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale.	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1991

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe).	L. 72.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 24.000

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	L. 22.000
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	L. 11.000

Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunci richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere L. 8.000 per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio Inserzioni almeno 30 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 7 giorni feriali dopo quello di presentazione.

I bandi di gara debbono pervenire almeno 18 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. A tal fine, è indispensabile inoltrare gli avvisi da pubblicare con il mezzo più celere possibile.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunci dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempi-

mento non è indispensabile per gli avvisi già visti dalla predetta Autorità.

Se l'annuncio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.



* 4 1 1 1 1 0 0 1 1 0 9 1 *

L. 8.400